

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI UBI BANCA Spa

ai sensi dell'art. 123-bis TUF

Sito web: www.ubibanca.it

Esercizio di riferimento: 2016

Data: 9 febbraio 2017

INDICE

GLOSSARIO

PREMESSA

1. PROFILO DELL'EMITTENTE
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)
 - a) *Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)*
 - b) *Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)*
 - c) *Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)*
 - d) *Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)*
 - e) *Partecipazione azionaria dei dipendenti:
meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)*
 - f) *Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)*
 - g) *Accordi tra azionisti noti a UBI Banca ai sensi dell'art. 122 TUF (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)*
 - h) *Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1)*
 - i) *Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)*
 - l) *Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. C.C.)*
3. COMPLIANCE (ex art.123-bis, comma 2, lettera a), TUF)
4. CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
 - 4.1 *Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)*
 - 4.2 *Composizione e ruolo (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)*
 - 4.3 *Presidente del Consiglio di Sorveglianza*
5. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
6. COMITATO NOMINE
7. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE
8. REMUNERAZIONE E PIANI DI SUCCESSIONE
Indennità dei consiglieri in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)
9. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
10. COMITATO RISCHI
11. COMITATO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

12. CONSIGLIO DI GESTIONE

- 12.1 Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)*
- 12.2 Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)*
- 12.3 Ruolo del Consiglio di Gestione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)*
- 12.4 Organi delegati*
- 12.5 Presidente del Consiglio di Gestione*
- 12.6 Altri consiglieri esecutivi*
- 12.7 Consiglieri indipendenti*

13. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14. DIREZIONE GENERALE

15. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

- 15.1 Consigliere esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi*
- 15.2 Responsabile della Funzione di Internal Audit*
- 15.3 Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001*
- 15.4 Società di Revisione*
- 15.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*
- 15.6 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi*

16. INTERESSI DEI CONSIGLIERI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

17. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

18. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

19. ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF)

ALLEGATO A

TABELLE DI SINTESI

- Tab. 1 *Informazioni sugli assetti proprietari*
- Tab. 2 *Struttura del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati*
- Tab. 3 *Struttura del Consiglio di Gestione*

ALLEGATO 1: *Paragrafo sulle “principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria” ai sensi dell’art. 123 bis, comma 2, lett. b) TUF*

ALLEGATO 2: *Policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.*

Glossario

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana Spa, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

Cod.Civ. / C.C.: il Codice Civile.

Emittente/Società/Banca: l'emittente valori mobiliari a cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.

Disciplina in materia di attività di rischio e conflitto di interessi nei confronti di soggetti collegati: Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 – 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011

Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123 bis TUF.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

TUB: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Premessa

Si fa presente in via preliminare che l'Assemblea dei Soci, riunitasi in sede straordinaria il 14 ottobre 2016, ha approvato la fusione per incorporazione (la "**Fusione**") nella Capogruppo UBI Banca S.p.A. ("**Banca**", o "**UBI Banca**" o "**Capogruppo**") delle sette banche territoriali (Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. e Banca di Valle Camonica S.p.A.).

Nell'ambito dell'operazione di fusione, è stata approvata, tra l'altro, la modifica degli articoli 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43 e 44 dello Statuto Sociale di UBI Banca (disponibile sul sito internet www.ubibanca.it alla sezione Corporate Governance - Documenti societari) e l'abrogazione di tutte le norme transitorie contenute nello Statuto medesimo, nei termini descritti nel Progetto di Fusione (disponibile sul sito internet www.ubibanca.it - sezione soci - Assemblea e comunicazione ai soci - Assemblea dei soci ottobre 2016) .

Le modifiche introdotte, in sintesi, riguardano:

- l'inserimento della possibilità per UBI Banca di utilizzare, anche in combinazione con la propria denominazione sociale, la denominazione, i marchi e i segni distintivi delle Banche Rete nonché di tutte le società di volta in volta incorporate, principalmente quali strumenti distintivi a livello territoriale;
- la modifica del numero delle azioni e del capitale sociale di UBI Banca conseguente all'esecuzione dell'operazione di fusione;
- l'eliminazione di qualsiasi riferimento - diretto o indiretto - alle Banche Rete oggetto di incorporazione;
- in materia di Direzione Generale, la sostituzione (i) della previsione di nomina del Direttore Generale con la mera facoltà di designazione di tale figura e (ii) della facoltà di nomina di uno o più Vice Direttori generali con la previsione di una Direzione Generale composta - oltre che dal Direttore generale, se nominato - da componenti nominati dal Consiglio di Gestione, con la designazione all'interno della stessa Direzione Generale di un membro con funzione vicaria in assenza o per impedimento del Consigliere Delegato e, ove nominato, del Direttore Generale;
- in materia di beneficenza, l'introduzione della previsione di destinare a scopi benefici, umanitari, sociali, culturali e artistici - comunque nel limite di Euro 12 milioni - un importo pari al 2% dell'utile netto dedotti gli accantonamenti alla riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e gli eventuali accantonamenti alla riserva straordinaria e/o ad altre riserve deliberati dall'assemblea dei soci, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei requisiti patrimoniali tempo per tempo richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza: ciò a fronte dell'attuale previsione di una mera facoltà da parte dell'assemblea dei soci di destinare ai suddetti scopi una quota non superiore all'1,5% dell'utile netto distribuibile.

Si precisa che, alla luce delle molteplici attività funzionali all'esecuzione dell'intero progetto di integrazione delle Banche Rete, è stato previsto di dare attuazione al progetto stesso in due fasi.

La prima fase, comprendente la fusione di Banca Regionale Europea S.p.A. e di Banca Popolare Commercio Industria S.p.A., è stata attuata nel mese di novembre 2016, con la stipula dei relativi atti di fusione in data 15 novembre 2016 e con effetti verso i terzi dal 21 novembre 2016.

Il completamento dell'esecuzione della seconda fase, comprendente la fusione di Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banco di Brescia e Banca di Valle Camonica S.p.A., è programmato per il corrente mese di febbraio;

infatti nei relativi atti di fusione stipulati in data 2 febbraio 2017 è prevista una decorrenza degli effetti verso i terzi dal 20 febbraio 2017.

Tutte le suddette modificazioni dello statuto sociale di UBI Banca diverse da quelle relative all'art. 5.1, ivi compresa l'abrogazione di tutte le norme transitorie, hanno acquistato efficacia dalla data di decorrenza degli effetti verso i terzi delle operazioni ricomprese nella prima fase di esecuzione della Fusione (21 novembre 2016).

L'esecuzione della modifica dell'art. 5.1 dello statuto sociale risulta invece articolata in due fasi, in connessione con l'esecuzione delle operazioni di fusione ricomprese in ciascuna delle suddette due fasi.

* * *

Si evidenzia che tutte le informazioni riportate nella presente Relazione fanno riferimento alle vigenti previsioni statutarie.

1) Profilo dell'Emittente

La Banca è quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana Spa.

La presente Relazione è finalizzata a fornire ai soci ed al mercato un'analisi circa il sistema di corporate governance adottato dalla Banca, sistema che tiene conto delle previsioni e dei principi contenuti:

- nella normativa in materia di emittenti quotati prevista dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione adottati dalla Consob;
- nella normativa in materia bancaria prevista dal TUB ed dalle relative disposizioni di attuazione;
- nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

UBI Banca ha adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze di governance della Capogruppo ed al contempo più appropriato per rafforzare la tutela degli azionisti, soprattutto per il tramite dell'attività del Consiglio di Sorveglianza, organo nominato direttamente dai Soci e rappresentante degli stessi.

La principale peculiarità del modello dualistico consiste nella distinzione tra:

- funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e controllo, attribuite al Consiglio di Sorveglianza, che assomma alcuni poteri che nel sistema tradizionale sono propri dell'Assemblea (approvazione del bilancio, nomina dei componenti dell'organo gestorio e determinazione dei relativi compensi), del Collegio Sindacale e assume funzioni di "alta amministrazione", in quanto chiamato a deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, al quale può formulare indirizzi preventivi, in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed al budget della Società e del Gruppo UBI nonché in ordine alle operazioni strategiche indicate nello Statuto (art. 38);
- funzione di gestione dell'impresa, attribuita al Consiglio di Gestione, che è competente, in via esclusiva, per il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, in coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza (art. 28).

Tale bipartizione consente di individuare i distinti momenti della vita gestionale dell'azienda e di affidarli ai suddetti organi societari che, nei rispettivi ruoli e responsabilità, determinano il funzionamento del governo societario più consono all'assetto della Banca e del Gruppo UBI nell'ambito dell'unico disegno imprenditoriale, in continuo dialogo e collaborazione interfunzionale.

* * *


UBI Banca è Capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane con banca capogruppo quotata, che esprime gli indirizzi strategici, svolge funzioni di coordinamento ed esercita il controllo su tutte le strutture e società dello stesso Gruppo.

UBI Banca, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, dovuta per il rispetto della specifica normativa dettata dall'Autorità di Vigilanza ed esercitata in ossequio alla disciplina civilistica, individua gli obiettivi strategici del Gruppo UBI e – ferme restando l'autonomia statutaria ed operativa di ciascuna società appartenente allo stesso – definisce le linee di sviluppo strategico di ciascuna di esse, così che le stesse siano chiamate, da un lato, a prendere parte al conseguimento dei predetti obiettivi nell'ambito di un unico disegno imprenditoriale e, dall'altro lato, a beneficiare dei risultati complessivi dell'attività di indirizzo e coordinamento.

Nella realizzazione della propria missione imprenditoriale UBI Banca mantiene un forte orientamento alla responsabilità sociale, in coerenza con la natura di banca fortemente radicata nelle comunità locali dei territori in cui opera. Questo orientamento è sostenuto dall'adozione di specifici strumenti come la Carta dei Valori, il Codice Etico e il Bilancio di Sostenibilità.

Di seguito si riporta un prospetto illustrante la composizione del Gruppo UBI alla data del 31 dicembre 2016:

Gruppo Societario UBI Banca al 31/12/2016



(1) Percentuale relativa al capitale ordinario

(2) Il Gruppo detiene inoltre il 19,50% così suddiviso: IW Bank (4,32%), BPA(2,88%), BBS (2,88%), Banca Carime (2,88%), BPB (2,88%), BVC (1,44%), UBI Pramerica (1,44%), UBI Factor (0,72%), Prestitalia (0,07%), UBI Academy (0,01%).

(3) Il Gruppo detiene inoltre il residuo 25,5% così suddiviso: BPA(3%), BBS (3%), Banca Carime (3%), BPB (3%), UBISS (3%), IW Bank (3%), BVC (1,5%), UBI Pramerica (1,5%), UBI Factor (1,5%), UBI Leasing (1,5%), Prestitalia (1,5%).

(4) Sottoposte a controllo "di fatto"

In data 2 febbraio 2017, sono stati stipulati i quattro atti di fusione relativi alla fusione per incorporazione nella Capogruppo UBI Banca S.p.A. ("UBI Banca") di (i) Banca Popolare di Bergamo S.p.A. ("BPB"), (ii) Banca Popolare di Ancona S.p.A. ("BPA"), (iii) Banca Carime S.p.A. ("Carime") e (iv) Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. ("BBS") e di Banca Valle Camonica S.p.A. ("BVC").

I suddetti atti prevedono che le fusioni acquistino efficacia verso i terzi a far data dal 20 febbraio 2017, subordinatamente alle relative iscrizioni presso i competenti Registri delle Imprese. Gli effetti contabili e fiscali delle fusioni decorreranno invece dal 1° gennaio 2017.

2) Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123 bis, comma 1, TUF) alla data del 9 febbraio 2017

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123 bis, comma 1, lett. a), TUF)

Il capitale sociale di UBI Banca è interamente composto da azioni ordinarie, negoziate al Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana.

* * *

In data 14 ottobre 2016 l'Assemblea dei Soci ha approvato il progetto di fusione per incorporazione, in via scindibile, di Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. e Banca di Valle Camonica S.p.A. in UBI Banca.

In particolare in data 15 novembre 2016 si è proceduto alla stipula degli atti di fusione di Banca Regionale Europea S.p.A. e Banca Popolare Commercio Industria S.p.A.. In dipendenza di dette fusioni, il capitale sociale di UBI Banca risulta essere aumentato di n. 74.551.823 azioni.

Il capitale sociale di UBI Banca alla data del 31 dicembre 2016 risulta pari a Euro 2.440.750.987,50 diviso in n. 976.300.395 azioni nominative prive del valore nominale e non ha subito variazioni alla data della presente Relazione.

Si fa presente peraltro che a decorrere dal 20 febbraio 2017 il capitale sociale di UBI Banca risulterà pari a Euro 2.443.092.155,00 diviso in n. 977.236.862 azioni nominative prive del valore nominale (fatti salvi eventuali arrotondamenti) per effetto della realizzazione della seconda fase di Fusione citata in precedenza.

Relativamente alle azioni proprie si rinvia al successivo paragrafo i) del presente capitolo.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123 bis, comma 1, lett. b), TUF)

Non sussistono restrizioni al trasferimento dei titoli azionari, essendo le azioni trasferibili nei modi di legge (art. 7 Statuto).

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123 bis, comma 1, lett. c), TUF)

Alla data della presente Relazione, in base alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF, i seguenti soggetti risultano avere una partecipazione nel capitale superiore al 3%:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: 5,910% (dichiarazione del 22 novembre 2016);
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia 5,208% (dichiarazione del 24 novembre 2016);
- Silchester International Investors LLP: 5,123% (dichiarazione del 4 novembre 2015).

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123 bis, comma 1, lettera d), TUF)

Non esistono titoli che conferiscano diritti speciali di controllo su UBI Banca.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio del diritto di voto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera e), TUF)

Non esistono meccanismi di esercizio dei diritti di voto per quanto attiene la partecipazione azionaria dei dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123 bis, comma 1, lettera f), TUF)

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, sino al 26 marzo 2017 nessun soggetto avente diritto di voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5% del capitale sociale avente diritto al voto.

A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del TUB, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del C.C., se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

g) Accordi tra azionisti noti a UBI Banca ai sensi dell'art. 122 TUF (ex art. 123 bis, comma 1, lettera g) TUF)

Sulla base delle informazioni rese note ai sensi dell'art. 122 del TUF e di quanto indicato sul sito internet della CONSOB (www.consob.it), si segnalano i seguenti accordi fra azionisti.

In data **1 febbraio 2016** UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la costituzione in data 27 gennaio 2016 di un patto parasociale tra azionisti di UBI Banca denominato "**Patto dei Mille**" unitamente all'Estratto del predetto patto (pubblicato sul quotidiano MF del 2 febbraio 2016) che ai sensi di normativa è stato reso disponibile sul sito della Banca.

Sono state altresì trasmesse alla Banca le relative "Informazioni Essenziali" di cui all'art. 130 Regolamento Emittenti che si è provveduto a pubblicare sul sito della Banca, sempre ai sensi della vigente normativa.

Il patto disciplina la preventiva consultazione tra i titolari delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), l'esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

Il patto è a tempo indeterminato.

I titolari di azioni sindacate hanno diritto di recedere dal patto con un preavviso pari a tre mesi. Il recesso è comunicato mediante lettera raccomandata inviata al Presidente.

In data 25 novembre 2016 è stato da ultimo comunicato che hanno aderito a detto Patto n. 93 azionisti, che hanno vincolato n. 28.893.691 azioni ordinarie, pari al 2,96% del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

In data **18 febbraio 2016** UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la costituzione in data 17 febbraio 2016 di un patto parasociale tra azionisti di UBI Banca denominato "**Sindacato Azionisti UBI Banca Spa**" unitamente all'Estratto del predetto Patto (pubblicato sul quotidiano Il Giornale del 18 febbraio 2016) che ai sensi di normativa è stato reso disponibile sul sito della Banca.

Sono state trasmesse alla Banca le relative "Informazioni Essenziali" di cui all'art. 130 Regolamento Emittenti che si è provveduto a pubblicare sul sito della Banca, sempre ai sensi della vigente normativa.

Il patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l'esercizio del diritto di voto attribuito alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee straordinarie di UBI Banca (art. 122, co. 1, TUF), l'obbligo di preventiva consultazione tra i titolari delle azioni sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).

La durata del patto è fissata al 10 febbraio 2019.

Alla scadenza il patto si rinnoverà tacitamente per la durata di tre anni, di triennio in triennio, salvo che i titolari di azioni sindacate esercitino il diritto di recedere dal patto entro l'ultimo giorno del terzo mese precedente a quello della scadenza. In caso di recesso solo da parte di taluni di essi, il patto si rinnoverà fra gli altri titolari di azioni sindacate, purché rimangano vincolate nel patto azioni che rappresentino almeno il 5% del capitale della Banca aventi diritto di voto.

Sulla base dell'ultima comunicazione, effettuata in data 30 gennaio 2017, sono state complessivamente apportate, da parte di n. 176 azionisti ("Partecipanti") al Sindacato n. 133.430.876 azioni ordinarie ("Azioni Sindacate"), pari al 13,67 % del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.

Dei Partecipanti:

- la Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha sindacato n. 34.170.500 azioni (3,5% sulle azioni con diritto di voto e 25,61% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 16.672.577 azioni (1,708% sulle azioni con diritto di voto), precisando che su n. 2.028.077 azioni ha rinunciato all'esercizio del diritto di voto;
- Upifra S.A. ha sindacato n. 9.000.000 azioni (0,922% sulle azioni con diritto di voto e 6,75% su quelle sindacate) e detiene ulteriori n. 810.178 azioni (0,083% sulle azioni con diritto di voto).

In merito si segnala che gli aderenti ai patti di cui sopra hanno dichiarato di aver provveduto a depositare presso il Registro delle Imprese e comunicare a Consob e Banca d'Italia quanto comunicato alla Banca.

In data **4 marzo 2016** UBI Banca ha ricevuto una comunicazione inerente la stipula in data 3 marzo 2016 di un "**Accordo**", avente natura di patto parasociale di voto ai sensi art. 122, primo comma TUF per la formazione, deposito ed il voto di una lista, e dei suoi candidati nonché dei primi due della stessa per la carica rispettivamente di Presidente e Vice Presidente Vicario, per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, fra:

- Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.

- Patto dei Mille

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Sono stati inviati alla Banca il testo integrale dell'Accordo sottoscritto dalle parti (da intendersi anche quali Informazioni Essenziali di cui all'art. 130 Regolamento Emittenti) e copia dell'estratto previsto dall'art. 129 del suddetto Regolamento Emittenti, pubblicato sul Quotidiano "Il Giornale" in data 5 marzo 2016. Detti documenti sono stati pubblicati sul sito della Banca.

L'accordo raggruppava complessivamente n. 256 azionisti per n. 153.674.628 azioni pari al 17,04% del capitale sociale con diritto di voto di UBI Banca.

Dei soggetti che hanno aderito all'Accordo sono titolari di più dell'1% del capitale sociale di UBI Banca, in ordine percentuale:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che detiene n. 20.110.215 azioni (2,23% sulle azioni UBI Banca con diritto di voto);
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia che detiene n. 14.411.631 azioni (1,598% sulle azioni UBI Banca con diritto di voto) tutte apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A.;
- Upifra S.A. che detiene n. 9.710.178 azioni (1,077% sulle azioni UBI Banca con diritto di voto) di cui n. 9.000.000 apportate al Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A. e n. 710.178 azioni non apportate.

La durata dell'Accordo era stata stabilita sino alla fine dei lavori dell'Assemblea del 2 aprile 2016 di UBI Banca.

In aggiunta a quanto precede, si segnala che UBI Banca ha ricevuto una comunicazione avente ad oggetto la costituzione, in data 28 maggio 2007, dell'associazione non riconosciuta denominata "**Associazione Banca Lombarda e Piemontese**", con sede in Brescia. L'estratto delle principali clausole dello Statuto è stato pubblicato nella versione aggiornata sul quotidiano "Il Giornale" del 24 gennaio 2012.

Gli aderenti, pur non ritenendo l'Associazione qualificabile quale patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, hanno provveduto comunque all'assolvimento degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla normativa vigente in relazione ad alcune clausole dello Statuto, per quanto occorrer possa e alla luce della natura cogente di tale disposizione normativa nonché delle conseguenze previste in caso di mancato rispetto della medesima.

Con lettera del 17 febbraio 2016 l'Associazione ha comunicato a UBI Banca che alla luce delle modifiche statutarie approvate, lo statuto dell'Associazione ha eliminato qualsivoglia riferimento a soggetti emittenti strumenti finanziari di alcun genere.

Senza pretesa di completezza, si riportano di seguito le ulteriori informazioni note alla Banca con riferimento ad associazioni di azionisti UBI Banca:

- è stata ricevuta comunicazione della costituzione in data 23 novembre 2007 dell'Associazione denominata "**Amici di UBI Banca**" con sede in Bergamo, segnalando l'assolvimento degli adempimenti pubblicitari.
In data 24 marzo 2016 il Presidente dell'Associazione ha comunicato che l'Assemblea dell'Associazione in pari data ha deliberato, lo scioglimento dell'Associazione medesima e la nomina del liquidatore;
- è stata ricevuta comunicazione della costituzione in data 24 gennaio 2011 dell'Associazione denominata "**Tradizione in UBI BANCA**", con sede in Cuneo;
- UBI Banca ha ricevuto in data 21 novembre 2011 una lettera avente ad oggetto "Comunicazione ex art. 20 c. 2 TUB e ex art. 122 TUF" relativa alla costituzione in data 22 settembre 2011, dell'Associazione denominata "**FuturoUBI**", con sede in Milano. Nell'ambito di tale comunicazione l'Associazione ha dichiarato che "pur ritenendo le adesioni non qualificabili quale patto parasociale, ai sensi della disciplina in oggetto richiamata, ha provveduto all'assolvimento degli adempimenti pubblicitari, pubblicando sul sito www.futuroubi.it il proprio statuto";
- con lettera del 19 giugno 2012, è stata comunicata la costituzione dell'Associazione denominata "**Amici della Banca Regionale Europea e del Gruppo UBI**" con sede in Cuneo;
- è stata ricevuta comunicazione della costituzione in data 29 ottobre 2012 dell'Associazione "**Insieme per UBI Banca**" con sede in Milano;
- con lettera del 27 febbraio 2013 è stata comunicata la costituzione dell'"**Associazione Soci UBI Centro-Sud**" con sede in Roma;
- con lettera del 28 febbraio 2013 è stata comunicata la costituzione dell'"**Associazione Soci Lombardi UBI Banca**" in sigla "ASSOLUBI" con sede in Brescia;
- in data 15 marzo 2013 è stata comunicata la costituzione, in data 7 ottobre 2011, dell'"**Associazione Azionisti Banche Popolari 2011**".

In data 26 luglio 2013 è pervenuta la richiesta di ammissione a socio (nel precedente regime di società cooperativa) da parte dell'Associazione "**UBI Banca Popolare!**" con sede in Bergamo costituita l'8 maggio 2013.

Sono altresì pervenute alla Banca comunicazioni da parte dell'"**Associazione Azionisti UBI Banca**" con sede in Bergamo.

Si è inoltre appresa tramite:

- comunicato stampa la costituzione in data 10 novembre 2011 dell'"**Associazione dei cittadini e dipendenti soci di UBI Banca**" con sede a Brescia;
- notizie di stampa la costituzione dell'"**Associazione Prealpina Azionisti di UBI Banca**".

h) Clausole di change of control (ex art. 123 bis, comma 1, lettera h) TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter TUF)

Il vigente patto parasociale sottoscritto in data 29 luglio 2016 tra UBI Banca e Prudential, concernente la joint venture in UBI Pramerica SGR Spa ("SGR"), prevede l'assegnazione alle parti di diritti di acquisto (opzioni call) al verificarsi di taluni eventi predeterminati.

In particolare, in caso di "change of control" di UBI Banca (intendendosi con tale espressione qualsivoglia operazione mediante la quale *i)* un soggetto acquista direttamente o indirettamente più del 30% del capitale con diritto di voto di UBI Banca; *ii)* UBI Banca realizza una fusione o altra operazione straordinaria con un'altra entità giuridica e pertanto UBI Banca cessa di esistere, o l'entità giuridica partecipante all'operazione risulta detenere dopo l'operazione più del 30% del capitale con diritto di voto di UBI Banca; *iii)* la cessione, l'affitto, il

trasferimento o altra operazione analoga mediante la quale UBI Banca trasferisce ad un'altra entità giuridica tutte o una parte sostanziale delle proprie attività), Prudential ha la facoltà di trasmettere a UBI Banca una comunicazione che consente a quest'ultima di esercitare un'opzione di acquisto sull'intera partecipazione detenuta da Prudential nella SGR.

In caso di mancato esercizio di tale opzione di acquisto, Prudential ha, alternativamente, la facoltà i) di acquistare l'intera partecipazione nella SGR detenuta dalle Società del Gruppo UBI Banca, o una partecipazione che consenta alla stessa di detenere il 65% del capitale della SGR; ii) di dare mandato ad una banca d'affari per la vendita ad un terzo dell'intero capitale della SGR.

Lo Statuto di UBI Banca non contempla previsioni con riferimento alle disposizioni ex art. 104, comma 1-ter TUF.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123 bis, comma 1, lettera m) TUF)

Alla data della presente Relazione, non sono in essere deleghe per aumentare il capitale sociale o per emettere obbligazioni convertibili.

Le azioni proprie attualmente detenute dalla Banca sono state in parte acquistate a valere su delibere di autorizzazione dell'Assemblea dei Soci che risultano scadute alla data della presente Relazione; in particolare:

1) l'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2011 ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta all'acquisto, entro il 30 settembre 2011, di massime n. 1.200.000 azioni proprie da assegnare al Top Management del Gruppo (ora "Personale più Rilevante") nell'ambito del sistema incentivante di Gruppo per un controvalore complessivo massimo di Euro 5.500.000 ad un prezzo unitario non inferiore al valore nominale dell'azione e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione di acquisto.

In conformità a tale delibera nel periodo 12 luglio 2011 – 13 luglio 2011 si è proceduto all'acquisto di complessive n. 1.200.000 azioni ordinarie UBI Banca.

Tali azioni sono state acquistate ad un prezzo medio pari a Euro 3,6419 per azione;

2) l'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2012 ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta all'acquisto, da porre in essere entro la data dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2364-bis n. 4 del C.C. in materia di distribuzione degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, di massime n. 500.000 azioni proprie da assegnare al Top Management del Gruppo (ora "Personale più Rilevante") nell'ambito del sistema incentivante di Gruppo per un controvalore complessivo massimo di Euro 1.750.000 ad un prezzo unitario non inferiore al valore nominale dell'azione e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione di acquisto.

In esecuzione della suddetta delibera assembleare, si è proceduto il 28 febbraio 2013 all'acquisto di complessive n. 500.000 azioni ordinarie UBI Banca.

Tali azioni sono state acquistate ad un prezzo medio pari a Euro 3,4911 per azione. Le operazioni di acquisto sono state effettuate sul mercato regolamentato in osservanza dei limiti indicati dall'autorizzazione assembleare e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili, ivi incluse le norme di cui al Regolamento CE n. 2273/2003 e le prassi di mercato ammesse

Quanto alle delibere di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ancora in essere, si segnala che l'Assemblea dei Soci del 2 aprile 2016 ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Gestione, e per esso il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta, a procedere con una o più operazioni, da porre in essere entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione assembleare mediante le modalità indicate al comma 1, lettera b), dell'art.114 bis del Regolamento Emittenti, ossia l'acquisto sui mercati regolamentari secondo modalità operative che assicurino la parità di trattamento degli azionisti e non consentano

l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, all'acquisto di azioni proprie ad un prezzo unitario non inferiore ad Euro 2,5 e non superiore del 5% rispetto al prezzo ufficiale rilevato nella seduta di mercato precedente ogni singola operazione di acquisto di:

- a. massime n. 1.200.000 azioni a copertura del sistema incentivante di breve termine destinato al "Personale più Rilevante", per un controvalore complessivo massimo di Euro 3.500.000;
- b. massime n. 5.100.000 azioni a copertura del sistema incentivante 2016 per il Personale Dipendente – ad esclusione del "Personale più Rilevante" -, per un controvalore complessivo massimo di Euro 15.000.000;
- c. massime n. 10.200.000 azioni a copertura del premio di produttività (cd. premio aziendale) di competenza 2015 e 2016, per un controvalore complessivo massimo di Euro 30.000.000.

Relativamente alla suddetta delibera assembleare ad oggi si è proceduto all'acquisto di complessive n. 347.000 azioni ordinarie UBI Banca a copertura del premio di produttività di competenza 2015.

A fronte dell'acquisto di n. 2.047.000 azioni UBI Banca come sopra indicato risultano assegnate, alla data della presente Relazione, le seguenti azioni:

come riportato nei punti 1,2 e 3 di cui sopra e a seguito dell'assegnazione di:

- n. 216.808 azioni proprie a n. 39 risorse nel corso del 2014 con riferimento al piano di incentivazione 2011;
- n. 51.363 azioni proprie a n. 15 risorse nel corso del 2015 con riferimento al piano di incentivazione 2012;
- n. 208.636 azioni proprie a n. 63 risorse nel corso del 2016 con riferimento al piano di incentivazione 2011 e 2013;
- n. 345.439 azioni proprie a n. 791 risorse nel corso del 2016 con riferimento al premio di produttività di competenza 2015;

conseguentemente, residuano n. 1.223.193 azioni a servizio dei piani incentivanti e n. 1.561 azioni a servizio del premio di produttività a favore del personale dipendente del Gruppo UBI.

In aggiunta, si segnala che la Banca ha acquistato n. 1.807.220 azioni in data 8 aprile 2016 in seguito all'esercizio del diritto di recesso in sede di trasformazione di UBI Banca in società per Azioni.

In considerazione di quanto precede, UBI Banca, alla data della presente Relazione, detiene complessivamente n. 3.031.974 azioni proprie (pari allo 0,31% del capitale sociale).

1) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e seguenti C.C.)

L'emittente non è soggetto ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti C.C..

* * *

Per quanto concerne le eventuali ulteriori:

- informazioni richieste dall'art. 123 bis comma 1 lett. i) TUF, si rinvia alla Sezione della presente Relazione dedicata alla remunerazione dei Consiglieri;
- informazioni richieste dall'art. 123 bis comma 1 lett. l) TUF, si rinvia alla Sezione della presente Relazione dedicata al Consiglio di Sorveglianza e all'Assemblea.

3) Compliance (ex art. 123 bis, comma 2, lettera a), TUF)

UBI Banca ha adottato il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (disponibile sul sito web del Comitato per la Corporate Governance alla pagina <http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2015clean.pdf>), documento le cui previsioni sono redatte con riferimento alle società quotate che hanno adottato il modello di governance tradizionale e che dispone all'art. 10 che in caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico “gli articoli precedenti si applichino in quanto compatibili, adattando le singole previsioni al particolare sistema adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato perseguiti dal Codice e alla luce dei criteri applicativi previsti dal presente articolo”.

La presente Relazione, che viene redatta ai sensi dell'art. 123 bis del TUF, si pone altresì l'obiettivo di illustrare in dettaglio le modalità con cui il Codice stesso è stato applicato alla Banca, dando altresì conto dei principi che hanno trovato piena adesione e di quelli da cui la Banca ha ritenuto di discostarsi anche solo in parte, secondo il noto principio del “comply or explain”, anche per il necessario rispetto delle peculiarità proprie di società bancaria che, come tale, deve attenersi ad una rigorosa osservanza della normativa prevista dal TUB e dalla normativa di settore.

* * *

L'emittente o sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance dell'emittente.

La struttura di governo societario è dettagliata nei diversi paragrafi che compongono la presente Relazione.

4) Consiglio di Sorveglianza

4.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123 bis, comma 1, lettera l), TUF)

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 membri, fra i quali un Presidente e un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 37 dello Statuto. Il Consiglio di Sorveglianza può nominare, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod.civ..

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza non devono aver ancora compiuto i 75 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:

- amministrazione e/o supervisione strategica;
- direzione;
- o
- controllo
- in
- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;
- autorità pubbliche indipendenti;
- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;
- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:

- siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche, statistiche o di ingegneria gestionale;
- siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

Non può essere nominato alla carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario colui che ha ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati.

Almeno 3 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge e almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non deve aver ricoperto la carica di Consigliere di Sorveglianza e/o di Consigliere di Gestione della Società continuativamente per i 3 precedenti mandati.

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai soci in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza uno o più soci che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 ad un massimo di 15 nominativi.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità indicate dall'art. 37 dello Statuto sono considerate come non presentate.

Ciascun socio può votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:

- a) nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime due che hanno ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente;
- b.1) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 14 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un membro del Consiglio di Sorveglianza;
- b.2) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in Assemblea almeno del 15% ed inferiore al 30%, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 13 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 2 membri del Consiglio di Sorveglianza;

- b.3) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 12 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 3 membri del Consiglio di Sorveglianza.

Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle due liste maggiormente votate in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ovvero l'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma, dello Statuto non si considereranno eletti Consiglieri di Sorveglianza gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa.

In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni ovvero che consentano il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma, dello Statuto dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora la lista di minoranza non abbia rispettato le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, ovvero non consenta il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma dello Statuto i candidati da nominare saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria, tutti i 15 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista.

Per la nomina di quei Consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra.

Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:

- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza,

in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;

- nel caso in cui siano stati nominati ulteriori Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui facevano parte i Consiglieri da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto in sede assembleare le maggioranze previste al comma 11 dell'articolo 37 dello Statuto; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa.

* * *

I candidati subentranti, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati, l'intero Consiglio di Sorveglianza si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio.

4.2. Composizione e ruolo (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo; ferme le competenze attribuite da disposizioni di legge e regolamentari a comitati costituiti al suo interno, le funzioni del Consiglio di Sorveglianza sono indicate all'art. 38 dello Statuto, in base al quale il Consiglio stesso:

- a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca, in tutto o in parte, i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, secondo comma, dello Statuto determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 13, comma secondo, lett. b) dello Statuto; determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 13, comma secondo, lett. b), dello Statuto, i compensi dei Consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 23, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;
- b) delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Banca e del Gruppo, potendo anche formulare indicazioni al Consiglio di Gestione;
- c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;
- d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 C.C. e/o dell'art. 2420-ter C.C.;

- e) con riferimento alla propria funzione di controllo, esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del TUF;
- f) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, TUB;
- h) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art.2364-bis cod.civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- i) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- l) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del TUF;
- m) su proposta del Consiglio di Gestione, al quale può formulare indirizzi preventivi, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v) e (vi) ove si tratti di operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:
 - (i) operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;
 - (ii) modifiche statutarie, potendo all'uopo formulare specifiche indicazioni al Consiglio di Gestione;
 - (iii) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;
 - (iv) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - (v) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;
 - (vi) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;
- n) determina, tenuto anche conto delle proposte del Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;
- o) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;
- p) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo; nomina e revoca, su proposta del Comitato Rischi e sentito il Comitato per il Controllo Interno, i Responsabili delle funzioni di conformità alle norme (compliance), di controllo dei rischi (risk management) e di revisione interna (internal audit);

- q) approva e verifica periodicamente l'assetto di governo societario, organizzativo, amministrativo e i sistemi contabili e di rendicontazione della Società, determinati dal Consiglio di Gestione;
- r) approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;
- s) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- t) delibera, su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell'articolo 39 comma secondo, lett. h), dello Statuto, in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti; supervisiona il processo di informazione al pubblico e il processo di comunicazione della Società; assicura, per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;
- u) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis cod.civ.;
- v) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 C.C., le deliberazioni concernenti:

- a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del TUF, secondo i termini e le condizioni ivi previsti. Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 151-bis, primo comma, del TUF, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

* * *

Il Consiglio di Sorveglianza , dal 1° gennaio 2016 sino all'Assemblea tenutasi il 2 aprile 2016 che ha provveduto il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, risultava così composto:

1	Moltrasio Andrea	Presidente
2	Cera Mario	Vice Presidente
3	Folonari Alberto	Vice Presidente
4	Santus Armando	Vice Presidente
5	Gusmini Alfredo	Consigliere Segretario
6	Agliardi Dorino	Mario Consigliere
7	Bardoni Antonella	Consigliere
8	Bellini Cavalletti Letizia	Consigliere
9	Brogi Marina	Consigliere
10	Camadini Pierpaolo	Consigliere
11	Cividini Luca	Vittorio Consigliere
12	Del Boca Alessandra	Consigliere
13	Faia Ester	Consigliere
14	Gallarati Marco	Giacinto Consigliere
15	Garavaglia Carlo	Consigliere
16	Gola Gian Luigi	Consigliere
17	Guerini Lorenzo	Renato Consigliere
18	Manzoni Federico	Consigliere
19	Mazzoleni Mario	Consigliere
20	Minelli Enrico	Consigliere
21	Pivato Sergio	Consigliere

22 Resti Andrea Cesare Consigliere
23 Zucchi Maurizio Consigliere

L'Assemblea dei Soci di UBI Banca tenutasi il 2 aprile 2016 ha nominato per gli esercizi 2016-2017-2018 il Consiglio di Sorveglianza, composto da 15 membri ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Sociale, procedendo alla nomina dell'ing. Andrea Moltrasio quale Presidente e del prof. avv. Mario Cera quale Vice Presidente Vicario nel rispetto delle previste procedure statutarie.

In particolare, con le modalità di cui all'articolo 37 dello Statuto Sociale, sono state presentate due liste:

- **Lista depositata in data 7 marzo 2016 e presentata - in esecuzione dell'Accordo stipulato fra Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., Patto dei Mille e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo - da:**

- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
- Fondazione Banca del Monte di Lombardia
- Alberto Folonari
- La Scuola S.p.A.
- Quattro Luglio srl
- Angelo Radici
- Emilio Zanetti
- Pecuvio Rondini
- Scame srl
- Miro Radici Family & Companies S.p.A.

titolari complessivamente di n. 50.940.841 azioni pari al 5,65% del capitale sociale di UBI Banca, la quale contemplava le seguenti candidature:

1. Andrea MOLTRASIO
2. Mario CERA
3. Armando SANTUS
4. Gian Luigi GOLA
5. Pietro GUSSALLI BERETTA
6. Pierpaolo CAMADINI
7. Letizia BELLINI CAVALLETTI
8. Lorenzo Renato GUERINI
9. Giuseppe LUCCHINI
10. Francesca BAZOLI
11. Sergio PIVATO
12. Alessandra DEL BOCA
13. Luciana GATTINONI
14. Simona PEZZOLO DE ROSSI
15. Antonella BARDONI

- **Lista depositata in data 8 marzo 2016 presentata da n. 33 Fondi gestiti da SGR e Investitori Istituzionali Italiani ed Esteri** (Aberdeen Asset Management PLC gestore dei fondi: Abbey Life Assurance Company, Abbey Life Assurance Company, HBOS International Investment, HBOS International Investment, Aberdeen Investment Funds UK ICVC II-Aberdeen European Equity Enhanced Index Fund, Scottish Widows Overseas Growth Investment Funds ICVC, Scottish Widows Overseas Growth Investment Funds ICVC-Global Growth Fund, Scottish Widows Investment Solutions Funds ICVC - European (ex UK) Equity Fund e State Street Trustees Limited ATF Aberdeen Capital Trust; Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore dei fondi: Gestielle Obiettivo Italia, Gestielle Cedola Italy Opportunity, Gestielle Absolute Return, Gestielle Cedola Multiasset, Gestielle Cedola Multiasset II, Gestielle Cedola Dual Brand, Gestielle Cedola Multi Target II, Gestielle Dual Brand Equity 30 e Volterra Absolute Return; Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: EEF Equity Italy LTE, EEF Equity Financial LTE, Rossini Lux Fund - Azionario Euro, EEF Equity Italy e Eurizon Investment SICAV PB Equity EUR; Fideuram Asset Management (IRELAND) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Generali Investments Europe S.p.A. SGR gestore del fondo GIE Alto Azionario; Legal & General Investment

Management Limited – Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi SGR SpA gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Mediolanum International Funds-Challenge funds - Challenge Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRpA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita e Pioneer Asset Management S.A. gestore del fondo Pioneer Fund Italian Equity) titolari complessivamente di n. 10.938.272 azioni pari al 1,21% del capitale sociale di UBI Banca, la quale contemplava le seguenti candidature:

1. Giovanni FIORI
2. Paola GIANNOTTI
3. Patrizia GIANGUALANO

Tutti e tre i candidati di quest'ultima lista hanno dichiarato la propria volontà irrevocabile a non assumere la carica di Presidente e Vice Presidente Vicario nel caso in cui la propria lista ottenesse la maggioranza dei voti.

La “Lista SGR e Investitori Istituzionali” ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea, pari al 51,11% (n. 222.870.130 azioni) mentre la lista presentata in esecuzione dell’“Accordo fra il Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., il Patto dei Mille e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo” ha ottenuto il 48,48% dei voti espressi in Assemblea (n. 211.420.591 azioni).

Tutti i soci presentatori della lista “SGR e Investitori istituzionali” hanno inoltre dichiarato dell'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26/2/2009, con i soci che sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 TUF , rilevabili sul sito internet di UBI e sul sito internet della Consob detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147 ter 3° comma e 148, 2° comma del TUF e dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti e più in generale dallo statuto e dalla disciplina vigente.

Sulla base del voto di lista sono quindi risultati eletti tutti e 3 i Candidati riportati nella “Lista SGR e Investitori Istituzionali” - i quali in sede di candidatura avevano dichiarato la propria volontà irrevocabile a non assumere la carica di Presidente e Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza - nonché i primi 3 Candidati riportati nella lista presentata in esecuzione dell’“Accordo fra il Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., il Patto dei Mille e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo”.

Conseguentemente, ai sensi di Statuto, si è proceduto con delibera a maggioranza relativa alla nomina dei consiglieri che non è stato possibile eleggere con il meccanismo del voto di lista.

Pertanto su proposta del **Socio Fondazione Banca del Monte di Lombardia**, portatore di n. 14.411.631 azioni, sono stati nominati a maggioranza relativa (con il voto a favore di n. 209.602.099 azioni pari al 99,23% del capitale presente in Assemblea) - per gli esercizi 2016/2017/2018 - i seguenti n. 9 candidati:

1. Gian Luigi Gola
2. Pietro Gussalli Beretta
3. Pierpaolo Camadini
4. Letizia Bellini Cavalletti
5. Lorenzo Renato Guerini
6. Giuseppe Lucchini
7. Francesca Bazoli
8. Sergio Pivato
9. Alessandra Del Boca

che facevano parte della Lista presentata in esecuzione dell’Accordo stipulato fra Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., Patto dei Mille e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, sempre su proposta del socio Fondazione Banca del Monte di Lombardia sono stati nominati quale Presidente del Consiglio di Sorveglianza l’Ing. Andrea Moltrasio e quale Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza il prof. avv. Mario Cera.

Il Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 14 aprile 2016 ha quindi proceduto alla nomina del dott. Pietro Gussalli Beretta e del Notaio dott. Armando Santus quali Vice Presidenti.

Il Consiglio di Sorveglianza quindi – per il triennio 2016/2017/2018 – risultava composto come segue:

1	Moltrasio Andrea	Presidente
2	Cera Mario	Vice Presidente Vicario
3	Gussalli Beretta Pietro	Vice Presidente
4	Santus Armando	Vice Presidente
5	Bazoli Francesca	Consigliere
6	Bellini Cavalletti Letizia	Consigliere
7	Camadini Pierpaolo	Consigliere
8	Del Boca Alessandra	Consigliere
9	Fiori Giovanni	Consigliere
10	Giangualiano Patrizia Michela	Consigliere
11	Giannotti Paola	Consigliere
12	Gola Gian Luigi	Consigliere
13	Guerini Lorenzo Renato	Consigliere
14	Lucchini Giuseppe	Consigliere
15	Pivato Sergio	Consigliere

In data 22 dicembre 2016 il Consigliere di Sorveglianza dott. Gianluigi Gola ha rassegnato le dimissioni per ragioni personali.

Sono disponibili sul sito di UBI Banca i curricula dei membri del Consiglio di Sorveglianza.

Per tutti i Consiglieri di Sorveglianza vengono illustrate nell'allegato A) le eventuali cariche dagli stessi ricoperte in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

* * *

Si segnala che in data 18 luglio 2013 è stato notificato ad UBI Banca, da parte del dott. Giorgio Jannone e di altri Soci, un atto di citazione con il quale si chiedeva, in sintesi, di dichiarare (i) che l'unica lista valida per la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza della Banca fosse quella presentata, tra gli altri, dallo stesso Socio Jannone, e ciò previo accertamento di irregolarità delle altre due liste che, in sede di Assemblea del 20 aprile 2013, hanno invece ottenuto il maggior numero di voti; ovvero in alternativa (ii) l'invalidità della delibera assembleare relativa alla nomina delle cariche sociali; ovvero in subordine (iii) l'invalidità di alcuni voti espressi in una particolare fascia oraria dei lavori assembleari (in fase di apertura delle votazioni).

La Banca, ritenendo che le procedure preassembleari di verifica di tutte le liste presentate fossero state esercitate correttamente e che gli stessi lavori assembleari si fossero svolti regolarmente, aveva giudicato infondate le pretese avanzate con tale citazione.

UBI Banca si era costituita in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'azione avversaria, in quanto proposta da un numero di soci che non raggiungeva il quorum dell'uno per mille dei soci iscritti da almeno 90 giorni a libro soci, prescritto dal combinato disposto degli artt. 2377 cod.civ. e 135 del TUF.

Con sentenza depositata in cancelleria in data 20 febbraio 2016 il Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo, ha respinto l'azione promossa dal dott. Giorgio Jannone e da altri otto soci volta all'annullamento della predetta delibera del 20 aprile 2013 con cui l'assemblea dei soci della Banca ha nominato il Consiglio di Sorveglianza in carica nel triennio 2013/2015. Con la medesima sentenza il Tribunale di Brescia ha altresì rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori e li ha condannati alla refusione delle spese di lite a favore di UBI Banca.

* * *

Un apposito Regolamento disciplina le regole di funzionamento del Consiglio di Sorveglianza con particolare riferimento a:

- calendario delle riunioni;
- formazione dell'ordine del giorno e convocazione;
- preventiva trasmissione ai componenti del Consiglio di Sorveglianza del materiale relativo agli argomenti posti all'ordine del giorno;
- documentazione e verbalizzazione del processo decisionale;
- comunicazioni delle determinazioni assunte;
- comitati istituiti all'interno del Consiglio di Sorveglianza.

Nel medesimo Regolamento viene dedicata una specifica sezione ai flussi informativi.

Quanto alla preventiva trasmissione ai Consiglieri del materiale relativo agli argomenti posti in trattazione nelle riunioni, il suddetto Regolamento, nel sottolinearne l'esigenza fondamentale di consentire ai membri del Consiglio di Sorveglianza di agire in modo informato, prevede che il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, a seguito dell'invio di regolare convocazione, provveda a trasmettere con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione consiliare – di norma almeno 2 giorni prima – adeguata documentazione con gradi di dettaglio e modalità coerenti con la rilevanza e la complessità delle materie da trattare. Il materiale inviato viene definito di volta in volta dal Presidente sulla base degli argomenti posti in trattazione, tenuto conto delle finalità connesse a tale preventiva informativa, e viene reso disponibile attraverso un ambiente di lavoro digitale accessibile ai Consiglieri mediante apposita procedura di identificazione personalizzata, nel rispetto della regolamentazione adottata dalla Banca per la corretta gestione delle informazioni riservate. Il termine previsto dal Regolamento è stato normalmente rispettato ed in via ordinaria ove possibile anticipato, salvi casi particolari in ragione della natura della deliberazione da assumere. Ove, in casi specifici, non sia stato possibile fornire la preliminare informativa nel suddetto termine, il Presidente ha provveduto affinché venissero effettuati adeguati approfondimenti durante le riunioni consiliari. La documentazione fornita in occasione delle riunioni del Consiglio viene conservata agli atti e ciascun Consigliere, tramite il portale informatico dedicato, può consultare i documenti concernenti tutte le riunioni del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati di appartenenza. Su invito del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, previa intesa con il Consigliere Delegato, i Dirigenti responsabili delle funzioni aziendali intervengono alle riunioni consiliari per fornire approfondimenti sulle materie di competenza poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, e di massima una volta all'anno nella città di Milano.

Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.

L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno 4 giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Sorveglianza delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.

Il Consiglio di Sorveglianza delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri per le proposte di modifica dello Statuto.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamento applicabile in materia.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Articolo 25, ultimo comma, dello Statuto.

Il Consiglio di Sorveglianza può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri. In merito, per il corrente mandato, la carica di Segretario

è stata attribuita al Responsabile dell'Area Supporto al Consiglio di Sorveglianza Ing. Lorenzo Brambilla di Civesio.

Nel corso dell'esercizio 2016 il Consiglio di Sorveglianza si è riunito 25 volte e la durata media delle riunioni è stata di circa 4 ore e trenta minuti.

Si segnala inoltre che il Consiglio di Sorveglianza ha pianificato per il 2017 le proprie riunioni prevedendo lo svolgimento di n. 19 riunioni, di cui n. 4 già tenutesi.

Il Comitato per il Controllo Interno ha avuto costanti incontri con la società incaricata della revisione Deloitte & Touche Spa, relazionando in merito il Consiglio di Sorveglianza.

Per quanto concerne gli ulteriori incarichi conferiti a Deloitte & Touche e alle società facenti parte della relativa rete, si rinvia alla specifica informativa riportata in allegato al Bilancio consolidato e d'esercizio.

* * *

Il Consiglio di Sorveglianza, dopo la propria nomina ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ha effettuato con esito positivo la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza in capo a tutti i propri componenti e, nel complesso, dei requisiti di idoneità alla carica.

In tale contesto, in conformità anche a quanto previsto dalle disposizioni di Banca d'Italia in materia di governo societario, in sede di verifica del requisito di indipendenza sono stati analizzati i rapporti creditizi intrattenuti con il Gruppo e riconducibili a ciascun consigliere. Al riguardo si fa presente che tutti i Consiglieri di Sorveglianza – sulla base di dichiarazione resa da ciascuno di essi e delle informazioni disponibili alla Banca – sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e dalle vigenti disposizioni di vigilanza Banca d'Italia in materia di Governo Societario (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013).

Con riguardo ai requisiti del Codice di Autodisciplina ed anche in considerazione delle peculiarità che caratterizzano il Consiglio di Sorveglianza nell'ambito del modello dualistico, 11 Consiglieri di Sorveglianza su 15 risultano indipendenti con riferimento altresì ai requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina.

Infatti avuto riguardo ai principi e ai criteri applicativi di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina i Consiglieri Andrea Moltrasio, Mario Cera, Pietro Gussalli Beretta e Sergio Pivato non risultano indipendenti in ragione di pregressi incarichi ricoperti nell'ambito del Gruppo UBI Banca.

Gli esiti della verifica sul possesso del requisito di indipendenza è stata resa nota al mercato mediante la diffusione di un comunicato stampa.

Nel febbraio 2016, in previsione del rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Sorveglianza in scadenza ha predisposto un documento sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio medesimo; i risultati di tale analisi sono stati resi pubblici e diffusi ai Soci. La predisposizione del documento è avvenuta tenendo conto degli esiti della *board evaluation* effettuata a fine mandato.

A seguito della nomina da parte dell'Assemblea del nuovo Consiglio di Sorveglianza, quest'ultimo nel mese di aprile 2016 - nell'ambito del processo di verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente - ha proceduto a verificare la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa individuata nel suddetto documento e quella effettiva risultante dal processo di nomina; in merito il Consiglio di Sorveglianza, dopo dettagliata analisi delle competenze professionali dei diversi componenti dell'Organo, ha valutato ed accertato la coerenza della composizione del Consiglio di Sorveglianza con la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni ad esso spettanti.

Tenuto conto che i nuovi componenti del Consiglio di Sorveglianza hanno assunto l'incarico nel mese di aprile 2016, con conseguente costituzione anche dei comitati interni al Consiglio di Sorveglianza stesso, una funzionale ed efficace valutazione circa il funzionamento del

Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, richiede che la stessa venga effettuata dopo un congruo periodo di attività, idonea e fornire adeguati elementi di giudizio, graduando gli aspetti da sottoporre a valutazione in funzione anche del recente rinnovo dell'organo.

In tale contesto, nel mese di dicembre 2016 è stato avviato il processo di autovalutazione per l'esercizio 2016 sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso, nonché dei Comitati costituiti al proprio interno con il supporto consulenziale della Società Korn Ferry, previa verifica dell'indipendenza del Consulente.

L'iter del processo di valutazione è definito nel regolamento interno "Processo di autovalutazione degli Organi del Gruppo UBI Banca", redatto in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza in tema di Governo Societario (Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte Prima - Titolo IV - Capitolo 1), che formalizza il processo di autovalutazione annuale, rapportato alla durata triennale del mandato, degli Organi sociali declinando nell'ambito del Gruppo UBI Banca, secondo criteri di proporzionalità, le prescrizioni dettate dall'Autorità di Vigilanza. Il documento comprende, inoltre, le linee guida per la realizzazione di attività di formazione a favore dei componenti gli Organi Sociali.

L'Autovalutazione - effettuata con il supporto di questionari ed interviste individuali da parte dell'Advisor - è stata condotta con riferimento, tra l'altro, ai seguenti parametri: qualità e completezza delle competenze, esperienze e conoscenze all'interno del Consiglio; livello di efficacia di funzionamento del Consiglio e contributo di ciascuno dei Comitati interni; qualità delle riunioni; qualità e tempestività del flusso di informazioni e presentazioni nel Consiglio; efficacia ed efficienza dei processi decisionali nel Consiglio; chiarezza, condivisione e soddisfazione in merito alla strategia, agli obiettivi di performance/rischio, ai risultati conseguiti; rapporti con il Consiglio di Gestione e l'Alta Direzione.

Il complessivo svolgimento dei lavori consiliari e dei Comitati, in termini di organizzazione, chiarezza ed efficacia delle presentazioni e tempestività di invio delle informazioni, costituisce elemento qualificante per uno svolgimento adeguato delle funzioni affidate al Consiglio di Sorveglianza ed ai Comitati costituiti al suo interno, come pure risulta efficace ed efficiente l'interrelazione dei Consiglieri tra loro e con il Management, nonché positivo il contributo fornito all'attività del Consiglio dai singoli Comitati.

Sugli spunti di miglioramento emersi dall'analisi il Consiglio ha già avviato iniziative di implementazione.

Ai sensi del Codice di Autodisciplina è previsto che almeno una volta all'anno i Consiglieri indipendenti si riuniscano in assenza degli altri Consiglieri. Alla data di approvazione della presente Relazione, i Consiglieri indipendenti non hanno avvertito l'esigenza di effettuare detta riunione, anche tenendo conto della composizione del Consiglio stesso.

Il Presidente - sia nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza, sia attraverso specifiche sessioni di *induction* - cura che i Consiglieri accrescano la loro conoscenza del quadro normativo e autoregolamentare nonché della realtà e delle dinamiche aziendali e di Gruppo, al fine di garantire una piena e adeguata consapevolezza del business bancario, del sistema economico-finanziario, del sistema dei controlli e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

In proposito si segnala che, in relazione al rinnovo della composizione del Consiglio di Sorveglianza, a partire dal settembre 2016 è stata avviata una serie di incontri di *induction* dedicati a tematiche rilevanti sull'attività delle banche quotate, con il supporto di consulenti esterni specializzati.

Nell'ambito delle attività di approfondimento, si è tenuto un incontro tra i Consiglieri di Sorveglianza e i Consiglieri di Gestione per approfondire, con il contributo di primari relatori, argomenti di carattere strategico sulle ipotesi di evoluzione del sistema bancario, alla luce del contesto nazionale, europeo e di sviluppo tecnologico.

E' stata inoltre organizzata una sessione di Workshop dedicata al tema delle evoluzioni tecnologiche che interessano le modalità di prestazione dei servizi bancari e finanziari.

4.3. Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, presiede e coordina le riunioni del Consiglio di Sorveglianza stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti se nominati, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

I compiti del Presidente del Consiglio di Sorveglianza sono elencati nell'art. 39 dello Statuto.

5) Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza (ex. art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)

Pur nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Sorveglianza – in relazione alle competenze allo stesso attribuite, alla sua composizione e alle caratteristiche dei suoi componenti – ha deliberato di costituire nel proprio ambito:

- in conformità a quanto indicato dalla Banca d'Italia ed in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana e nelle disposizioni di Vigilanza, specifici Comitati con funzioni propositive, consultive e istruttorie. Tali Comitati sono stati istituiti al fine di consentire al Consiglio di Sorveglianza stesso di incrementare l'efficienza e l'efficacia dei suoi lavori e sono composti – così come raccomandato dal Codice di Autodisciplina – da non meno di tre membri:
 - Comitato Nomine 5 membri
 - Comitato per la Remunerazione 3 membri
 - Comitato per il Controllo Interno 5 membri
 - Comitato Rischi 5 membri
- un "Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati," composto da 3 membri, in conformità a quanto previsto: (i) dal "Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca", adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis c.c. e dal Regolamento Consob in materia di parti correlate adottato con Delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni; (ii) dal "Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI Banca", adottato in attuazione del Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, recante disposizioni in materia di "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati".

Le riunioni di detti Comitati vengono regolarmente verbalizzate. Nello svolgimento delle loro funzioni i Comitati hanno la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e possono avvalersi di consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio di Sorveglianza.

I Comitati sono disciplinati da un apposito Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento.

I Regolamenti dei Comitati sono pubblicati sul sito internet della Banca nella sezione "Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza".

Per quanto attiene la composizione dei Comitati, in particolare si segnala che i Consiglieri tratti dalla "Lista SGR e Investitori Istituzionali" sono presenti in tutti i Comitati endoconsiliari, in due dei quali con il ruolo di Presidente del Comitato stesso.

6) Comitato Nomine

Il Comitato Nomine (di cui fanno parte, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario), fino al rinnovo del

Consiglio di Sorveglianza con deliberazione assembleare del 2 aprile 2016 era composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Andrea Moltrasio - Presidente del Consiglio di Sorveglianza
- Mario Cera - Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza
- Alberto Folonari
- Mario Mazzoleni
- Enrico Minelli
- Armando Santus

A seguito di modifica statutaria adottata dall'Assemblea Straordinaria del 10 ottobre 2015 che ha deliberato la trasformazione di UBI Banca da Società cooperativa per Azioni in Società per Azioni, le nuove disposizioni statutarie (art. 41.6) prevedono che il Comitato Nomine sia composto da 3 a 5 Consiglieri; detta norma ha acquisito efficacia con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio di Sorveglianza che ha sostituito quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni.

Pertanto, con l'insediamento del neoeletto Consiglio di Sorveglianza, a decorrere dal 13 aprile 2016 il Comitato Nomine si è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Andrea Moltrasio - Presidente del Consiglio di Sorveglianza
- Mario Cera - Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza
- Pietro Gussalli Beretta
- Giovanni Fiori
- Gola Gian Luigi (sino al 22 dicembre 2016, cessato a seguito delle dimissioni rassegnate in pari data dalla carica di Consigliere di Sorveglianza).

In data 2 febbraio 2017 è stata nominata quale componente il Comitato la dott.ssa Letizia Bellini Cavalletti, in sostituzione del Consigliere dimissionario.

Conformità della composizione del Comitato Nomine con le previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Ai sensi dell'art. 41.6 dello statuto sociale, fanno parte di diritto del Comitato Nomine il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, e il Vice Presidente Vicario, i quali, come indicato al par. 4.2, non risultano indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche professionali, è stato individuato quale ulteriore componente il dott. Pietro Gussalli Beretta, anch'egli qualificato non indipendente ai sensi del citato art. 3 del Codice di Autodisciplina (avendo ricoperto incarichi apicali nell'ambito del Gruppo UBI Banca nell'ultimo triennio).

I restanti membri del Comitato sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Pertanto il Consiglio di Sorveglianza, per vincoli statutarie e al fine di beneficiare delle esperienze professionali dei componenti designati nel Comitato Nomine, ha ritenuto giustificato discostarsi, solo sul punto specifico, dalle indicazioni di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana che prevedono che la maggioranza dei componenti del Comitato Nomine sia indipendente.

Il Comitato è disciplinato da un apposito Regolamento – pubblicato sul sito Internet della Banca, nella sezione Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza - che ne determina le competenze ed il funzionamento. Il Comitato Nomine deve poter disporre di adeguate risorse per lo svolgimento delle sue funzioni e potersi avvalere di esperti esterni, coinvolgendo ove necessario le funzioni aziendali competenti.

Il Comitato Nomine, nell'esercizio delle proprie funzioni di organo propositivo, a seconda dei casi:

- a) svolge funzioni istruttorie per la formalizzazione dei profili quali-quantitativi per la nomina del Consiglio di Sorveglianza; propone, per la nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza, le candidature alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza ove da nominarsi;
- b) svolge funzioni istruttorie per la formalizzazione dei profili quali-quantitativi per la nomina del Consiglio di Gestione; propone, per la nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza, le candidature alla carica di consigliere di gestione in seno alla Banca, comprese le candidature alle cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Gestione;

- c) propone il nominativo per la formulazione da parte del Consiglio di Sorveglianza della proposta non vincolante da sottoporre al Consiglio di Gestione per la nomina del Consigliere Delegato;
- d) valuta, anche nel durante del funzionamento degli organi, l'adeguatezza dei piani di successione a livello di vertice del Consiglio di Gestione e di Alta Direzione, nonché i profili professionali e i requisiti degli esponenti in carica e degli eventuali candidati alla successione;
- e) definisce i processi ai fini della valutazione dell'operato del Consiglio di Gestione e dell'Alta Direzione;
- f) svolge funzioni di supporto ai fini dell'autovalutazione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, nonché per l'impostazione dei criteri per l'effettuazione del processo di autovalutazione da parte degli Organi Sociali delle Banche del Gruppo;
- g) supporta il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza nella verifica delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 26 TUB;
- h) supporta il Comitato Rischi nella formulazione della proposta al Consiglio di Sorveglianza di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, nel rispetto altresì delle competenze in materia del Comitato per il Controllo Interno;
- i) formula pareri e proposte in materia di governo societario e di *policy* regolamentari della Banca e del Gruppo rientranti nella sfera di competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza;
- j) segue l'aggiornamento delle regole di *corporate governance* e dei principi di comportamento eventualmente adottati dalla Banca e dalla sue controllate, anche con riguardo alla evoluzione della materia a livello nazionale e transnazionale;
- k) valuta l'adeguatezza dell'impegno dedicato ai temi della responsabilità sociale d'impresa;
- l) supervisiona le tematiche di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività d'impresa e alle sue dinamiche di interazione con gli stakeholder.

Il Comitato Nomine nel corso del 2016 si è riunito 8 volte. La durata media delle riunioni, tutte regolarmente verbalizzate, è stata pari a circa 45 minuti.

Nell'esercizio, il Comitato Nomine ha supportato il Consiglio di Sorveglianza nelle attività propedeutiche al rinnovo del Consiglio medesimo, giunto a scadenza con l'annuale Assemblea ordinaria 2016, mediante la predisposizione del documento denominato "Composizione quali-quantitativa del Consiglio", come descritto al capitolo 4.2 della presente Relazione, elaborato sulla base degli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio di Sorveglianza uscente. Il documento è stato redatto ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche in materia di Governo societario (Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Prima – Titolo IV – Capitolo I) e del Codice di Autodisciplina per le società quotate.

A seguito del rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, il nuovo Comitato Nomine insediatosi in data 13 aprile 2016 ha proceduto alla proposta di competenza per la nomina di due Vice Presidenti del Consiglio stesso. Ha, altresì, proceduto alla formulazione delle proposte di competenza per la nomina del Consiglio di Gestione, in coerenza con gli esiti del processo di autovalutazione del Consiglio di Gestione uscente, e per l'espressione di parere non vincolante per la nomina del Consigliere Delegato.

Il Comitato ha, inoltre, proceduto a fornire supporto ai nuovi Organi Sociali nel processo di verifica dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente per la carica di esponente bancario, nonché di verifica sulla composizione quali-quantitativa degli Organi medesimi.

Oltre a ciò, nel corso del 2016 il Comitato ha svolto le attività di competenza con riguardo:

- alla attività istruttoria ed alla formulazione di proposta per l'individuazione dell'Advisor indipendente di cui avvalersi nel processo di autovalutazione degli Organi Sociali;
- alla effettuazione di attività istruttoria per l'aggiornamento dei piani di successione, in particolare relativamente alla individuazione di Società esterna indipendente della quale avvalersi;
- al supporto al Consiglio di Sorveglianza nelle tematiche di responsabilità sociale, con specifica attenzione alle erogazioni liberali statutariamente previste, nonché con disamina delle evidenze del bilancio sociale

Il Comitato riferisce al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta nella prima riunione utile.

Nel corso del 2017 e sino alla data della presente Relazione il Comitato Nomine ha tenuto n. 2 riunioni.

7) Comitato per la Remunerazione

Il Comitato per la Remunerazione, fino al rinnovo del Consiglio di Sorveglianza con deliberazione assembleare del 2 aprile 2016, era composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Mario Cera – in qualità di Presidente
- Marina Brogi
- Alessandra Del Boca
- Andrea Cesare Resti
- Armando Santus

Con l'insediamento del neoeletto Consiglio di Sorveglianza, a decorrere dal 13 aprile 2016 il Comitato per la Remunerazione è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Alessandra Del Boca - Presidente
- Mario Cera
- Patrizia Michela Giangualiano

Il Comitato per la Remunerazione è costituito in maggioranza da Consiglieri Indipendenti, con Presidente scelto tra gli Indipendenti, in conformità al Codice di Autodisciplina.

La composizione del Comitato per la Remunerazione riflette un'adeguata presenza di esperienze e conoscenze in materia di governo delle banche, giuridica, finanziaria e di politiche retributive.

Il Comitato per la Remunerazione è disciplinato da apposito Regolamento – pubblicato sul sito Internet della Banca, nella sezione Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza – che ne determina le competenze ed il funzionamento. Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato ha accesso alle informazioni aziendali a tal fine rilevanti e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l'indipendenza operativa. Per lo svolgimento della propria attività, il Comitato si avvale di consulenti esterni a spese della Banca, valutando preventivamente che gli stessi non si trovino in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio. Come previsto dal Regolamento di funzionamento, su invito del Presidente sono stati invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, per gli ambiti di rispettiva competenza sugli specifici punti all'ordine del giorno, i Responsabili delle funzioni risorse umane, pianificazione strategica, *risk management*, *compliance* e revisione interna, nonché altri esponenti di strutture e funzioni interne alla Società la cui presenza sia ritenuta utile dal Comitato stesso.

Il Comitato svolge attività consultive, propositive ed istruttorie nei confronti del Consiglio di Sorveglianza, avvalendosi di consulenti esterni indipendenti e coinvolgendo le funzioni aziendali competenti. In tale ambito, il Comitato svolge le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.

In particolare, il Comitato formula proposte e pareri:

- per le determinazioni che il Consiglio di Sorveglianza sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea;
- per le remunerazioni degli Organi Sociali;
- per la fissazione delle Politiche di remunerazione.

Il Comitato formula altresì pareri, ai fini della verifica della coerenza con le politiche di remunerazione e incentivazione deliberate dal Consiglio di Sorveglianza:

- di eventuali Piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- delle remunerazioni delle Società controllate.

Il Comitato ha, in ogni caso, compiti di proposta per la remunerazione del Direttore Generale (se nominato) e del Vice Direttore Generale Vicario, nonché per ogni compenso specifico ad essi riconosciuto, e comunque per i compensi dell'ulteriore personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dal Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto definito dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 emanata dalla Banca d'Italia e declinato nell'ambito delle Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo UBI. Ha comunque compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi di tutto il Personale Più Rilevante.

Istruisce quanto opportuno per il Consiglio di Sorveglianza nelle verifiche, con periodicità almeno annuale, circa la corretta attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione.

Il Comitato, inoltre:

- collabora con gli altri Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza, coordinandosi in particolare con il Comitato Rischi, al quale compete l'accertamento che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con il RAF;
- assicura, ai sensi della normativa vigente, il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli esponenti aziendali e del Personale Più Rilevante del Gruppo UBI Banca;
- vigila direttamente sulla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con il Consiglio di Sorveglianza;
- fornisce adeguato riscontro sull'attività svolta agli organi aziendali, compresa l'Assemblea;
- esprime preventive valutazioni al Consiglio di Sorveglianza in ordine ad eventuali accordi individuali concernenti il trattamento di fine rapporto, nell'ambito dei criteri fissati dall'Assemblea, relativi al Personale Più Rilevante.

Nel corso del 2016 il Comitato per la Remunerazione si è riunito 15 volte (la durata media delle riunioni, tutte regolarmente verbalizzate, è stata di circa un'ora e quarantacinque minuti).

Nell'esercizio, il Comitato ha svolto le attività a supporto del Consiglio di Sorveglianza ai fini della predisposizione della proposta da sottoporre all'Assemblea ordinaria del 2 aprile 2016 per la determinazione del compenso da attribuire al Consiglio di Sorveglianza in sede di rinnovo del mandato del Consiglio medesimo.

A seguito del rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, il nuovo Comitato per la Remunerazione insediatosi in data 13 aprile 2016 ha proceduto alla formulazione di proposta al Consiglio di Sorveglianza stesso per la ripartizione dell'importo complessivo stabilito dall'Assemblea per i compensi del Presidente, del Vice Presidente Vicario e dei Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza, nonché dei componenti di detto Consiglio a cui sono attribuiti particolari incarichi, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, anche considerata l'attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei criteri fissati dallo Statuto.

Il Comitato ha, inoltre, formulato al Consiglio di Sorveglianza la proposta per la remunerazione dei componenti del nuovo nominato Consiglio di Gestione, nonché per la remunerazione del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato.

Oltre a ciò, nel corso del 2016 il Comitato ha svolto le attività di competenza con riguardo a:

- attività a favore del Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione a favore dei dipendenti e collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- attività a favore del Consiglio di Sorveglianza per la verifica di conformità alla Policy di Gruppo del piano di remunerazione basato su strumenti finanziari (azioni della Capogruppo quotata UBI Banca), sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- attività a favore del Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione della Relazione sulla Remunerazione sottoposta all'Assemblea dei Soci;

- attività a favore del Consiglio di Sorveglianza per la definizione dei criteri per determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto lavoro o carica sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- attività a favore del Consiglio di Sorveglianza per l'incremento del rapporto 1:1 tra la remunerazione fissa e quella variabile per personale dell'Area Investimenti della controllata Pramerica SGR sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- la verifica delle condizioni di attivazione e degli obiettivi di performance relativi al piano di incentivazione 2015;
- attività a favore del Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione del Modello di incentivazione riservato al perimetro del "Personale Più Rilevante";
- verifica di coerenza con le Politiche di Remunerazione e Incentivazione di interventi retributivi per specifiche posizioni manageriali rientranti nel perimetro del "Top Management" e "Responsabili di livello più elevato delle Funzioni di Controllo";
- specifica valutazione dei Sistemi Incentivanti delle controllate UBI Pramerica SGR e IW Bank, in relazione ai peculiari ambiti di operatività delle controllate medesime.

Nella propria attività, il Comitato si avvale del supporto di un Consulente esterno, individuato nella Società Ernst & Young, del quale è stata previamente verificata l'assenza di situazioni che ne compromettano l'indipendenza.

Il Comitato riferisce al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta nella prima riunione utile.

Nel corso del 2017 e sino alla data odierna il Comitato per la Remunerazione ha tenuto n. 3 riunioni.

8) Remunerazione e Piani di Successione

Le informazioni in tema di politiche di remunerazione sono riportate nella Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 ter del TUF alla quale si fa espresso rinvio.

Consiglio di Sorveglianza

L'Assemblea determina la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che viene ripartito fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti, se nominati, nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati e l'eventuale attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La determinazione dei compensi è improntata ad una filosofia che mira ad attrarre le migliori competenze ed è, nel contempo, finalizzata a perseguire l'obiettivo del contenimento dei costi di *governance*, tenendo peraltro conto dell'assorbimento del tempo e del complesso di competenze richieste ai Consiglieri in generale e, più in particolare, ai compiti statutari che fanno capo ai Consiglieri di Sorveglianza investiti di particolari cariche, poteri e funzioni, nonché membri dei Comitati, avuto riguardo in proposito anche alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza. La valutazione è stata effettuata sulla base di una analisi di benchmark con il supporto di Advisor indipendente.

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di Statuto, stabilisce – sentito il Comitato per la Remunerazione – i compensi del Consiglio di Gestione e dei suoi componenti investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe.

Come previsto dalle Politiche di remunerazione per i Consiglieri di Gestione, il livello massimo di emolumento complessivo percepibile da ogni Consigliere di Gestione – fatti salvi quelli relativi agli "incarichi speciali" di Presidente, Vice Presidente del Consiglio e Consigliere

Delegato - per la partecipazione al Consiglio di Gestione e eventualmente agli Organi Sociali delle Banche e delle Società del Gruppo, è pari all'importo spettante per la carica di Consigliere di Gestione, attualmente di 120.000 euro annui, maggiorato di 2/3 e, quindi, per un importo eventuale massimo di euro 200.000 annui.

Eventuali deroghe, per ragioni eccezionali, devono comunque essere preventivamente approvate dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, qualora assuma incarichi nelle altre Banche/Società del Gruppo UBI, può percepire un compenso ulteriore complessivo non superiore al 30% del compenso fissato per la carica del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consigliere Delegato e i Consiglieri di Gestione inquadrati quali Dirigenti di UBI Banca, in quanto ricompresi nel perimetro dei "Material Risk Takers", possono percepire forme di remunerazione variabile collegate con i risultati.

Non sono previsti gettoni di presenza. Non sono previsti bonus garantiti (fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni normative, limitatamente al primo anno di impiego, per i Consiglieri inquadrati come dirigenti) per i membri del Consiglio di Gestione. Nessun membro del Consiglio di Gestione può rinunciare unilateralmente a una parte o all'intero proprio compenso.

Per quanto concerne i sistemi di remunerazione e incentivazione in essere nel Gruppo UBI Banca, si rinvia alla "Relazione sulla Remunerazione" prevista dall'art. 123 Ter TUF.

Indennità dei Consiglieri in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)

Non sono previsti compensi particolari per la conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di Consigliere di Gestione e di Consigliere di Sorveglianza. Si segnala unicamente che per il Consigliere di Gestione dott. Osvaldo Ranica, legato da rapporto di lavoro dipendente con la controllata Banca Popolare di Bergamo S.p.A., è in essere un patto di stabilità - stipulato nel gennaio 2002 e adeguato secondo le normative vigenti in materia di remunerazione e incentivazione (Circolare Banca d'Italia n.285 del 17 dicembre 2013 7° aggiornamento del 18 novembre 2014 sezione VII) in data 23.12.2015 - che comporta, in caso di cessazione del rapporto ad iniziativa aziendale, il riconoscimento di una indennità secondo le modalità previste dalle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione di Gruppo come tempo per tempo vigenti al momento della cessazione.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione.

Piani di Successione

A partire dal 2011 UBI Banca ha posto in essere un processo strutturato finalizzato a identificare e valutare i manager che all'interno del Gruppo possono essere considerati dal Comitato Nomine, dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione come possibili candidati alla successione nelle posizioni di amministratore esecutivo e, in particolare, di Consigliere Delegato e Direttore Generale, ove nominato.

Nel corso del 2015 è stato avviato, avvalendosi di primaria società specializzata indipendente, un nuovo processo di successione manageriale ("Leadership & Succession"), sempre con la finalità di garantire una continuità manageriale futura ed evitare ricadute economiche e reputazionali, attraverso succession planning in logica di continuità.

Il processo, come sopra individuato, prevede una valutazione strutturata delle figure manageriali che ricoprono i ruoli di maggiore responsabilità nel Gruppo (competenza ed adeguatezza rispetto alla posizione occupata e benchmarking con il mercato).

Ciascun manager viene singolarmente valutato mediante interviste individuali di approfondimento, unite alla raccolta di referenze a 360 gradi, condotte dalla società esterna specializzata; l'assessment fornisce, quindi, l'indicazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento, nonché una valutazione di sintesi per l'identificazione dei possibili candidati alla successione della figura di Consigliere Delegato e di Direttore Generale, ove nominato.

Ciascun manager riceve un feedback in merito ai punti di forza da consolidare e alle aree di miglioramento da sviluppare. Tale feedback si innesta nell'ambito di piani di sviluppo individuali finalizzati a rafforzare la qualità manageriale di UBI Banca.

In caso di sostituzione anticipata o imprevista del Direttore Generale, ove nominato, e/o del Consigliere Delegato i risultati della valutazione strutturata rappresentano quindi il punto di riferimento per le decisioni relative a nuove nomine e per valutare i possibili candidati.

I risultati della valutazione vengono discussi e validati dal Comitato Nomine, al quale compete di valutare nel continuo, l'adeguatezza dei piani di successione a livello di vertice del Consiglio di Gestione e di Alta Direzione, nonché i profili professionali e i requisiti degli esponenti in carica e degli eventuali candidati alla successione.

Detti risultati vengono, quindi, sottoposti, per i profili di competenza, al Consiglio di Sorveglianza ed al Consiglio di Gestione.

Nel settembre 2016 è stato definito di aggiornare il Piano di Successione tenendo anche conto della revisione del Modello Organizzativo di Gruppo conseguente all'attuazione del progetto di "Banca Unica". In merito, è stato conferito incarico alla medesima primaria società specializzata indipendente di cui sopra per l'assistenza nella predisposizione del Piano di Successione per il Vertice aziendale procedendo ad un *assessment* sui profili di tutte le posizioni apicali ad integrazione dell'attività come sopra svolta.

Inoltre dal 2009 UBI Banca ha posto in essere un processo strutturato (c.d. "Management Appraisal"), finalizzato a promuovere lo sviluppo manageriale dei manager del Gruppo UBI e assicurare l'individuazione dei successori a breve e a medio termine per le principali posizioni chiave e/o dei manager che ricoprono ruoli a riporto del Consigliere Delegato.

La metodologia, l'output e le modalità del "Management Appraisal" risultano analoghe al processo più sopra descritto e vengono effettuate con il supporto di una primaria società specializzata.

L'aggiornamento dei piani di successione avviene periodicamente in base alle modalità e ai contenuti sopra indicati.

9) Comitato per il Controllo Interno

Il Comitato per il Controllo Interno è stato composto, fino al rinnovo degli Organi sociali, avvenuto con l'Assemblea dei Soci di UBI Banca del 2 aprile 2016, dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Sergio Pivato - in qualità di Presidente (*)
- Pierpaolo Camadini
- Carlo Garavaglia (*)
- Gian Luigi Gola (*)
- Alfredo Gusmini (*)

(*) iscritto al Registro dei Revisori Legali.

A partire dal 13 aprile 2016, il Comitato per il Controllo Interno è composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Giovanni Fiori - in qualità di Presidente (*)
- Pierpaolo Camadini
- Patrizia Giangualano

- Renato Guerini (*)
- Sergio Pivato (*)

(*) iscritto al Registro dei Revisori Legali.

L'attività del Comitato è disciplinata da un apposito Regolamento – pubblicato sul sito Internet della Banca, nella sezione Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza – che ne determina i compiti e le modalità di funzionamento. Secondo quanto ivi definito, il Comitato ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nell'assolvimento delle proprie competenze in qualità di organo di controllo, così come definite dalla normativa pro tempore vigente, al fine di accrescerne l'efficacia.

Nell'ambito di tale compito il Comitato supporta il Consiglio di Sorveglianza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del TUF, attinenti al sistema dei controlli interni e nelle altre attività connesse all'esercizio delle funzioni di organo di controllo ed in particolare nelle seguenti attività:

- vigilanza sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed accertamento dell'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema stesso, dell'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- valutazione sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- vigilanza sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità del RAF;
- vigilanza sul processo di determinazione del capitale interno (ivi compreso i processi ICAAP e ILAAP) e sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e la loro rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- parere in merito alla nomina e alla revoca dei Responsabili delle Funzioni di conformità alle norme (Compliance), di controllo dei rischi (Risk Management), e di revisione interna (Internal Audit), nonché del soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del TUF, attraverso la formulazione al Comitato Rischi di una propria valutazione sui candidati individuati;
- esame delle relazioni periodiche sulle attività svolte dalle funzioni di controllo, nonché le evidenze del processo di autovalutazione interna di adeguatezza del Gruppo rispetto ai principi del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) delle Autorità di Vigilanza competenti;
- verifica del corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle Società del Gruppo;
- vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca;
- comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti che possono costituire irregolarità nella gestione ovvero violazioni delle norme che disciplinano l'attività bancaria ai sensi dell'articolo 52 del TUB; qualora il Comitato nello svolgimento delle proprie attività venga a conoscenza di circostanze che potrebbero essere rilevanti ai sensi dell'articolo 52 del TUB segnala tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;
- verifica ed approfondimento delle cause e dei rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili, con particolare attenzione alla regolamentazione concernente i conflitti di interesse, nonché delle violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi di investimento;
- esame della policy di Gruppo in materia di "Whistleblowing" e svolgimento delle attività ad esso assegnate dalla policy medesima, verificando altresì periodicamente le segnalazioni pervenute;
- valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione per l'affidamento dell'incarico, verificando la professionalità e l'esperienza affinché tali requisiti siano proporzionali alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca;
- valutazione della relazione per l'Assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art.2364-bis Cod. Civ., nonché per ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria,

sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevanti.

Inoltre, il Comitato esercita le funzioni attribuite al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ed in particolare esercita attività di vigilanza su:

- il processo di informativa finanziaria;
- l'efficacia del sistema di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio;
- la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- l'indipendenza del soggetto incaricato della revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.

Il Comitato supporta il Consiglio di Sorveglianza nei compiti connessi con la valutazione dell'adeguatezza e delle funzionalità dell'assetto contabile e fiscale, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

I componenti del Comitato per il Controllo Interno sono anche componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di UBI Banca, che nell'anno 2016 si è riunito 6 volte. Per le informazioni di dettaglio riguardanti l'Organismo di Vigilanza e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione.

Il Comitato espleta i propri compiti avvalendosi in via ordinaria dei flussi informativi previsti per il Consiglio di Sorveglianza nell'apposito Regolamento, dei contributi informativi delle strutture interne e delle funzioni aziendali di controllo delle Società, nonché degli esiti delle attività effettuate dall'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Al fine di disporre di una costante informazione sui principali fatti di gestione, almeno un membro del Comitato partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione, riferendo al Comitato e, per il tramite del suo Presidente, al Presidente del Consiglio di Sorveglianza sui temi trattati di maggior rilevanza.

Inoltre, per lo svolgimento delle attività di supporto al Consiglio di Sorveglianza nell'esercizio delle funzioni di organo di controllo ad esso attribuite dalla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 emanata dalla Banca d'Italia, il Comitato si coordina con il Comitato Rischi. In particolare, il Regolamento stabilisce che il Comitato ed il Comitato Rischi scambiano tutte le informazioni di reciproco interesse.

Fino al rinnovo degli Organi Sociali avvenuto ad aprile, questo coordinamento è avvenuto mediante la partecipazione di un componente del Comitato per il Controllo Interno alle riunioni del Comitato Rischi; dopo tale data, il coordinamento è stato assicurato dalla circostanza che due Componenti del Comitato per il Controllo Interno sono anche membri del Comitato Rischi.

Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale. In particolare il Comitato, qualora ne ravvisi la necessità, chiede alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su ambiti specifici. Inoltre, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, attiva la funzione di Internal Audit a seguito di richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine formulate dal Consigliere Delegato. Il Comitato riferisce al Consiglio di Sorveglianza, in occasione delle sedute, in merito alle attività e agli approfondimenti svolti, anche con riferimento agli incarichi assegnati alla funzione di Internal Audit.

Inoltre, per l'espletamento delle proprie attività, ha la facoltà di avvalersi, a spese della Banca, di consulenti esterni dallo stesso individuati.

Nel corso dell'esercizio 2016 il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 26 volte, la durata media di ciascuna riunione è stata di circa 2 ore. Le riunioni sono state tutte regolarmente verbalizzate. La partecipazione dei diversi componenti - ciascuno per il periodo relativo alla propria carica - è stata la seguente: prof. G. Fiori, 17 riunioni; dott.ssa P. Gianguialano, 17 riunioni; dott. R. Guerini, 16 riunioni; prof. S. Pivato, 24 riunioni; avv. P. Camadini, 26 riunioni; dott. A. Gusmini, 9 riunioni; dott. C. Garavaglia, 8 riunioni; dott. G. Gola, 8 riunioni. I componenti che sono stati impossibilitati a partecipare a qualche riunione hanno giustificato i motivi della propria assenza.

Agli incontri del Comitato partecipano stabilmente il Chief Audit Executive, la Responsabile della Funzione di Compliance ed il Chief Risk Officer. Il Regolamento del Comitato prevede che *“Allorché gli argomenti in discussione all’ordine del giorno ne fanno rilevare l’opportunità, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza può partecipare ai lavori del Comitato su sua richiesta o su invito del Presidente”*. Tale previsione non ha trovato applicazione nel corso del 2016. In relazione agli argomenti trattati in specifici punti all’ordine del giorno, nel corso dell’esercizio hanno di volta in volta partecipato alle riunioni – su invito del Presidente del Comitato – esponenti aziendali di UBI Banca e di altre Società del Gruppo, professionisti esterni intervenuti in qualità di consulenti nonché esponenti della Società di revisione.

Il Comitato riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza sull’attività svolta. Inoltre, il Comitato segnala al Consiglio di Sorveglianza - ordinariamente, nell’ambito dell’esame delle relazioni trimestrali delle funzioni aziendali di controllo nonché tempo per tempo, in relazione agli approfondimenti svolti su specifici argomenti - gli ambiti di miglioramento ovvero di attenzione osservati, richiedendo l’adozione di idonee misure di rafforzamento e verificandone nel tempo l’efficacia, mediante la trasmissione di apposita informativa a supporto dei lavori del Consiglio di Sorveglianza stesso.

Il Comitato per il Controllo Interno nel 2016 ha concentrato la propria attività principalmente:

- sulle più rilevanti tematiche concernenti il sistema dei controlli interni della Banca, finalizzate alla valutazione dell’adeguatezza dello stesso, quali:
 - le principali novità normative e regolamentari intervenute in ambiti rilevanti ai fini dell’architettura complessiva del sistema dei controlli interni di Gruppo;
 - le tematiche afferenti al sistema dei poteri, alla definizione e attribuzione delle responsabilità, alla gestione delle risorse (con particolare riguardo ai sistemi di remunerazione ed incentivazione) e alla gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusa la verifica sui limiti al cumulo degli incarichi, sul divieto di interlocking e sull’attività di “Fit & Proper” prevista dalla Vigilanza;
 - l’assetto organizzativo e strutturale della Banca e delle Controllate, anche con riferimento alle modifiche del perimetro delle Società del Gruppo e alle informazioni inerenti al personale dirigente e di Vertice della Banca e delle Controllate. In tale contesto, è stata oggetto di specifico approfondimento la realizzazione del Progetto Banca Unica, in relazione alla quale è stato avviato il percorso di fusione per incorporazione delle sette Banche Rete in UBI Banca, che si concluderà nel primo trimestre del 2017 ed è costantemente monitorato da parte del Comitato per il Controllo Interno;
 - i flussi informativi, con particolare riguardo alla reportistica predisposta dalle strutture deputate ai controlli, anche con riferimento al coordinamento delle funzioni aziendali di controllo;
 - le tematiche afferenti al sistema informativo, con particolare riferimento ai controlli svolti dal Chief Information Officer sull’adeguatezza del Piano di Continuità Operativa del Gruppo, nonché allo sviluppo del Progetto Evoluzione IT Governance;
 - la verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, tenuto conto delle evidenze della Società di revisione e delle informative fornite dal Chief Financial Officer;
 - le tematiche relative all’antiriciclaggio, alla trasparenza, all’usura e all’anatocismo;
 - le operazioni con parti correlate e soggetti collegati, verificando - fra l’altro - il recepimento nella regolamentazione aziendale degli aggiornamenti normativi;
 - le attività propedeutiche allo svolgimento dell’Assemblea dei Soci di UBI Banca;
 - la policy di Gruppo in materia di “Whistleblowing” nonché l’andamento delle attività connesse alla gestione delle segnalazioni inoltrate dal personale mediante la procedura dedicata;
- sulla vigilanza dell’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi e della rispondenza del processo di determinazione del capitale interno ai requisiti stabiliti dalla normativa, con riferimento sia agli obblighi di informativa periodica a Banca d’Italia, sia ai processi ICAAP e ILAAP;
- sulla valutazione del piano delle attività delle funzioni aziendali di controllo e delle rispettive relazioni periodiche sulle attività svolte (Internal Audit, Responsabile Aziendale Antiriciclaggio, Compliance, Risk Management, Reclami), anche con riferimento a quelle aventi ad oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

- sulle attività di indirizzo e di coordinamento svolte dalla Capogruppo UBI, con particolare attenzione alle società controllate, anche effettuando specifici approfondimenti sulle controllate interessate da particolari operazioni societarie ovvero da tematiche di rilievo;
- sulla prestazione di servizi di investimento;
- sugli aspetti interessati dalla normativa in tema di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, anche mediante incontri specifici con il “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari” e con esponenti della Società di Revisione;
- sull’informativa, sia periodica sia concernente specifiche indagini, riguardante gli esiti delle analisi svolte da parte della Funzione di revisione interna;
- sui rapporti con le Autorità di Vigilanza, in particolare per quanto concerne le richieste di autodiagnosi in merito a specifiche operatività nonché le visite ispettive di Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia sulla Banca e sulle Società Controllate;
- sull’esame delle cause originanti i principali eventi di pregiudizio occorsi nel Gruppo;
- sull’evoluzione dell’Internal Audit, in termini di assetto, organici sulle progettualità in corso sugli strumenti operativi della Funzione, anche al fine di monitorarne l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza.

Per quanto riguarda l’attività svolta nel corso del 2017 si segnala che, alla data della presente Relazione, il Comitato per il Controllo Interno ha calendarizzato le proprie riunioni fino al 31 marzo, prevedendo lo svolgimento di 5 riunioni, di cui 2 si sono già tenute.

Il Comitato riferisce al Consiglio di Sorveglianza sull’attività svolta nella prima riunione utile.

10) Comitato Rischi

Il Comitato Rischi, fino al rinnovo degli Organi sociali avvenuto ad aprile 2016, era composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Lorenzo Renato Guerini - in qualità di Presidente;
- Dorino Mario Agliardi;
- Marina Brogi;
- Federico Manzoni.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio di Sorveglianza, a decorrere dal 13 aprile 2016, il Comitato Rischi risulta composto dai seguenti Consiglieri:

- Paola Giannotti - in qualità di Presidente;
- Francesca Bazoli;
- Patrizia Michela Gianguialano;
- Gianluigi Gola (dimessosi dalla carica di Consigliere dal 22 dicembre 2016);
- Lorenzo Renato Guerini.

In data 2 febbraio 2017 è stato nominato quale componente il prof. Sergio Pivato, in sostituzione del Consigliere dimissionario.

Il Comitato è composto in maggioranza da Consiglieri Indipendenti, con Presidente indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina. Almeno un componente del Comitato deve essere in possesso di un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Come previsto dal Regolamento di funzionamento, su invito del Presidente sono stati invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, per gli ambiti di rispettiva competenza sugli specifici punti all’ordine del giorno, i Responsabili delle funzioni *risk management*, revisione interna, compliance, amministrazione, crediti, risorse umane, nonché altri esponenti di strutture e funzioni interne alla Società la cui presenza sia stata ritenuta utile dal Comitato stesso. Il comitato inoltre, come previsto dal Regolamento di funzionamento, ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni dallo stesso individuati, valutando preventivamente che gli stessi non si trovino in situazioni che ne compromettano l’indipendenza di giudizio.

Il Comitato, la cui attività è disciplinata da un apposito Regolamento pubblicato sul sito Internet della Banca, nella sezione *Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza*, ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nell'assolvimento delle proprie competenze in qualità di Organo di supervisione strategica, ai sensi delle disposizioni di vigilanza tempo per tempo vigenti (in particolare, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 emanata dalla Banca d'Italia), in materia di rischi e sistema di controlli interni, ivi inclusa la determinazione del RAF ("*risk appetite framework*") e delle politiche di governo dei rischi, nonché nell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato e nell'esame della relazione finanziaria semestrale e, ove redatti, dei resoconti intermedi di gestione. Il Comitato, ferme restando le competenze del Comitato per la Remunerazione, contribuisce ad assicurare che la politica di remunerazione rifletta e promuova una sana ed efficace gestione dei rischi.

Nello specifico il Comitato:

- propone, sentito il Comitato per il Controllo Interno e avvalendosi del contributo del Comitato Nomine, la nomina e revoca dei responsabili delle Funzioni di conformità alle norme (compliance), di controllo dei rischi (risk management) e di revisione interna (*internal audit*); formula, sentito il Comitato per il Controllo Interno, parere consultivo al Consiglio di Sorveglianza in ordine al parere di competenza circa la nomina e revoca del soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del TUF;
- esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di Audit) e le relazioni annuali delle Funzioni Aziendali di Controllo indirizzate al Consiglio di Sorveglianza;
- esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Sorveglianza sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal fine valuta le proposte del Consiglio di Gestione;
- contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica di Gruppo di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;
- verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee del Consiglio di Sorveglianza e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Titolo IV, Cap. 3;
- valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e con il Comitato per il Controllo Interno.

Il Comitato inoltre, con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, svolge funzioni di supporto al Consiglio di Sorveglianza i) nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi, ii) nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF, iii) nella valutazione della reportistica periodica, iv) nella valutazione dei processi di autovalutazione interna di adeguatezza del capitale e della liquidità, v) nella valutazione dei documenti che il Gruppo predispone ed invia alle Autorità competenti con riferimento a modifiche dei sistemi interni validati, vi) nella valutazione del processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati ai fini regolamentari, vii) nella valutazione del processo di gestione del rischio di credito di secondo livello, viii) nella valutazione del rischio di *non viability* nell'ambito del *Recovery Plan*, ix) nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali. In tale ambito il Comitato, fra le altre cose, supporta il Consiglio nell'assicurare che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP ("*Internal Capital Adequacy Assessment Process*"), l'ILAAP ("*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*"), il budget ed i sistemi di controllo interno siano coerenti tra loro.

Con riferimento all'approvazione delle politiche contabili e del progetto del bilancio d'esercizio e consolidato, all'esame della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione ove redatti, il Comitato supporta, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nelle proprie competenze, così come definite dalla normativa pro tempore vigente, esprimendo in merito il proprio parere, al fine di consentire al Consiglio stesso di assumere le proprie determinazioni in modo consapevole e informato. Il Comitato in via periodica e di norma con cadenza almeno trimestrale conduce approfondimenti con il

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sentendo anche la Società di revisione, in particolare esaminando le problematiche contabili del Gruppo e specifiche delle singole società e approfondendo le tematiche connesse alla disciplina di vigilanza prudenziale e del correlato impianto segnaletico.

Ferme restando le competenze del Comitato per la Remunerazione, il Comitato accerta che i meccanismi sottesi al sistema degli incentivi nell'ambito del sistema di remunerazione e incentivazione della banca e del Gruppo siano coerenti con il RAF. Il Comitato inoltre fornisce supporto al Consiglio di Sorveglianza - coordinandosi con il Comitato per la Remunerazione - nella definizione del processo di identificazione del personale più rilevante (Material Risk Takers), partecipando al processo di identificazione ed esclusione per la definizione del relativo perimetro. Il Comitato supporta il Consiglio di Sorveglianza nella valutazione delle strategie e dei piani di attuazione per la gestione dei *non performing loans*, verificandone la coerenza con il RAF ed il piano strategico.

Nel corso del 2016 il Comitato si è riunito 14 volte; la durata media di ciascuna riunione è stata di 3 ore e mezza circa. I membri del Comitato Rischi hanno inoltre partecipato ad una riunione congiunta con il Comitato per la Remunerazione per esaminare argomenti di comune interesse nell'ambito del processo di aggiornamento delle Politiche di remunerazione ed incentivazione 2017.

Ciò premesso il Comitato nel 2016 ha esaminato ed approfondito principalmente le seguenti tematiche:

- aggiornamento policy e correlati regolamenti attuativi e documenti di declinazione dei limiti a presidio dei rischi tra cui quelli finanziari, credito, operativi & informatici, reputazionali, partecipativi;
- aggiornamento del documento "Propensione al rischio *Risk Appetite Statement -2017*";
- aggiornamento della normativa interna relativa a i) *framework* di convalida interna, ii) processo di Controllo Crediti secondo livello, iii) processi ICAAP, ILAAP e Informativa al Pubblico, iv) processi per lo sviluppo, modifica ed estensione dei sistemi IRB per la gestione dei rischi di credito, v) processo per l'elaborazione del reporting direzionale di autovalutazione ispirato ai principali ambiti di analisi previsti dallo SREP (cosiddetto UBI Srep *Dashboard*);
- evidenze dei processi ICAAP e ILAAP, corredate dalle relazioni della funzione di revisione interna;
- informativa trimestrale sui rischi e l'informativa al pubblico Pillar 3;
- *reporting* trimestrale di auto-valutazione rispetto ai principali ambiti di analisi previsti dal processo SREP (UBI SREP *Dashboard*);
- relazioni delle attività in ambito controllo crediti di secondo livello;
- *Reputational Risk Reporting*, in una prima versione di impianto;
- documentazione relativa agli obblighi informativi verso l'Autorità di Vigilanza conseguenti l'autorizzazione all'adozione dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito e rischi operativi;
- relazioni delle attività 2015 delle funzioni di Controllo Rischi e della funzione di Convalida Interna;
- piani delle attività 2016 delle funzioni di Controllo Rischi, Compliance, Audit, Convalida Interna.
- piano delle attività relative ai controllo credito di secondo livello;
- verifica della coerenza degli obiettivi di crescita del Piano Industriale 2016-2020 con il *Risk Appetite Framework* di Gruppo;
- esiti dell'esercizio di Stress Test 2016 EBA EU-wide *Stress Test*;
- esame delle valutazioni fornite dalle autorità di Vigilanza in merito a "*Decision establishing prudential requirements*" (cosiddetta "SREP Decision");
- *pre-application* e *application* package per le istanze di autorizzazione alla estensione e modifica dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali in ambito rischi di credito;
- revisione del piano di estensione progressiva ("roll-out") delle metodologie avanzate di tipo AIRB/IRB ed AMA;
- verifica della coerenza del *Risk Appetite Framework* con i meccanismi sottesi al sistema degli incentivi nell'ambito del sistema di remunerazione e incentivazione.

Infine in materia di politiche contabili e di bilancio sono state analizzate e approfondite le seguenti tematiche:

- disclosure delle principali tematiche di Bilancio e delle relazioni contabili periodiche;
- informativa in merito all'approccio metodologico e procedurale dell'Impairment test condotto sull'avviamento e sulle partecipazioni ed i relativi esiti;
- informativa sui più significativi risvolti informativo-contabili del c.d. Progetto Banca Unica, inclusa la rappresentazione contabile degli impatti straordinari derivanti dalla realizzazione progettuale nell'ambito del Piano Industriale approvato nel giugno 2016;
- costo del credito, i crediti deteriorati e le dinamiche dei relativi tassi di copertura, con particolare focus sulle posizioni maggiormente significative nonché sulle rettifiche analitiche e collettive su crediti, anche in termini comparativi tra le società del Gruppo e in rapporto ai principali competitor di mercato, nonché gli impatti derivanti dall'adozione di un approccio ulteriormente prudentiale nella valutazione dei crediti deteriorati, in ottica di riduzione dei tempi di recupero e di riduzione del portafoglio nell'ambito dell'orizzonte temporale del Piano Industriale;
- stato del contenzioso fiscale del Gruppo UBI, l'esame dei pareri legali forniti sui contenziosi più significativi e l'informativa sulla definizione transattiva di taluni contenziosi;
- riflessi contabili conseguenti all'introduzione di novità normative e in materia fiscale;
- aggiornamenti prodotti al manuale contabile in uso presso il Gruppo e le newsletter prodotte sulle principali novità contabili;
- evoluzione delle principali iniziative progettuali che interessano l'Area Amministrazione e Adempimenti Fiscali, con particolare riferimento allo stato di avanzamento dell'iniziativa relativa all'adeguamento al principio contabile IFRS 9;
- aspetti di bilancio relativi a oneri e contributi legati agli interventi nel Fondo Atlante, al Fondo di Risoluzione Nazionale, al *Deposit Guarantee Scheme* e allo schema volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Nel corso del 2017 e alla data della presente Relazione il Comitato Rischi si è riunito 3 volte.

Il Comitato Rischi riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta attraverso apposite relazioni.

Il Comitato riferisce al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta nella prima riunione utile.

11) Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati

Sino all'Assemblea del 2 aprile 2016, il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati era composto dai seguenti Consiglieri di Sorveglianza:

- Marco Giacinto Gallarati, in qualità di Presidente;
- Antonella Bardoni;
- Enrico Minelli.

Con l'insediamento del neoeletto Consiglio di Sorveglianza, a decorrere dal 13 aprile 2016, il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati risulta composto dai seguenti Consiglieri:

- Armando Santus, in qualità di Presidente;
- Letizia Bellini Cavalletti;
- Paola Giannotti.

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati è composto da 3 membri permanenti, tra i quali il Presidente, nominati dall'organo con funzione di supervisione strategica tra i propri componenti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa nonché di quelli determinati in base ai criteri fissati dal Codice di Autodisciplina, ovvero applicabili per ciascuna società del Gruppo UBI in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e di statuto. La composizione del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati riflette un'adeguata presenza di competenze e professionalità legate all'attività svolta dal Gruppo UBI e adeguate

all'autonomia di giudizio che qualifica il loro ruolo. Il possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei componenti del Comitato è attestato dall'organo con funzione di supervisione strategica all'atto della nomina ed è periodicamente verificato ogni semestre.

Come previsto dal Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, in relazione all'argomento trattato, il Presidente del Consiglio di Gestione, il Consigliere Delegato, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, i responsabili delle funzioni aziendali della Banca e delle sue Società Controllate in relazione all'oggetto dell'Operazione con Parti Correlate, i responsabili delle funzioni di Internal Auditing, i consulenti esterni incaricati di assistere la Banca o una sua Società Controllata nella trattativa avente a oggetto l'Operazione con Parti Correlate a UBI Banca su cui il Comitato deve esprimere il proprio parere preventivo nonché gli altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Comitato per l'elaborazione del proprio parere.

Come previsto dal Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI Banca, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, in relazione all'argomento trattato, gli Esponenti Aziendali e tutti gli altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Comitato per l'elaborazione del proprio parere.

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati è chiamato allo svolgimento dei compiti ad esso assegnati:

- (i) dal "Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate di UBI Banca Spa", adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis C.C. e dal Regolamento Consob in materia di parti correlate adottato con Delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni;
- (ii) dal "Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI", adottato in attuazione del Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati".

Le modalità di funzionamento del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati sono disciplinate dai citati Regolamenti, disponibili sul sito Internet della Banca, nella sezione Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza.

Il "Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate di UBI Banca Spa" disciplina le regole relative all'identificazione, all'approvazione e all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Unione di Banche Italiane Spa, direttamente ovvero per il tramite di società da essa controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.

Il Consiglio di Sorveglianza vigila sulla conformità del Regolamento ai principi indicati nel Regolamento Consob e sull'osservanza delle regole procedurali e sostanziali in esso contenute, riferendone all'assemblea ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). A tal fine, il Consiglio di Gestione trasmette al Consiglio di Sorveglianza, con cadenza almeno trimestrale, l'elenco di tutte le Operazioni con Parti Correlate concluse nel precedente trimestre, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato ai sensi del Regolamento.

Il "Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI Banca" disciplina le procedure dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali riguardanti le Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere da Unione di Banche Italiane Spa e dalle componenti, bancarie e non bancarie, del gruppo bancario da questa controllate.

Gli organi con funzione di supervisione strategica delle società del Gruppo UBI Banca vigilano su base individuale, con il supporto delle competenti funzioni, sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle rispettive società. A tal fine, ciascuno di tali organi esamina, con cadenza almeno trimestrale, l'elenco di tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse nel precedente trimestre, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato ai sensi del Regolamento.

Anche al fine di consentire alla Capogruppo il costante rispetto del limite consolidato alle Attività di Rischio, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca vigila sulla conformità del

presente Regolamento ai principi indicati nelle Disposizioni di Vigilanza e sull'osservanza, a livello consolidato, delle regole procedurali e sostanziali in esso contenute, riferendone all'assemblea ai sensi dell'art. 153 del TUF. A tal fine gli organi con funzione di supervisione strategica delle altre società del Gruppo UBI Banca trasmettono al Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo, con cadenza trimestrale, gli elenchi di tutte le Operazioni con Soggetti Collegati concluse nel precedente trimestre, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato ai sensi del Regolamento.

Nel corso del 2016 il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati si è riunito 14 volte (la durata media delle riunioni è stata pari a circa 1,5 ore), concentrando principalmente la propria attività in relazione ai seguenti ambiti di competenza:

- esame e presa visione in sede di avvio delle attività del nuovo Comitato dopo il 13 aprile 2016 del quadro d'insieme del funzionamento e della regolamentazione inerente parti correlate e soggetti collegati, con particolare attenzione a: le fonti normative e regolamentari, il perimetro soggettivo (cosa sono e quali sono le parti correlate e i soggetti collegati), il perimetro oggettivo (le caratteristiche delle operazioni concluse con parti correlate e soggetti collegati), le esenzioni previste e i presidi individuati dalle disposizioni vigenti;
- esame e presa visione dell'informativa in ordine all'aggiornamento della procedura di mappatura delle parti correlate e dei soggetti collegati a UBI Banca, conclusa dalle competenti strutture aziendali a seguito della nomina dei componenti il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione di UBI Banca e delle attività di controllo e verifica svolte dalle strutture della Banca;
- rilascio proprio motivato parere in relazione alla operazione di aggregazione e razionalizzazione del modello organizzativo del Gruppo, secondo il modello della c.d. "Banca Unica e, in particolare, in merito all'interesse di UBI Banca al compimento della Fusione per incorporazione in UBI Banca di BRE e BPCI e all'acquisto delle azioni privilegiate e delle azioni di risparmio dalla Fondazione CRC, nei termini definiti, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale degli stessi;
- esame e presa visione del Documento Informativo al pubblico in merito alle operazioni concluse con parti correlate, nell'ambito della Fusione per incorporazione in UBI Banca delle Banche Rete, redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate emanato dalla CONSOB (Delibera Consob 17221/2010) con specifico riguardo alla correttezza procedimentale del relativo iter;
- esame e presa visione della lettera ricevuta dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia, avente per oggetto la Convenzione tra UBI Banca e la Fondazione stessa, e del testo della relativa lettera di risposta approvata dal Consiglio di Gestione;
- esame e presa visione dell'informativa resa dall'Area Crediti in merito ai rapporti diretti e indiretti intrattenuti da parte dei Consiglieri di Sorveglianza e di Gestione presso il Gruppo;
- esame e presa visione dell'informativa in merito ai soggetti destinatari di erogazioni liberali da parte di UBI Banca nell'annualità 2015;
- parere in merito a operazioni di minore rilevanza con parti correlate, ai sensi dell'art. 13 ('Procedura deliberativa per le operazioni di minore rilevanza') del Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca;
- esame e presa visione dell'informativa ai sensi dell'art. 14 ('Procedure deliberative per le operazioni di minore rilevanza') del Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI;
- esame e presa visione delle informative ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI / Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate di UBI Banca (Procedure deliberative per le operazioni con soggetti collegati / parti correlate soggette alla disciplina dell'art. 136 T.U.B.);
- esame e presa d'atto della trasmissione periodica dell'elenco di tutte le operazioni concluse con soggetti collegati, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- esame e presa d'atto della trasmissione periodica del registro delle operazioni con parti correlate;
- esame e presa visione dell'informativa sul Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), del T.U.F. ("Comitati interni al Consiglio");
- esame e presa visione dell'informativa finanziaria periodica sulle operazioni con parti correlate nella relazione sulla gestione annuale e nella relazione intermedia sulla gestione;
- parere in ordine all'aggiornamento del 'Regolamento per la disciplina delle operazioni con

parti correlate di UBI Banca' e all'aggiornamento del 'Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI Banca', finalizzato a consentire presidi rafforzati e innovativi.

Nel 2017 il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati si è già riunito 2 volte.

Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta attraverso apposite relazioni.

Il Comitato riferisce al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta nella prima riunione utile.

12) Consiglio di Gestione

12.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123 bis, comma 1, lettera l), TUF)

Il Consiglio di Gestione è composto da 7 membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine secondo un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.

Salvi i vincoli normativi, 2 componenti del Consiglio di Gestione sono individuati tra i dirigenti apicali della Società. Non si computa nel numero dei dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto, anche ove rivesta al momento della nomina, o sia investito successivamente della carica di dirigente della Società.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'articolo 38, lettera a) dello Statuto e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Gestione che rivestono anche la carica di dirigente della Società decadono immediatamente dalla carica di consiglieri contestualmente alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dalla funzione di dirigente.

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla sostituzione, sempre su proposta del Comitato Nomine, nel rispetto delle proporzioni stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ai fini di assicurare l'equilibrio tra i generi. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

Alle riunioni del Consiglio di Gestione assiste il Chief Risk Officer con parere solo consultivo, fatto salvo quanto previsto da norme di vigilanza.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 C.C: ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del TUF.

In ogni caso i componenti del Consiglio di Gestione non devono avere ancora compiuto i 70

anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:

- amministrazione e/o supervisione strategica

o

- direzione

in

- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;

- autorità pubbliche indipendenti;

- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;

- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.

I Consiglieri di Gestione sono attivamente coinvolti nella gestione della società in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione il quale, per specifico dettato statutario, esercita collegialmente le proprie principali attività in via esclusiva senza possibilità di delega.

12.2. Composizione (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Gestione, sino al 13 aprile 2016 risultava così composto:

Polotti Franco	Presidente
Frigeri Giorgio	Vice Presidente
Massiah Victor	Consigliere Delegato
Fidanza Silvia	Consigliere
Gattinoni Luciana	Consigliere
Lucchini Italo	Consigliere
Medda Ettore Giuseppe	Consigliere
Pizzini Flavio	Consigliere
Sonnino Elvio	Consigliere

In data 14 aprile 2016 il Consiglio di Sorveglianza ha nominato per il triennio 2016 - 2017 - 2018 quali membri del Consiglio di Gestione i signori sotto indicati procedendo altresì alla nomina della dott.ssa Letizia Maria Bricchetto Arnaboldi quale Presidente e del dott. Flavio Pizzini quale Vice Presidente, e indicando il dott. Victor Massiah quale Consigliere Delegato, nominato quindi dal Consiglio di Gestione nella riunione del 15 aprile 2016.

Il Consiglio di Gestione, in carica per tre esercizi, risulta attualmente composto da 7 membri ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale:

Bricchetto Arnaboldi Maria Letizia	Presidente
Pizzini Flavio	Vice Presidente
Massiah Victor	Consigliere Delegato
Fidanza Silvia	Consigliere
Ranica Osvaldo	Consigliere
Sonnino Elvio	Consigliere
Stegher Elisabetta	Consigliere

Sono disponibili sul sito di UBI Banca i curricula dei membri del Consiglio di Gestione in carica; per tutti i Consiglieri vengono illustrate nell'allegato A) le cariche dagli stessi ricoperte in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria – in via generale e salvo che la relativa delibera debba essere adottata mediante ricorso a quorum qualificati – la presenza di più della metà dei componenti in carica.

Al Consiglio di Gestione si applicano le disposizioni del "Regolamento interno in materia di limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali", adottato dalla Banca nel giugno del 2009, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Sorveglianza del 18 luglio 2012 e recepito dalle Banche del Gruppo.

La disciplina regolamentare trova applicazione nei confronti dei membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della Banca, degli amministratori e dei membri effettivi del collegio sindacale delle banche del Gruppo, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, fra cui la disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi dei membri degli organi di controllo di emittenti quotati e società con strumenti finanziari diffusi, che il Regolamento estende ai membri effettivi del collegio sindacale di tutte le Banche del Gruppo.

Le norme del Regolamento dispongono che gli amministratori, oltre a non poter assumere più di cinque incarichi in società emittenti non appartenenti al Gruppo UBI, possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso società del Gruppo UBI e società esterne, nel limite massimo di sei punti complessivi, risultanti dall'applicazione di un modello di calcolo che prevede l'attribuzione dei pesi alle diverse tipologie di incarico in funzione delle categorie di società.

Con riferimento ai gruppi di società, per gli esponenti di società controllate, che svolgono la medesima funzione anche nella capogruppo, il Regolamento prevede una riduzione del cinquanta per cento del peso dell'incarico ricoperto nella società controllata, in considerazione delle sinergie derivanti dalla conoscenza di fatti e situazioni che riguardano l'intero gruppo di appartenenza e che pertanto riducono, a parità di condizioni, l'impegno rispetto a quello dell'attività svolta in società di analoghe caratteristiche ma autonome. Analogamente, il Regolamento prevede una riduzione del trenta per cento del peso dell'incarico ricoperto dai Consiglieri di Gestione di UBI Banca in società in cui il Gruppo UBI detenga una partecipazione strategica, ovvero in società collegate. È inoltre prevista una disciplina specifica a favore degli amministratori e sindaci designati da enti e da Partners del Gruppo UBI in forza di accordi parasociali e che ricoprono incarichi nella capogruppo e nelle controllate di un gruppo diverso dal Gruppo UBI, per i quali sono esenti gli incarichi ricoperti nelle controllate di tale gruppo esterno.

Alla data della presente Relazione, la rilevazione del cumulo degli incarichi dei membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca presenta un situazione in linea con i contenuti regolamentari.

Nel marzo 2016, in previsione del rinnovo del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione in scadenza, nel contesto della *board evaluation* effettuata a fine mandato ha focalizzato l'attenzione sulle valutazioni espresse ai fini di individuare la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio medesimo; i risultati di tale valutazione sono stati quindi trasmessi al Consiglio di Sorveglianza.

A seguito della nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza del nuovo Consiglio di Gestione, quest'ultimo nel mese di maggio 2016 - nell'ambito del processo di verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente - ha proceduto a verificare la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa individuata dal Consiglio di Gestione uscente e quella effettiva risultante dal processo di nomina; in merito il Consiglio di Gestione, dopo dettagliata analisi delle competenze professionali dei diversi componenti dell'Organo, ha valutato ed accertato la coerenza della composizione del Consiglio di Gestione con la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni ad esso spettanti.

A seguito del rinnovo del Consiglio di Gestione nell'aprile 2016, nel mese di dicembre è stato avviato il processo di autovalutazione sulla dimensione, composizione e funzionamento del

Consiglio stesso, relativamente alla prima annualità di carica, con il supporto consulenziale della Società Korn Ferry, previa verifica dell'indipendenza del consulente.

L'iter del processo di valutazione è definito nel regolamento interno "Processo di autovalutazione degli Organi del Gruppo UBI Banca", redatto in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza in tema di Governo Societario (Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1), che formalizza il processo di autovalutazione annuale, rapportato alla durata triennale del mandato, degli Organi sociali declinando nell'ambito del Gruppo UBI Banca, secondo criteri di proporzionalità, le prescrizioni dettate dall'Autorità di Vigilanza. Il documento comprende, inoltre, le linee guida per la realizzazione di attività di formazione a favore dei componenti gli Organi Sociali.

L'autovalutazione è stata condotta con riferimento, tra l'altro, alle seguenti aree di analisi: 1) Mandato del Consiglio; 2) Composizione del Consiglio; 3) Contributo dei Consiglieri; 4) Dinamiche interne; 5) Esecuzione del mandato; 6) Supporto segretariale e formativo.

Sulla base dei risultati emersi dall'analisi dei questionari risulta che il Consiglio opera in maniera adeguata e coerente con il proprio mandato. Sono state individuate alcune aree d'intervento principali, quali: *(i)* avviare la discussione sul modello di Governance per migliorare le sinergie nel processo decisionale sia in ottica di breve che di lungo periodo; *(ii)* ampliare la gamma e la profondità di competenze del Consiglio di Gestione attraverso un supporto esterno (osservatorio/advisory board) su temi chiave come: Digital /Fintech - Benchmarking Internazionale; *(iii)* articolare ulteriormente la discussione e l'allineamento sul driver strategico «fare banca per bene» nella condivisione con il Consiglio di Sorveglianza; *(iv)* introduzione di un set di indicatori per supportare il Consiglio nel monitoraggio e nella discussione della gestione della Banca. In tale prospettiva, al fine di favorire l'ampliamento e la profondità delle competenze del Consiglio, è stato dato avvio ad uno specifico programma di induction.

12.3. Ruolo del Consiglio di Gestione (ex art. 123 bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti in carica.

Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, e di massima una volta all'anno nella città di Milano.

Nel corso dell'esercizio 2016 il Consiglio di Gestione si è riunito 36 volte e la durata media delle riunioni è stata di circa 4 ore e 30 minuti.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, salvo che la delibera debba essere adottata mediante ricorso a quorum qualificati (art. 27.2 dello Statuto sociale).

UBI Banca, in ottemperanza al regolamento di Borsa Italiana, nello scorso mese di gennaio ha comunicato al Mercato (e ha reso disponibile nel sito internet) il calendario degli eventi societari per l'anno 2017, con l'indicazione delle date delle riunioni consiliari per l'approvazione dei dati economici-finanziari.

In merito si segnala che il Consiglio di Gestione ha pianificato per il 2017 le proprie riunioni e ha fissato le riunioni relative all'esame dei dati economici-finanziari di periodo, prevedendo lo svolgimento di n. 25 riunioni, di cui n. 5 già tenutesi.

Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.

Il Presidente, sentito ovvero su richiesta del Consigliere Delegato, può invitare alle riunioni consiliari Dirigenti del Gruppo e/o consulenti esterni, quali referenti delle specifiche tematiche, nonché esponenti di Società del Gruppo per essere sentiti su situazioni della Società controllata.

Le funzioni del Consiglio di Gestione sono indicate all'art. 28 dello Statuto, in base al quale al Consiglio stesso spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, anche tenendo conto delle proposte al riguardo formulate dal Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.

Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'articolo 27, ultimo comma, dello Statuto Sociale, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:

- a) la formulazione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza anche tenendo conto delle indicazioni al riguardo formulate dal Consiglio di Sorveglianza;
- b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Gestione salvo l'interessato, sentito il Consiglio di Sorveglianza;
- c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies C.C.;
- d) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;
- f) l'eventuale nomina e revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi della Società e delle società del Gruppo;
- g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo;
- h) le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;
- i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;
- l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'articolo 41 dello Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma dello Statuto;
- m) la approvazione e la modifica dei regolamenti della Società e del Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'articolo 38 comma primo, lettera r) dello Statuto;
- n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;
- o) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;

- p) la nomina e la revoca, in accordo con il Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile Antiriciclaggio;
- q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;
- r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter C.C.; previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod.civ.;
- t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- u) le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'articolo 38, comma primo, lett. m) dello Statuto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.

Il Consiglio di Gestione valuta periodicamente, anche in occasione della presentazione dei dati economici della Società e del Gruppo, il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, l'informativa ricevuta dal Consigliere Delegato e confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati.

Un apposito Regolamento disciplina le regole di funzionamento del Consiglio di Gestione con particolare riferimento a:

- Organizzazione complessiva del lavoro del Consiglio di Gestione
- Definizione dell'ordine del giorno
- Modalità, tempistiche e contenuti della documentazione da inviare ai consiglieri di Gestione
- Svolgimento delle riunioni
- Documentazione e verbalizzazione del processo decisionale
- Comunicazione delle determinazioni assunte.

Nel medesimo Regolamento viene dedicata una specifica sezione ai flussi informativi.

Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di Statuto, ha stabilito – sentito il Comitato per la Remunerazione – i compensi del Consiglio di Gestione e dei suoi componenti investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe.

I relativi importi sono dettagliatamente illustrati nella Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 ter del TUF cui si fa rinvio.

A seguito del rinnovo della composizione del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, a partire dal settembre 2016 è stata avviata una serie di incontri di *induction* dedicati a tematiche rilevanti sull'attività delle banche quotate, con il supporto di consulenti esterni specializzati; al termine del 2016 si erano tenuti n. 12 incontri.

Nell'ambito delle attività di approfondimento, si è tenuto un incontro tra i Consiglieri di Sorveglianza e i Consiglieri di Gestione per approfondire, con il contributo di primari relatori, argomenti di carattere strategico sulle ipotesi di evoluzione del sistema bancario, alla luce del contesto nazionale, europeo e di sviluppo tecnologico.

E' stata inoltre organizzata una sessione di Workshop dedicata al tema delle evoluzioni tecnologiche che interessano le modalità di prestazione dei servizi bancari e finanziari.

12.4. Organi Delegati

Consigliere Delegato e Direttore Generale

Il Consiglio di Gestione ha nominato il dott. Victor Massiah Consigliere Delegato, quale principale responsabile della gestione dell'impresa (Chief Executive Officer) e Direttore Generale.

Il Consiglio di Gestione nel rispetto delle vigenti previsioni statutarie ha attribuito al Consigliere Delegato le seguenti deleghe:

- sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo;
- curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo;
- curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;
- determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- sovrintendere all'integrazione del Gruppo;
- formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
- proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale (nel caso di non coincidenza delle cariche e ove nominato);
- promuovere il presidio integrato dei rischi;
- indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine.

Ai sensi dello Statuto il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.

Il Consiglio di Gestione in data 15 aprile 2016 ha affidato al Consigliere Delegato l'incarico di cui all'art. 35 dello Statuto Sociale in tema di controlli interni.

Infine il Consiglio di Gestione, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite al Consigliere Delegato, ha conferito allo stesso specifiche deleghe operative predeterminandone i limiti.

12.5. Presidente del Consiglio di Gestione

I compiti del Presidente del Consiglio di Gestione sono elencati nell'art. 30 dello Statuto. In particolare, al Presidente del Consiglio di Gestione spettano la legale rappresentanza della Società e la firma sociale e sono attribuiti i compiti tipici del Presidente dell'organo di gestione della Società, che lo stesso esercita in opportuno coordinamento con gli altri organi statuari.

12.6. Altri Consiglieri Esecutivi

Il Consiglio di Gestione è costituito in prevalenza da Consiglieri esecutivi, in coerenza con l'attribuzione al Consiglio di Sorveglianza della funzione di supervisione strategica (vedi dettaglio nella tabella di sintesi n. 3).

I Consiglieri di Gestione sono attivamente coinvolti nella gestione della società in conformità agli indirizzi approvati dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione il quale, per specifico dettato statutario, esercita collegialmente le proprie principali attività in via esclusiva senza possibilità di delega.

Oltre al Consigliere Delegato, lo Statuto (art. 30) assegna al Presidente ed al Vice Presidente poteri e funzioni che sottolineano il loro coinvolgimento nell'amministrazione della Banca.

L'impegno e la responsabilità gestoria dei Consiglieri si esplica, oltre che nell'ambito del

Consiglio di Gestione, anche a livello di Gruppo attraverso l'assunzione di incarichi negli organi di amministrazione di società controllate da UBI Banca, contribuendo attivamente a garantire l'osservanza da parte delle varie componenti del Gruppo UBI delle disposizioni emanate dalla Capogruppo nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento.

12.7. Consiglieri indipendenti

A sensi di statuto almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del TUF in linea con quanto previsto dall'art. 147 quater TUF.

Il Consiglio di Gestione ha verificato in occasione della nomina e verifica con periodicità annuale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai singoli Consiglieri; l'ultima verifica al riguardo effettuata dal Consiglio di Gestione ha condotto ad accertare la sussistenza dei predetti requisiti in capo al Consigliere dott.ssa Silvia Fianza. In tale contesto, in conformità anche a quanto previsto dalle Disposizioni di Banca D'Italia in materia di governo societario, sono stati analizzati i rapporti creditizi intrattenuti con il Gruppo e riconducibili a ciascun consigliere.

Non viene richiesto ai componenti del Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, anche alla luce della scelta effettuata da UBI Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice – per i quali tali requisiti sono richiesti – nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

13) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'Assemblea. I Probiviri durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. La loro revoca deve essere debitamente motivata.

Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro effettivo più anziano di età. Qualora, per effetto di sostituzioni, il numero dei supplenti residui si riduca a uno, l'Assemblea provvede a eleggere il Proboviro necessario per reintegrare il numero complessivo.

L'elezione dei Probiviri avviene sulla base di candidature individuali presentate dai Soci e/o dal Consiglio di Sorveglianza in un numero massimo pari a quello dei Probiviri da eleggere. La candidatura, sottoscritta da colui o da coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla carica di Proboviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza, corredata: (i) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Qualora non sia presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea vota sulle candidature presentate seduta stante dai soci presenti. Ogni avente diritto di voto può votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Probiviri da eleggere. I candidati sono disposti in una unica graduatoria decrescente in base al numero di voti ottenuti. Risultano eletti Probiviri effettivi i primi tre candidati votati e Probiviri supplenti i successivi due candidati votati. In caso di

parità di voti fra più candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria. Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti.

Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.

Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale ove nominato o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.

Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Probiviri è eletto presso la sede legale della Società.

In data 25 aprile 2015 l'Assemblea dei Soci ha nominato per il triennio 2015/2017 il seguente Collegio dei Probiviri:

Prof. LUZZANA Rodolfo - Presidente
Avv. DONATI Giampiero - Proboviro Effettivo
Avv. ROTA Attilio - Proboviro Effettivo
Avv. ONOFRI Giuseppe - Proboviro Supplente
Avv. TIRALE Pierluigi - Proboviro Supplente

14) Direzione Generale

Il Consiglio di Gestione nella riunione del 15 aprile 2016 ha deliberato di affidare la carica di Direttore Generale al Consigliere Delegato dott. Victor Massiah, sino a nuova determinazione in materia da parte del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Gestione ha provveduto alla nomina del dott. Elvio Sonnino quale Vice Direttore Generale Vicario, del dott. Frederik Geertman (dal 1 agosto 2016) e della dott.ssa Rossella Leidi quali Vice Direttori Generali cui sono state affidate diverse responsabilità nell'ambito del Gruppo.

15) Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Premessa

Il Consiglio di Sorveglianza, anche per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, degli altri Comitati endoconsiliari per i rispettivi ambiti di attività, nonché con il contributo delle funzioni di controllo, nel corso del 2016 ha valutato e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza, completezza, funzionalità ed affidabilità della struttura organizzativa, amministrativa e contabile, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, compresi quelli che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio lungo periodo dell'attività del Gruppo UBI. . La valutazione dell'adeguatezza del

sistema dei controlli interni viene effettuata dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per il Controllo Interno, sulla base delle relazioni dell'Internal Audit redatte tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle altre Funzioni Aziendali di Controllo.

Controlli Interni

Il Gruppo UBI Banca – in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di Banca d'Italia e in linea con i principi previsti dal Codice di Autodisciplina e dallo Statuto – definisce il proprio Sistema dei Controlli Interni come l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (Risk Appetite Framework - RAF);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne (*Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: Titolo IV, Capitolo 3 "Il Sistema dei Controlli Interni", Sezione I, par. 6 "Principi Generali"*).

Il processo di impostazione e gestione del Sistema di controllo interno e la verifica della completezza, adeguatezza, funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e affidabilità dello stesso rientrano tra i compiti degli Organi con funzione di supervisione strategica, controllo e di gestione, supportati dalle funzioni di controllo. A tal fine, il Consiglio di Sorveglianza si avvale dell'attività del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato Rischi di sua diretta emanazione (composizione, poteri, funzionamento del Comitato di Controllo Interno e del Comitato Rischi sono già stati esaminati nella presente Relazione nei paragrafi specificamente dedicati ai Comitati endoconsigliari).

Policy del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo UBI Banca

Nell'ambito degli adeguamenti richiesti dalle Disposizioni di vigilanza per le Banche in materia di "sistema dei controlli interni" (Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: Titolo IV, Capitolo 3 "Il Sistema dei Controlli Interni") il Consiglio di Sorveglianza ha approvato, in data 1 luglio 2014, la "Policy del Sistema di controllo interno del Gruppo UBI", che rappresenta il documento di riferimento per la definizione e la realizzazione di tutte le componenti del Sistema di controllo interno del Gruppo.

In particolare, il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo UBI:

- rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali consentendo la piena consapevolezza della situazione aziendale in essere;
- assicura un efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni;
- orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali;
- consente di adattare, in maniera coerente, il contesto organizzativo nel quale opera il Gruppo;
- presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli adempimenti in tema di vigilanza prudenziale;
- favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

Alla luce di tali affermazioni, ne discende che il Sistema dei Controlli Interni per il Gruppo UBI:

- assume un rilievo strategico e, più in generale, che la "cultura del controllo" si configura come un elemento ampiamente condiviso, rivestendo una posizione preminente nella scala dei valori del Gruppo UBI e non riguardando esclusivamente le funzioni aziendali di

controllo, ma viceversa coinvolgendo l'intera organizzazione aziendale della Banca e delle Società del Gruppo UBI (es. organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale);

- costituisce elemento essenziale del sistema di governo societario della Banca e delle Società del Gruppo UBI ed assume un ruolo fondamentale nella individuazione, minimizzazione e gestione dei rischi significativi, contribuendo alla protezione degli investimenti degli azionisti e dei beni dell'intero Gruppo UBI nonché alla tutela dei propri clienti e integrità dei mercati in cui opera.

I principi a cui si ispira il Gruppo UBI Banca con riferimento al Sistema dei Controlli Interni sono caratterizzati da un ambito di applicazione esteso a tutte le Società del Gruppo. Tali principi costituiscono gli elementi che guidano la definizione e la realizzazione di tutte le componenti del Sistema dei Controlli Interni. In tale contesto l'applicazione del Sistema dei Controlli Interni da parte di tutte le società del Gruppo si configura come fattore abilitante alla realizzazione di un disegno imprenditoriale unico.

Coerentemente i principi descritti danno rilevanza alla:

- visione integrata in modo da conseguire elevati livelli di efficacia ed efficienza, evitando, nel contempo, sovrapposizioni e/o potenziali lacune nella *control governance*, nel presidio dei rischi e nei processi e metodologie di valutazione, anche ai fini contabili, delle attività aziendali;
- coerenza del processo organizzativo aziendale e di Gruppo che, partendo dalla mission, identifica i valori, definisce gli obiettivi, individua tempestivamente i rischi che ne ostacolano il raggiungimento e attua adeguate misure correttive;
- rispetto dei principi generali di organizzazione che garantiscano la formalizzazione delle funzioni affidate al personale, l'univoca individuazione di compiti e responsabilità e la separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo per la prevenzione di conflitti di interesse;
- conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, prima ancora che per vincolo normativo, quale elemento distintivo e fattore critico di successo per valorizzare il rapporto con la clientela e, in ultima istanza, di creazione di valore per tutti i portatori di interesse;
- rafforzamento della capacità della Banca nel gestire i rischi aziendali in coerenza con il RAF, assicurando la sana e prudente gestione e la stabilità finanziaria.

Con riferimento alla concreta attuazione del Sistema dei Controlli Interni, si precisa che l'attività di controllo non è demandata esclusivamente alle sole funzioni o organi aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi, strutture, livelli gerarchici, personale) nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare e gestire i rischi insiti nelle operazioni poste in essere, secondo differenti livelli di responsabilità.

Tanto premesso, il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo risulta articolato, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, secondo i seguenti livelli di controllo:

- *controlli di linea* (c.d. "*controlli di primo livello*"): diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali controlli sono effettuati dalle stesse strutture operative (ad es. controlli di tipo gerarchico, sistematici ed a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative (ovvero eseguiti nell'ambito del back office) e, quando possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche. Secondo tale configurazione, le strutture operative costituiscono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi, infatti, nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture sono chiamate ad identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi. Inoltre, tali strutture devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi;
- *controlli sui rischi e sulla conformità* (c.d. "*controlli di secondo livello*"): diretti ad assicurare il rispetto dei limiti operativi attribuiti alle diverse funzioni, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Conformemente a quanto richiesto dalla normativa le funzioni responsabili dei controlli di secondo livello sono distinte da quelle produttive. Nello specifico tali funzioni sono:
 - o funzione di controllo dei rischi (Risk Management);
 - o funzione di conformità alle norme (Compliance);

o altre funzioni aziendali di controllo (funzione Antiriciclaggio e funzione di Convalida).

Sono altresì assimilabili alle attività di controllo di secondo livello quelle svolte dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

- *revisione interna* (c.d. “controlli di terzo livello”) – affidata alla Funzione di Internal Audit, volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT audit), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi.

Le prime due tipologie di controllo (primo e secondo livello), oltre che soddisfare le esigenze conoscitive dell’organo con funzione di controllo, sono strettamente funzionali all’esercizio quotidiano delle responsabilità attribuite all’organo con funzione di gestione in materia di controlli interni.

Nello specifico, i responsabili dei controlli di secondo livello hanno il compito di individuare, prevenire e misurare nel continuo le situazioni di rischio mediante l’adozione di idonei modelli valutativi, di contribuire alla definizione di policy di assunzione e gestione dei rischi, anche per quanto concerne i limiti massimi di esposizione agli stessi. Al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione viene fornita adeguata informativa sulla esposizione attuale e prospettica ai rischi, anche tramite l’elaborazione di un apposito tableau de bord utile anche all’azione di monitoraggio e valutazione del Sistema dei controlli interni.

Con specifico riferimento alle funzioni aziendali di controllo di II livello, l’attuale configurazione organizzativa prevede la presenza di un Chief Risk Officer (CRO), ruolo affidato al Dott. Mauro Senati, a diretto riporto del Consiglio di Gestione, le cui strutture comprendono sotto un unico presidio le Aree Credit Risk Management, Capital & Liquidity Risk Management, Risk Governance, che presidia anche la funzione di Convalida Interna, Anti-Money Laundering & Claims e, a diretto riporto del CRO, il Servizio Risk Data Management quale presidio specifico per le tematiche di Data Governance in ambito CRO.

La stessa configurazione organizzativa prevede un’Area Compliance, la cui responsabilità è affidata all’Ing. Maria Martinelli, a diretto riporto del Consiglio di Gestione, articolata in Compliance Banking Services, Compliance Investment and Financial Services, Compliance Governance and other Processes, Compliance ICT Operations e Methodologies, Monitoring and Reporting.

Nell’ambito del [Regolamento Generale Aziendale](#), ai ruoli e alle strutture citate sono attribuite le seguenti funzioni:

- **Chief Risk Officer:** è responsabile della funzione di controllo dei rischi, dell’attuazione delle politiche di governo e del sistema di gestione dei rischi garantendo, nell’esercizio della funzione di controllo, una vista integrata delle diverse rischiosità (di credito, di mercato, operative, di liquidità, di reputazione, di riciclaggio, etc.) agli Organi Sociali. Coordina il processo di definizione e di gestione del Risk Appetite Framework (RAF) al fine di garantire che la propensione al rischio declinata nell’ambito del RAF, le politiche e le modalità di assunzione dei rischi adottate dal Gruppo siano coerenti con il principio di prudenzialità; sempre nell’ambito del processo di definizione e di gestione del RAF, tra l’altro propone i livelli di Risk capacity e Risk tolerance e valida il livello di Risk appetite proposto dal Chief Financial Officer al fine di garantirne la coerenza con il RAF e con adeguati livelli di prudenzialità negli obiettivi di rischio correnti e prospettici; propone l’allocazione del capitale interno per tipologia di rischio, in coerenza con il processo di determinazione del capitale interno (ICAAP); presidia il processo di adeguatezza della liquidità (ILAAP); propone con il Chief Financial Officer la propensione al rischio al Consigliere Delegato, finalizzata alla successiva approvazione da parte degli Organi Aziendali; verifica con il Chief Financial Officer che la propensione al rischio sia coerente con le esigenze aziendali e con le aspettative delle Autorità di Vigilanza. Propone inoltre i limiti di rischio e coordina il processo di consolidamento del documento di propensione al rischio anche ai fini dell’iter autorizzativo interno, verificando anche l’adeguatezza complessiva del RAF. Supporta gli Organi Aziendali e l’Alta Direzione nell’istituzione e nel mantenimento di un efficace ed efficiente Sistema dei Controlli Interni e nella formulazione di proposte di policy di gestione dei rischi e dei limiti, in particolare supporta il Consigliere Delegato, responsabile di promuovere il presidio integrato dei rischi, anche mediante la predisposizione di reporting e comunicazioni periodiche. Assicura all’Organo con funzione di supervisione strategica, anche per il tramite della partecipazione al Comitato per il Controllo Interno e al Comitato Rischi, comunicazione indipendente mediante invio di flussi informativi e con intervento

diretto. Assicura la misurazione e il controllo sull'esposizione di Gruppo alle diverse tipologie di rischio. In tale ambito garantisce il presidio e l'esecuzione delle attività previste in tema di controllo dei rischi, anche per il tramite delle attività svolte dalle proprie strutture. E' responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi; presidia il processo del rating di Gruppo. Garantisce nell'ambito del complessivo processo di gestione dei rischi, il presidio dei controlli di 2° livello di sua competenza connessi con la qualità dei dati e ricopre il ruolo di process owner per i sistemi di misurazione dei rischi e per quelli antiriciclaggio. E' responsabile della definizione e dell'applicazione della metodologia di analisi del rischio informatico unitamente al relativo processo di valutazione e trattamento. Ha la responsabilità di dare pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo (OMR) e di effettuare le verifiche di secondo livello sulle esposizioni creditizie. Presidia il processo di valutazione dell'adeguatezza della dotazione patrimoniale rispetto ai rischi assunti e quello di informativa al pubblico, il processo di valutazione dell'equilibrio strutturale del Gruppo, in termini di liquidità, e il processo di valutazione della liquidità a breve in condizioni di stress e in generale il processo di valutazione dei rischi ai fini del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) utilizzato dalle Autorità di Vigilanza. Definisce il framework di riferimento relativo alle regole di attivazione interna in caso di shortfall di capitale, in coerenza con i principi normativi, come base per la successiva definizione di un capital plan attivato dalle strutture del Chief Financial Officer. Collabora e si coordina con le altre funzioni di controllo allo scopo di sviluppare la condivisione di aspetti operativi e metodologici e le azioni da intraprendere in caso di eventi rilevanti e/o critici al fine di individuare possibili sinergie ed evitare potenziali sovrapposizioni e duplicazioni di attività. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione di una cultura del controllo all'interno del Gruppo. Sovrintende alle attività delle proprie strutture in ambito antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo oltre che in tema di gestione e monitoraggio dei reclami e delle ADR (Alternative Dispute Resolution). Il Chief Risk Officer, sotto la sovrintendenza complessiva dell'Alta Direzione, esercita, per gli ambiti di specifica competenza, la funzione di coordinamento nei confronti delle Società del Gruppo UBI.

- **Compliance:** nell'ambito del Gruppo UBI provvede alla diffusione, presidiandone l'attuazione, delle direttive previste nelle "Politiche di gestione del rischio di non conformità" emanate dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione della Banca rendicontandone agli stessi Organi. Assicura, attraverso la "riconduzione ad unità" dei processi di compliance, direttamente svolti o assegnati ad altre funzioni di controllo e/o Presidi Specialistici, un efficace ed efficiente gestione del rischio di non conformità, secondo un approccio risk based, verificando a tal fine che le procedure interne e l'intero impianto regolamentare siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di ogni norma applicabile alla Banca in relazione a tutte le diverse attività svolte, siano esse di eteroregolamentazione (Leggi, Regolamenti emessi da Organismi di Vigilanza nazionali – Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, nonché internazionali – EBA, Esma, Direttive europee, etc.) che di autoregolamentazione (codici di condotta, policy, regolamenti interni, etc.) e comunicando con gli Organi di Amministrazione e Controllo, in via indipendente, mediante invio di flussi informativi e con partecipazione diretta, laddove opportuna. Coordina le attività svolte dalle strutture della Banca coinvolte nel processo direttamente gestito e i contributi professionali apportati da ciascuna struttura finalizzandoli alla gestione del rischio di non conformità e alla definizione di un "impianto regolamentare ed operativo" adeguato. Fornisce agli amministratori e alle strutture della Banca la propria consulenza/le proprie valutazioni suggerendo le soluzioni organizzative idonee ed efficaci per realizzare le finalità del presidio e del controllo di non conformità. Integra, in un unico quadro sinottico – mappa delle non conformità - e nel correlato Compliance Plan, le evidenze delle aree di miglioramento, rilevate direttamente ovvero dai presidi specialistici o dalle altre funzioni di controllo aziendali incaricate della gestione di specifici processi di compliance e gli interventi risolutivi e di presidio pianificati. Collabora con le funzioni facenti parte del Sistema dei Controlli Interni al fine di garantire la conformità dell'impianto regolamentare, operativo e procedurale posto in essere. Esegue, in via autonoma o con il supporto dei presidi specialistici per gli ambiti regolamentari e operativi direttamente assegnati, ove possibile, le attività di propria competenza per la verifica del livello di efficacia delle procedure di conformità poste in essere. Per gli ambiti regolamentari assegnati ad altre funzioni di controllo aziendali (per es. Antiriciclaggio, Convalida, etc..) la funzione riceve gli esiti delle procedure di conformità dalle stesse poste in essere per la richiesta "riconduzione

ad unità”. Opera con orientamento preventivo al fine di assicurare la sostanziale coerenza normativa dei processi governati dall’azienda e, quindi, l’attivazione di comportamenti corretti da parte di tutti gli operatori, garantendo la tutela degli interessi dei Clienti/investitori e cooperando alla strategia di consolidamento delle relazioni fiduciarie con gli stakeholder di riferimento. Per le società controllate svolge ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo istituendo relazioni dirette con i Responsabili/Referenti locali della compliance, ove presenti, e con le loro rispettive Direzioni Generali. Nei confronti delle Società Controllate che hanno conferito apposita delega, opera in regime di service, assicurando il presidio del rischio di non conformità alle norme. Per svolgere efficacemente i propri compiti, la funzione di conformità alle norme ha accesso a tutte le attività della Banca, centrali e periferiche, ed a qualsiasi informazione a tal fine rilevante, anche attraverso il colloquio diretto con il personale. Collabora e si coordina con le altre funzioni di controllo allo scopo di sviluppare la condivisione di aspetti operativi e metodologici e le azioni da intraprendere in caso di eventi rilevanti e/o critici al fine di individuare possibili sinergie ed evitare potenziali sovrapposizioni e duplicazioni di attività. L’Area Compliance, sotto la sovrintendenza complessiva dell’Alta Direzione, esercita, per gli ambiti di specifica competenza, la funzione di coordinamento nei confronti delle Società del Gruppo.

Si segnala che nel mese di dicembre 2015 gli organi societari hanno approvato la modifica delle “Politiche di gestione del rischio di non conformità”, resasi necessaria a seguito della pubblicazione di una “nota di chiarimenti” da parte della Banca d’Italia relativa alle modalità di adeguamento in materia di controlli interni delle disposizioni di vigilanza emanate con la Circolare 263 e recepite nella Circolare 285 del 17 dicembre 2013: in virtù di tali precisazioni è stata effettuata nel 2016 la completa revisione del modello di compliance di UBI e del Gruppo UBI. In estrema sintesi le modifiche riguardano: (i) la riconfigurazione dei Presidi Specialistici (individuati nel nuovo modello nella “Compliance Fiscale”, “Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro”, “Privacy”); (ii) la riqualificazione dei Presidi Specialistici non più ammissibili, in quanto assegnati al presidio dell’intero processo di compliance e istituiti per normative non primarie (per esempio Segnalazioni di Vigilanza, CSR – informativa non finanziaria, etc.), nel ruolo di “Unità di Supporto”; (iii) l’eliminazione dei Presidi Specialistici individuati in UBIS a presidio della Compliance ICT e la riconduzione alla compliance di Capogruppo degli ambiti assegnati a quest’ultima.

Tali modifiche hanno comportato necessariamente una revisione del modello organizzativo e operativo di compliance che è stata attuata attraverso la modifica dell’assetto organizzativo dell’Area Compliance con decorrenza 30 giugno 2016 e con l’approvazione nel luglio 2016 delle modifiche al “Regolamento di Gruppo per la gestione del processo di conformità”. Gli interventi effettuati hanno avuto l’obiettivo di ricondurre le attività di compliance IT all’interno dell’Area, di migliorare il presidio del rischio di non conformità, di rafforzare i presidi specialistici e di razionalizzare le attività di coordinamento con le altre funzioni di controllo.

Inoltre in coerenza anche con le indicazioni di Banca d’Italia in materia di Sistema dei Controlli Interni relativamente al riporto delle funzioni aziendali di controllo nelle Banche, nel corso del 2016 è stato previsto il riporto diretto del Chief Risk Officer e dell’Area Compliance al Consiglio di Gestione (in precedenza allocate in staff al Consigliere Delegato).

La revisione interna (terzo livello), affidata alla Funzione di Internal Audit di cui al successivo capitolo 15.2 è invece funzionale ad una valutazione indipendente, a supporto del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, volta da un lato, a controllare, in un’ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell’operatività e l’evoluzione dei rischi, e, dall’altro, a valutare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all’attenzione dei citati organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

Con riferimento alle “principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria” ai sensi dell’art. 123 bis comma 2, lettera b) TUF, le stesse sono illustrate nell’allegato 1 alla presente Relazione.

Regolamento del Risk Appetite Framework del Gruppo UBI Banca

Sempre nell’ambito degli adeguamenti richiesti dalle Disposizioni di vigilanza per le Banche in materia di “sistema dei controlli interni” (Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: Titolo IV, Capitolo 3 “Il Sistema dei Controlli Interni”) il Consiglio di Sorveglianza ha approvato,

in data 1 luglio 2014, il “Regolamento del Risk Appetite Framework del Gruppo UBI Banca”, che definisce i principi e le regole del processo di gestione del Risk Appetite Framework descrivendo:

- i principali ruoli e le responsabilità attribuiti alle principali macro strutture coinvolte nell'attività di definizione, attuazione e monitoraggio del RAF;
- i macro processi di formazione e approvazione del RAF, in coerenza con il budget di gruppo e con la definizione degli obiettivi di rischio-rendimento, di monitoraggio, reporting e revisione interna;
- i principali flussi informativi tra le macro strutture di gruppo coinvolte, secondo un modello gestionale coerente con l'operatività e la complessità del Gruppo UBI e sviluppato nel rispetto del principio di proporzionalità definito in base alla dimensione delle esposizioni e alla materialità dei rischi.

In tema di Risk Appetite Framework, il Gruppo UBI si è dotato di un framework di gestione dei rischi coerente con la definizione della normativa e con le strategie del gruppo, che si è evoluto nel corso degli anni in coerenza gli sviluppi della normativa di riferimento. Gli elementi principali del framework attuale riguardano:

- definizione della propensione al rischio;
- definizione delle politiche di governo dei rischi;
- declinazione e governo del RAF nelle società del Gruppo UBI;
- monitoraggio dei rischi correnti e prospettici.

Policy di Gruppo in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni o “whistleblowing”

Il Gruppo dispone di una Policy di Gruppo in materia di Sistemi interni di segnalazione delle violazioni o “whistleblowing”, efficace a partire dal 1 gennaio 2016, con l'obiettivo di fornire al personale delle Società del Gruppo bancario le linee guida da seguire per la segnalazione di atti e fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria, durante lo svolgimento delle proprie mansioni professionali, nell'ottica di contribuire all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'azienda di appartenenza e, di riflesso, nell'interesse dell'intero Gruppo UBI e, più in generale, di tutti gli stakeholder.

Le segnalazioni da parte del personale sono agevolate ed incentivate attraverso l'adozione da parte del Gruppo UBI di misure che garantiscono la riservatezza e confidenzialità delle informazioni trasmesse, la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato nonché la tutela del segnalante da eventuali condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.

15.1 Consigliere esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il Consiglio di Gestione in data 15 aprile 2016, nel rispetto delle vigenti previsioni statutarie, ha attribuito al Consigliere Delegato, Dott. Victor Massiah, le seguenti deleghe in materia di controlli interni:

- promozione del presidio integrato dei rischi;
- facoltà di richiedere alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato di Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o di indagine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Sociale, al Consigliere Delegato è affidato, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione, un ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in stretta cooperazione e intesa con il Direttore Generale, ove nominato, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali di controllo di secondo livello.

A tale scopo, relativamente alle attività di Internal Audit e ad integrazione di quanto rappresentato nelle relazioni trimestrali, il Consigliere Delegato riceve un'informativa periodica in merito alle attività di auditing avviate o concluse nel periodo di riferimento, nonché incontra periodicamente il Chief Audit Executive per l'approfondimento di specifici aspetti, anche con riferimento alle risultanze della citata informativa.

15.2 Responsabile della Funzione di Internal Audit

La mission dell'Internal Audit è declinata nel "Mandato di audit" documento che, coerentemente con le previsioni degli Standard Internazionali per la Pratica Professione dell'Internal Auditing, formalizza i profili dell'attività di internal auditing esplicitandone ambiti di competenza, compiti, indipendenza, autorità, responsabilità ed interazioni con le altre Funzioni aziendali nonché definisce le modalità di approvazione e revisione periodica del Mandato stesso da parte del Consiglio di Sorveglianza. La funzione, facente capo al Chief Audit Executive che dipende e viene nominato dal Consiglio di Sorveglianza, ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico e non è responsabile di alcuna struttura operativa.

Il ruolo di Responsabile della Funzione di Internal Audit è assegnato al dott. Stefano Maria Tortelotti.

In applicazione delle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, il Comitato per la Remunerazione, istituito in seno al Consiglio di Sorveglianza, ha svolto compiti consultivi e di proposta in ordine alla remunerazione del Responsabile della Funzione di Internal Audit e vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dello stesso. In conformità alla regolamentazione di vigilanza e alla disciplina statutaria, il Consiglio di Sorveglianza verifica inoltre che il Chief Audit Executive sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.

La Funzione di Internal Audit effettua attività di audit su UBI Banca, sulle società controllate che hanno delegato alla Banca lo svolgimento della attività di revisione interna e, più in generale, su tutte le società del Gruppo, operando in qualità di capogruppo. In estrema sintesi la funzione di Internal Audit, agisce secondo logiche di terzo livello, fornendo un giudizio, indipendente rispetto alla fase operativa e di controllo di secondo livello, di affidabilità ed efficacia complessive del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, anche con riguardo alla capacità del sistema stesso di individuare errori ed irregolarità, operando sulla base di un piano pluriennale delle attività. Mediante un approccio "process oriented & risk driven", sono state definite le priorità in ottica pluriennale ed è stato derivato il piano annuale delle attività di audit anche in funzione delle dinamiche più significative che connotano il contesto societario.

Il piano delle attività, è annualmente sottoposto agli Organi di Amministrazione e Controllo delle controllate e, a livello consolidato, dagli Organi di Amministrazione e Controllo della capogruppo. Per lo svolgimento delle attività previste da tale piano la funzione di Internal Audit si avvale di risorse interne e, in occasione di interventi di natura straordinaria, dell'apporto di consulenti esterni, il cui impiego è stato garantito anche per l'anno 2016 dallo stanziamento di uno specifico budget.

Lo svolgimento delle diverse attività di audit consente l'apprezzamento della capacità delle Strutture di primo e secondo livello di presidiare adeguatamente i rischi specifici, permettendo quindi di valutare i principali processi aziendali anche nell'ottica di contribuire ad elevare il loro grado di affidabilità e, di conseguenza, del complessivo Sistema dei Controlli Interni. L'approccio metodologico e le modalità di analisi/valutazione delle attività di Internal Audit sono in corso di progressivo adeguamento al framework SREP, in linea con l'impostazione dalla Vigilanza Europea.

Nel corso del 2016, in coerenza con le linee guida definite e con i disposti normativi in materia, la Funzione di Internal Audit ha verificato la regolarità dell'operatività e l'andamento dei rischi ed ha valutato la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni del Gruppo UBI, portando all'attenzione degli Organi Aziendali e dell'Alta Direzione possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione ed alle procedure.

Nello specifico, in considerazione della necessità di supportare lo svolgimento dei compiti attribuiti al Consiglio di Sorveglianza dalle disposizioni normative e regolamentari, oltre che a beneficio del Consiglio di Gestione, ha focalizzato la propria attenzione, in particolar modo,

sui processi “core business”, controlli di secondo livello, aspetti di regulatory, IT Governance, Cyber Security nonché Banca Digitale.

Ha inoltre verificato, tramite specifiche analisi di impianto l’affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Gli esiti degli interventi di audit sono stati oggetto, oltre che di specifica informativa rilasciata alla conclusione dell’attività di analisi ai vertici aziendali e, ove previsto, al Referente Audit della Società interessata, di una rendicontazione periodica a favore dei rispettivi Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle Controllate e cumulativamente rappresentata al Comitato per il Controllo Interno, al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo. Tale rappresentazione fornisce altresì una sintesi delle principali situazioni emerse dalle attività di audit e lo stato di avanzamento degli interventi attivati a sistemazione delle stesse. In caso di eventi di particolare rilevanza ha predisposto tempestivamente adeguata informativa trasmessa agli organi di Amministrazione e di Controllo nonché al Consigliere esecutivo incaricato del sistema di controllo interno.

Infine, si rappresenta che dal mese di marzo 2015 la Funzione di revisione interna ha ottenuto la Certificazione di Qualità da parte di una Società di consulenza in termini di “*generale conformità*”, che corrisponde al massimo livello di giudizio previsto dalla scala dei valori applicati, dell’effettiva applicazione del disegno dell’organizzazione dell’attività di Internal Audit e delle modalità definite per lo svolgimento della stessa, agli Standard per la pratica professionale dell’Internal Auditing e al Codice Etico della Professione in vigore al momento di svolgimento delle attività.

Con decorrenza 30 giugno 2016 la Funzione di revisione interna è stata oggetto di una revisione della struttura organizzativa con l’obiettivo di aumentare la correlazione dei perimetri di attività presidiati dalle diverse strutture sviluppando una vista integrata tra risks to capital, risks to liquidity and funding e rischi non misurabili ed accrescendo la coerenza con le Guidelines EBA.

15.3 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

UBI Banca ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”) conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida delle associazioni di categoria più rappresentative.

Il Modello è rappresentato nel “*Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di UBI Banca*”, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, suddiviso in due parti che contengono:

- nella parte generale, una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà aziendale (sistema di *governance* e assetto organizzativo di UBI Banca);
 - alla struttura del Modello e alla metodologia scelta per la definizione e l’aggiornamento dello stesso;
 - alla individuazione e nomina dell’organismo di vigilanza di UBI Banca, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
 - ai criteri di aggiornamento del Modello;
- nella parte speciale, una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Banca ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
 - ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

Le tipologie di violazioni (reati ed illeciti amministrativi) previsti nella parte speciale del Modello di UBI Banca sono le seguenti:

- reati nei confronti della pubblica amministrazione;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento;
- reati societari, tra i quali è compreso anche il reato di corruzione tra privati (art. 2635 C.C.);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale;
- reato di aggrottaggio e disciplina del "Market Abuse";
- reati transnazionali;
- reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati ambientali;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In applicazione delle modifiche normative introdotte e delle disposizioni di vigilanza per le banche che prevedono compatibilità funzionale tra organi aventi funzioni di controllo e Organismo di vigilanza, gli organi aziendali di UBI Banca hanno deliberato il conferimento dell'incarico della funzione di Organismo di Vigilanza ai componenti del Comitato per il Controllo Interno.

L'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali in merito all'adozione ed efficace attuazione del Modello, alla vigilanza sul suo funzionamento ed alla cura dell'aggiornamento dello stesso. A tal fine sono previste due distinte linee di reporting, la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consigliere Delegato ed il Direttore Generale, la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza.

UBI Banca, in qualità di Capogruppo, informa le società controllate degli indirizzi da essa assunti in relazione alle linee evolutive della normativa in ambito, suggerendo i criteri generali cui le controllate possono uniformarsi.

Un estratto del Modello di UBI Banca denominato "Elementi di sintesi del *Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo di UBI Banca*" è disponibile sul sito internet della Banca.

15.4 Società di revisione

In data 30 aprile 2011 l'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza e con parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile, ha conferito alla società di revisione DELOITTE & TOUCHE Spa, con sede legale in Milano Via Tortona, 25, l'incarico di revisione legale del bilancio individuale di UBI e del bilancio consolidato del Gruppo UBI, di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo UBI, con riferimento agli esercizi dal 2012 al 2020, determinandone il corrispettivo ed i criteri per l'adeguamento dello stesso durante l'incarico.

Deloitte & Touche Spa è iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 03049560166, R.E.A. Milano n. 1720239 ed è associata all'ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili).

15.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Gestione nella seduta del 30 aprile 2007 ha nominato, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, la dott.ssa Elisabetta Stegher Chief Financial Officer e Dirigente

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis TUF avendo riscontrato i requisiti di professionalità richiesti ai sensi di statuto che, oltre alle richieste di onorabilità prescritte dalla vigente normativa per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, prevedono requisiti di professionalità caratterizzata da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa.

Al Dirigente Preposto sono attribuiti i seguenti compiti:

- attestare che gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale corrispondano alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- attestare - congiuntamente al Consigliere Delegato, mediante apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, al bilancio consolidato e alla relazione finanziaria semestrale - l'adeguatezza e l'effettiva applicazione nel relativo periodo delle procedure di cui sopra nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di UBI Banca e del Gruppo.

Il Dirigente Preposto è tenuto altresì a fornire specifica informativa nei confronti del Consigliere Delegato, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza, del Comitato Rischi e del Comitato per il Controllo Interno; al riguardo, deve tra l'altro predisporre periodiche relazioni che consentano agli Organi sociali le valutazioni inerenti l'adeguatezza ed il rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili del Gruppo, verificando altresì la congruità dei poteri e mezzi assegnati al Dirigente Preposto medesimo.

Le attestazioni sottoscritte dal Consigliere Delegato e dal Dirigente Preposto ai sensi dell'art. 154-bis del TUF sono incluse nel fascicolo dei bilanci (una per il bilancio consolidato e una per il bilancio d'esercizio) e rese al pubblico secondo quanto stabilito dal Regolamento Consob (All. 3c-ter del Regolamento Emittenti).

Ai fini della concreta attuazione del dettato normativo, è previsto inoltre che il Dirigente Preposto debba poter:

- accedere direttamente a tutte le informazioni necessarie per la produzione dei dati contabili; il Dirigente potrà accedere a tutte le fonti di informazione della Società, senza necessità di autorizzazioni;
- contare su canali di comunicazione interna che garantiscano una corretta informazione infra-aziendale;
- definire in modo autonomo il proprio ufficio/struttura sia con riferimento al personale, che ai mezzi tecnici (risorse materiali, informatiche, ecc.);
- definire le procedure amministrative e contabili della Società in modo autonomo, potendo disporre anche della collaborazione di tutti gli uffici che partecipano alla filiera della produzione delle informazioni rilevanti;
- disporre di poteri di proposta/valutazione/veto su tutte le procedure "sensibili" adottate all'interno della Società e del Gruppo;
- partecipare alle riunioni consiliari nelle quali sono discussi argomenti di interesse per la funzione del Dirigente;
- disporre di consulenze esterne, laddove particolari esigenze aziendali lo rendano necessario;
- instaurare con gli altri "attori" responsabili del controllo (società di revisione, direttore generale, responsabile del controllo interno, risk manager, compliance officer, ecc.) relazioni e flussi informativi che garantiscano, oltre alla costante mappatura dei rischi e dei processi, un adeguato monitoraggio del corretto funzionamento delle procedure anche per il tramite di appositi momenti di coordinamento con i responsabili delle Funzioni di Controllo aziendali con riguardo, tra l'altro, agli aspetti operativi e metodologici.

Nell'ambito delle previsioni introdotte dalla Legge 262/2005 è stato attivato il Sistema di Governance Amministrativo e Finanziario per le società controllate da UBI Banca che, tra l'altro, disciplina i controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta per gli emittenti quotati.

Detto “Sistema” permette una corretta gestione dei diversi profili di rischio connessi all’informativa finanziaria e prevede un’adeguata dotazione di poteri e mezzi in capo al Dirigente Preposto, mediante un “Sistema di attestazioni a cascata”.

È infatti previsto il medesimo obbligo di attestazione a carico degli Organi Delegati delle società del Gruppo oggetto di consolidamento integrale.

L’attestazione da parte delle società controllate viene portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione nella seduta di approvazione del progetto di bilancio o relazione finanziaria semestrale e viene inoltrata alla Banca precedentemente alla seduta del Consiglio di Gestione che procede all’approvazione del progetto di bilancio individuale della Banca e del bilancio consolidato ovvero della relazione finanziaria semestrale.

Inoltre il sistema di Governance Amministrativo e Finanziario del Gruppo UBI prevede una specifica struttura specialistica in staff al Dirigente Preposto volta al coordinamento complessivo delle attività del Gruppo UBI nonché alla definizione e svolgimento delle verifiche a supporto delle attestazioni.

15.6 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

All’interno del Gruppo UBI Banca - in conformità alle previsioni contenute nelle disposizioni di vigilanza e in diretta continuità con quanto realizzato nel recente passato - opera un *modello di coordinamento e collaborazione tra gli organi aziendali e le funzioni di controllo* articolato in relazione alle seguenti 3 componenti:

- Processi e metodologie;
- Strumenti di coordinamento;
- Flussi informativi.

Il “modello di coordinamento” adottato dal Gruppo si completa attraverso il coordinamento assicurato a livello di gruppo dalla Capogruppo nel quadro della propria attività di direzione e coordinamento.

Per quanto agli strumenti di coordinamento, prevedono la definizione di strumenti finalizzati a favorire un’immediata concretezza e alla semplicità operativa ed organizzativa in modo da favorire la fattiva collaborazione e raccordo tra le funzioni di controllo e tra di esse e gli Organi Aziendali, ferme restando le attribuzioni previste dalla legge e senza alterare, anche nella sostanza, le responsabilità primarie degli organi aziendali sul Sistema dei Controlli Interni.

In particolare gli strumenti definiti a livello di Gruppo sono i seguenti:

- Attività di coordinamento tra le funzioni di controllo;
- Calendario del Sistema dei Controlli Interni (“ICS Calendar”);
- Comitati con ruoli consultivi, informativi e propositivi nell’ambito delle specifiche materie di competenza.

Le attività di coordinamento prevedono tipicamente incontri periodici dei Responsabili delle funzioni aziendali di controllo e il Dirigente Preposto e lo scambio di flussi informativi tra gli stessi.

In coerenza con quanto richiesto dalla normativa, tale coordinamento riguarda tra l’altro la condivisione di aspetti operativi (es. i programmi di attività) e metodologici (es. le modalità di valutazione dei rischi e dei controlli) e delle azioni da intraprendere in caso di eventi rilevanti e/o critici al fine di individuare possibili sinergie ed evitare potenziali sovrapposizioni e duplicazioni di attività.

Di tale attività di coordinamento viene data informativa trimestrale al Comitato per il Controllo Interno a cura del Responsabile della funzione di Internal Audit di Gruppo.

Il calendario del Sistema dei Controlli Interni (“ICS Calendar”) identifica, in coerenza con l’agenda delle riunioni degli Organi Aziendali, le scadenze che prevedono la trattazione, da parte delle Funzioni Aziendali di Controllo e del Dirigente Preposto, di tematiche a cadenza periodica connesse al Sistema dei Controlli Interni (es. piano delle attività, relazioni periodiche, ecc.).

Una serie di attività di coordinamento connesse al Sistema dei Controlli Interni sono assicurate infine dall'ordinario operare dei Comitati con ruoli consultivi, informativi e propositivi nell'ambito delle specifiche materie di competenza della Capogruppo e, laddove presenti, delle società controllate.

I Comitati di UBI Banca con ruoli consultivi, informativi e propositivi nell'ambito delle specifiche materie di competenza sono:

- Comitato di Direzione;
- Comitato Crediti;
- Comitato ALCO (Asset & Liability Committee);
- Comitato Finanza;
- Comitato Risk Management;
- Comitato Rischi Operativi.

Tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attualmente, a beneficio del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione e dell'Alta Direzione viene fornita a cura del Chief Risk Officer una sintesi integrata dei rischi ritenuti "rilevanti" individuati dalle funzioni di controllo di II livello preposte al loro monitoraggio mediante uno strumento di reportistica integrata – lo SREP Dashboard - nell'ambito della più ampia finalità del Report di rappresentare un'autovalutazione della situazione del Gruppo UBI rispetto alle indicazioni riportate nelle linee guida dell'European Banking Authority (EBA) riferite al Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) e a quelle presenti nelle "SREP Decision" annuali relative al Gruppo UBI. Lo SREP Dashboard costituisce anche uno strumento di sintesi dell'attività di coordinamento tra le funzioni di controllo di II livello.

16) Interessi dei Consiglieri e operazioni con parti correlate

Le operazioni con gli esponenti aziendali, con gli esponenti di società del Gruppo e con le imprese da questi controllate – tutti soggetti qualificabili come parti correlate – sono regolate a condizioni di mercato e per le operazioni riferibili agli esponenti bancari, viene puntualmente osservato il disposto dell'art. 136 TUB.

In merito sono state attivate idonee procedure informatiche che, partendo dalle dichiarazioni rilasciate dagli esponenti aziendali, permettono di identificare in via preventiva la potenziale assunzione di una obbligazione diretta o indiretta dell'esponente e conseguentemente di assoggettare l'operazione alla procedura prevista dal citato art. 136 TUB.

La Banca pone particolare attenzione in occasione del compimento di operazioni con parti correlate, rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

In merito si segnala che la Consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 - successivamente modificata con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 - ha approvato un Regolamento recante disposizioni in materia. In particolare la nuova normativa disciplina la procedura da seguire per l'approvazione delle operazioni poste in essere dalle società quotate e dagli emittenti azioni diffuse con i soggetti in potenziale conflitto d'interesse, tra cui azionisti di riferimento o di controllo, componenti organi amministrativi e di controllo e alti dirigenti, inclusi i loro stretti familiari.

I punti cardine del nuovo regolamento sono:

- a) il rafforzamento del ruolo dei consiglieri indipendenti in tutte le fasi del processo decisionale relativo alle operazioni con parti correlate;
- b) il regime di trasparenza;
- c) l'introduzione di un'articolata disciplina di corporate governance contenente regole volte ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (un regime ad hoc è previsto per le società che adottano il modello dualistico).

Nell'ambito del Gruppo UBI la disciplina in esame si applica a UBI Banca in qualità di emittente azioni quotate.

In relazione a quanto precede, i competenti organi hanno approvato, nei termini previsti dalla vigente normativa un Regolamento che disciplina le operazioni con parti correlate, disponibile sul sito della Banca (Sezione Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza) e sono stati definiti processi interni idonei a garantire il rispetto delle nuove disposizioni emanate.

In attuazione dell'articolo 53, commi 4 e seguenti del TUB e della Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, la Banca d'Italia in data 12 dicembre 2011 ha emanato nuove Disposizioni riguardanti la disciplina di vigilanza delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario (nel cui ambito rientrano, fra gli altri, gli esponenti di UBI Banca e di tutte le banche del Gruppo UBI, oltre agli esponenti di UBI Leasing e Prestitalia, nonché i soggetti che a tali esponenti risultano connessi secondo la definizione data dalla disciplina).

Scopo preminente della disciplina è contenere il rischio che la prossimità di taluni "Soggetti Collegati" ai centri decisionali della Banca possa pregiudicare l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti o ad altre transazioni che comunque riguardino questi soggetti; a presidio di tali rischi, il Gruppo UBI, nel rispetto delle disposizioni di Banca d'Italia:

- monitora e assicura il rispetto degli specifici limiti prudenziali posti dalla normativa di vigilanza alle attività di rischio assunte verso soggetti collegati dalla Capogruppo e dalle controllate; in merito è stata approvata, secondo le modalità previste dalle citate disposizioni Banca d'Italia, una specifica "policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati" che viene allegata alla presente Relazione (Allegato 2);
- si è dotato di apposite procedure deliberative che garantiscono l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati, prevenendo eventuali abusi che possono essere insiti nelle operazioni in potenziale conflitto d'interesse effettuate con dette controparti; tali procedure sono state recepite in apposito Regolamento, applicabile a tutte le società del Gruppo UBI e disponibile sul sito della Banca (Sezione Corporate Governance/Consiglio di Sorveglianza).

In linea generale in analogia a quanto previsto per i componenti del Consiglio di Gestione dall'art. 2391 C.C., è previsto a livello statutario che anche i componenti del Consiglio di Sorveglianza debbano riferire di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo UBI, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile in materia.

In relazione alle disposizioni normative vigenti emanate in attuazione della Direttiva "MiFID" 2004/39/CE, è stata approvata una "policy interna di gestione delle operazioni personali" che disciplina dettagliatamente gli obblighi in materia di operazioni personali su strumenti finanziari facenti carico a tutti i Soggetti Rilevanti, così come identificati nella sopra citata disciplina.

17) Trattamento delle informazioni societarie

Al fine di assicurare un'appropriata gestione di informazioni riservate e di informazioni privilegiate (queste ultime come definite dal Regolamento UE n. 596/2014), il Consiglio di Gestione ha approvato la procedura di gestione delle informazioni privilegiate - anche nella fase di formazione delle stesse, attraverso la definizione di misure che consentano di mantenere la riservatezza di dette informazioni - e della relativa comunicazione al pubblico nonché di istituzione del Registro delle persone con accesso ad informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 18 del Regolamento.

In particolare, tale procedura disciplina le modalità di gestione delle informazioni privilegiate che riguardano direttamente o indirettamente la Banca delineando compiti e responsabilità di

ciascuna struttura delle Società del Gruppo affinché la Banca possa adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

18) Rapporti con gli azionisti

UBI Banca riserva particolare attenzione alla gestione continuativa dei rapporti con i Soci e con la comunità Finanziaria nazionale e internazionale, nonché a garantire la sistematica diffusione di un'informazione qualificata, esauriente e tempestiva su attività, risultati e strategie del Gruppo UBI.

A tal fine sono operativi il "Servizio Affari Societari" (Responsabile avv. Alessio Lavieri) dedicato agli azionisti retail e l'"Area Investor e Media Relations" (Responsabile dott.ssa Laura Ferraris), che si occupa delle relazioni con operatori istituzionali e con il mondo dei Media, nonché di Eventi e Sponsorizzazioni. Le informazioni che rivestono rilievo per azionisti e media sono inoltre messe a disposizione in specifiche sezioni dedicate del sito istituzionale del Gruppo UBI (www.ubibanca.it).

Il Servizio Affari Societari, facente parte dell'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities, cura i rapporti con gli Azionisti e coordina i lavori preparatori dell'Assemblea dei Soci della Banca gestendo tutte le attività connesse.

Investor e Media Relations è un'Area collocata a diretto riporto del Consigliere Delegato. La struttura è responsabile dell'interazione con i mercati finanziari nazionali e internazionali. Il Gruppo UBI è attivamente seguito da 22 case di brokeraggio e nel corso del 2016 sono stati incontrati circa 400 investitori istituzionali (equity e debito) in incontri one-on-one o in group meetings, mentre la partecipazione a diverse conference internazionali ha consentito un'ulteriore diffusione dell'informazione ad ampie platee. Investor e Media Relations si occupa inoltre della gestione dei rapporti con i media, sia tradizionali che digitali, della programmazione e realizzazione degli eventi istituzionali di UBI Banca, delle sponsorizzazioni del gruppo oltre che del coordinamento e del supporto alle attività di comunicazione delle società del Gruppo. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Area Investor e Media Relations gestisce e supervisiona il sito istituzionale del Gruppo, www.ubibanca.it, nel suo insieme, con diretta responsabilità per le sezioni Investor Relations e Sala Stampa.

19) Assemblee (ex art. 123 bis, comma 2, lett. c), TUF)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma dello Statuto in tema di remunerazione individuale del personale più rilevante e dall'articolo 37 dello Statuto in tema di elezione del Consiglio di Sorveglianza.

Ai sensi di Statuto l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo quanto previsto all'articolo 36; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'articolo 37. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;
- b) approva:
 - le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e

- dei Consiglieri di Gestione;
- i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;
 - i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - su proposta del Consiglio di Sorveglianza, un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente;
- c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies C.C., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;
- d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies C.C.;
- e) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;
- f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;
- g) approva e modifica il Regolamento Assembleare;
- h) nomina il Collegio dei Proviviri;
- i) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dallo Statuto, l'operazione non potrà essere eseguita qualora sia presente in Assemblea un numero di soci non correlati rappresentante almeno il 5% del capitale sociale e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.

Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza in materia creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, quinto comma dello Statuto.

L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dallo Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 151-bis del TUF, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.

In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.

La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta di Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della

comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.

L'Assemblea è validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei Soci legittimati ad intervenire, la possibilità per essi di assistere ai lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente previsto dall'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza. Il Consiglio di Gestione, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, individua di volta in volta per ogni convocazione le sedi collegate mediante l'utilizzo di sistemi a distanza, in particolare tenuto conto della composizione della compagine societaria. Il Regolamento Assembleare stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 10 dello Statuto.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

E' facoltà del Consiglio di Gestione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma, C.C., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

L'Assemblea si riunisce alternativamente, nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o provincia, di Brescia.

Per quanto poi riguarda il funzionamento delle Assemblee, la Banca ha adottato, con apposita delibera assembleare, un Regolamento volto a disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea, disciplinando in particolare le modalità di intervento alla discussione e di replica da parte degli aventi diritto.

Tale Regolamento è stato pubblicato sul sito internet della Banca nella sezione Soci.

Nel corso del 2016 l'Assemblea dei Soci si è riunita due volte:

- il 2 aprile 2016 – in sede ordinaria (presenti n. 8 Consiglieri di Gestione su n. 9 e n. 21 Consiglieri di Sorveglianza su n. 23)
- il 14 ottobre 2016 – in sede straordinaria (presenti tutti i Consiglieri di Gestione e n. 11 Consiglieri di Sorveglianza su n. 15).

I mercati azionari nel 2016 hanno evidenziato una forte volatilità: a livello mondiale, ad una prima fase negativa legata alla crisi cinese, alla discesa dei prezzi del petrolio ed ai timori relativi alla Brexit, è seguito un significativo rally che ha permesso di recuperare le perdite

della prima metà dell'anno. Al contrario, i listini italiani hanno risentito del trend negativo del settore bancario trainato al ribasso dalle problematiche che hanno coinvolto diversi Istituti di credito domestici.

Il titolo UBI Banca ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 dicembre 2016 registrando un prezzo ufficiale pari a 2,607 euro (-58,3% rispetto a dodici mesi prima). Nel corso dell'anno il prezzo minimo e il prezzo massimo registrati durante le negoziazioni sono stati rispettivamente 1,903 e 6,150 euro.

A fine anno la capitalizzazione di Borsa (calcolata sul prezzo ufficiale) si era attestata a 2,5 miliardi, dai 5,6 miliardi del dicembre 2015, posizionando UBI Banca al 3° posto¹ tra i Gruppi bancari commerciali italiani quotati (al 5° posto tra tutti i Gruppi bancari italiani quotati).

A livello europeo, nella classifica stilata dall'ABI nello European Banking Report pubblicato a dicembre 2016 – comprendente i Paesi dell'Unione Monetaria più la Svizzera – il Gruppo UBI Banca si collocava fra le prime 50 istituzioni per capitalizzazione.

¹ Al 30 dicembre 2016 il Gruppo Monte dei Paschi di Siena risultava sospeso dalle contrattazioni e quindi la relativa capitalizzazione azzerata, mentre il Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano quotavano ancora come due entità distinte.

Allegato A

Cariche rivestite dai membri del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri(*), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
MOLTRASIO Andrea	Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Icro Didonè Spa - Clinica Castelli Spa Consigliere: - Icro Coatings Spa - Associazione Bancaria Italiana - Fondazione Banca Popolare di Bergamo Onlus - Associazione BergamoScienza
CERA Mario	Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza	= =
GUSSALLI BERETTA Pietro	Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza	Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato: - Beretta Holding S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione : - Benelli U.S.A. Corp. - Humbert CTTS s.a.s. - Beretta-Benelli Iberica S.A. Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione : - Beretta U.S.A. Corp. Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato: - Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A. - Benelli Armi S.p.A. Consigliere Delegato: - Arce Gestioni S.p.A. Consigliere: - Lucchini RS S.p.A. - LLC Russian Eagle
SANTUS Armando	Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza	= =
BAZOLI Francesca	Consigliere di Sorveglianza	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Alba S.p.A. (*) Consigliere: - Editoriale Bresciana S.p.A.
BELLINI CAVALETTI Letizia	Consigliere di Sorveglianza	= =
CAMADINI Pierpaolo	Consigliere di Sorveglianza	Consigliere: - Finanziaria di Valle Camonica Spa - Gold Line Spa - Editoriale Bresciana Spa - ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop.
DEL BOCA Alessandra	Consigliere di Sorveglianza	= =
FIORI Giovanni	Consigliere di Sorveglianza	Presidente del Collegio Sindacale: - Italconsult S.p.A. - Gamenet S.p.A. - AskaneWS S.p.A. - Cinecittà Studio S.p.A.
GIANGUALANO Patrizia Michela	Consigliere di Sorveglianza	= =
GIANNOTTI Paola	Consigliere di Sorveglianza	= =

Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
GUERINI Lorenzo Renato	Consigliere di Sorveglianza	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - 035 Investimenti Spa - Quenza Srl
LUCCHINI Giuseppe	Consigliere di Sorveglianza	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Sinpar Spa - Lucchini RS S.p.A.
PIVATO Sergio	Consigliere di Sorveglianza	Presidente del Collegio Sindacale: - SMA Spa Sindaco Effettivo: - Brembo Spa (*) - Auchan Spa

Cariche rivestite dai membri del Consiglio di Gestione di UBI Banca in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri (*), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

(**) Società appartenenti al Gruppo UBI Banca

Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
BRICHETTO ARNABOLDI Letizia Maria	Presidente del Consiglio di Gestione	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Fondazione E4Impact Amministratore Delegato: - Securfin Holdings S.p.A. Consigliere: - AON Italia srl
PIZZINI Flavio	Vice Presidente del Consiglio di Gestione	Presidente del Consiglio di Amministrazione: - Fondazione Borghesi Buroni Presidente del Consiglio di Amministrazione: - UBI Sistemi e Servizi Scpa (**) Consigliere di Amministrazione: - Immobiliare Due Febbraio Srl - Fondazione Lambriana Presidente del Collegio Sindacale: - Impresa Tecnoeditoriale Lombarda Srl - Fondazione Opere Sociali - Fondazione Housing Sociale - Fondazione EBIS - Brevivet S.p.A. - Fondazione Achille e Giulia Boroli Revisore Unico: - Novaradio Srl Liquidatore: - Bosa Srl in liquidazione Membro del Collegio dei Revisori: - Fondazione E4Impact
MASSIAH Victor	Consigliere Delegato/Direttore Generale	Consigliere di Amministrazione: - Associazione Bancaria Italiana - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Schema Volontario - Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza
FIDANZA Silvia	Consigliere di Gestione	Procuratore Speciale: - Condor Trade Srl Presidente del Consiglio di Sorveglianza: - Befado S.p. z.o.o. (Polonia)
RANICA OSVALDO	Consigliere di Gestione	Presidente: - ABI-Commissione Regionale Lombardia Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - UBI Leasing SpA (**) Consigliere di Amministrazione: - Fondazione Unione di Banche Italiane per Varese Onlus

Nome	Carica ricoperta nell'Emittente	Cariche ricoperte in altre società quotate o bancarie, finanziarie e assicurative o di rilevanti dimensioni
		Direttore Generale: - Banca Popolare di Bergamo SpA (**)
SONNINO Elvio	Consigliere di Gestione / Vice Direttore Generale Vicario	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: - IW Bank Spa (**) Consigliere Delegato: UBI Sistemi e Servizi SCpA (**) Consigliere: - UBI Academy SCRL (**) - UBI Banca International Sa (**) - Associazione Bancaria Italiana
STEGHER Elisabetta	Consigliere di Gestione/Chief Finacial Officer	= =

TABELLE DI SINTESI

TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (al 31 dicembre 2016)

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

	N. azioni	% rispetto al capitale sociale	Quotato (indicare i mercati) / non quotato	Diritti ed obblighi
Azioni ordinarie	976.300.395	100 %	Milano – FTSE MIB	
Azioni a voto multiplo	==	==	==	
Azioni con diritto di voto limitato	= =	= =	= =	
Azioni prive del diritto di voto	= =	= =	= =	
Altro	==	==	==	

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE (*)

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante (**)
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (dichiarazione 22 novembre 2016)	Si	5,910%	5,910%
Fondazione Banca del Monte di Lombardia (dichiarazione 24 novembre 2016)	Si	5,208%	5,208%
Silchester International Investor Llp (dichiarazione 4 novembre 2015)	No	5,123%	5,123%

(*) Fonte: comunicazioni effettuate ai sensi dell'art 120 del TUF.

(**) Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, sino al 26 marzo 2017 nessun soggetto avente diritto di voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5% del capitale sociale avente diritto al voto (le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono computate ai fini del limite).

**TABELLA 2: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (nominato da Assemblea dei Soci in data 2 aprile 2016 per il triennio 2016/2017/2018)
E COMITATI (nominati da Consiglio di Sorveglianza in data 13 aprile 2016)**

Consiglio di Sorveglianza											Comitato Nomine		Comitato per la Remunerazione		Comitato per il Controllo Interno		Comitato Rischi		Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data prima nomina	In carica da	In carica fino al	Lista (*)	Indipendenti da Codice di Autodisciplina	Consiglio di Sorveglianza (****)	Consiglio di Gestione (****)	N. incarichi (**)	(***)	(****)	(***)	(****)	(***)	(****)	(***)	(****)	(***)	(****)
Presidente	MOLTRASIO ANDREA	1956	da 1/04/2007 a 24/04/2010 da 20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2019	M		25/25		6	p	8/8								
Vice Presidente Vicario	CERA MARIO	1953	20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2019	M		25/25		= =	M	6/8	M	15/15 (3)						
Vice Presidente	GUSSALLI BERETTA PIETRO	1962	da 1/04/2007 a 20/04/2013	2/04/2016 (nominato VP il 14/4/2016)	Assemblea 2019	M		17/19		10	M	4/6 (1)								
Vice Presidente	SANTUS ARMANDO	1969	28/04/2012	2/04/2016 (nominato VP il 14/4/2016)	Assemblea 2019	M	X	24/25		= =	M	1/2 (2)	M	2/2 (2)					P	11/11 (5)
Consigliere	BAZOLI FRANCESCA	1968	2/04/2016	2/04/2016	Assemblea 2019	M	X	19/19		2						M	10/10 (1)			
Consigliere	BELLINI CAVALLETTI LETIZIA	1962	20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2016	M	X	25/25		= =									M	11/11 (1)
Consigliere	CAMADINI PIERPAOLO	1963	20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2019	M	X	25/25	20/36(§)	4				M	26/26					
Consigliere	DEL BOCA ALESSANDRA	1947	20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2019	M	X	25/25		= =			P	15/15 (4)						
Consigliere	FIORI GIOVANNI (*)	1961	2/04/2016	2/04/2016	Assemblea 2019	m	X	18/19	7/29(§)	4	M	6/6 (1)		P	17/17					
Consigliere	GIANGUALANO PATRIZIA MICHELA	1959	2/04/2016	2/04/2016	Assemblea 2019	m	X	18/19	16/29(§)	= =			M	13/13 (1)	M	17/17	M	10/10 (1)		

Segue TABELLA 2: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E COMITATI

Consiglio di Sorveglianza											Comitato Nomine		Comitato per la Remunerazione		Comitato per il Controllo Interno		Comitato Rischi		Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data prima nomina	In carica da	In carica fino al	Lista (*)	Indipendenti da Codice di Autodisciplina	Consiglio di Sorveglianza (****)	Consiglio di Gestione (****)	N. incarichi (**)	(***)	(****)	(***)	(****)	(***)	(****)	(***)	(****)	(***)	(****)
Consigliere	GIANNOTTI PAOLA	1962	2/04/2016	2/04/2016	Assemblea 2019	m	X	17/19		= =							P	10/10 (5)	M	11/11 (1)
Consigliere	GUERINI LORENZO RENATO (*)	1949	20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2019	M	X	25/25	11/29(§)	2					M	16/17	M	14/14 (3)		
Consigliere	LUCCHINI GIUSEPPE	1952	da 1/04/2007 a 20/04/2013	2/04/2016	Assemblea 2019	M	X	18/19		2										
Consigliere	PIVATO SERGIO (*)	1945	1/04/2007	2/04/2016	Assemblea 2019	M		23/25	7/36(§)	3					M	24/26				

CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA CESSATO DURANTE L'ESERCIZIO 2016 PER DIMISSIONI

Consigliere	GOLA GIAN LUIGI (*)	1964	20/04/2013	2/04/2016	22/12/2016	M	X	24/24	1/7(§)	n.a.	M	6/6 (6)			M	8/9	M	10/10 (6)		
-------------	---------------------	------	------------	-----------	------------	---	---	-------	--------	------	---	---------	--	--	---	-----	---	-----------	--	--

CONSIGLIERI DI Sorveglianza CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO 2016 PER SCADENZA MANDATO CON ASSEMBLEA 2 APRILE 2016

Consiglio di Sorveglianza											Comitato Nomine		Comitato per la Remunerazione		Comitato per il Controllo Interno		Comitato Rischi		Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data prima nomina	In carica da	In carica fino al	Lista (****)	Indipendenti da Codice di Autodisciplina	Consiglio di Sorveglianza (****)	Consiglio di Gestione (****)	N. incarichi (**)	(***)	(****)	(***)	(****)	(***)	(****)	(***)	(****)	(***)	(****)
Vice Presidente	FOLONARI ALBERTO	1937	5/5/2007 (nominato VP il 10/5/2007)	20/04/2013 (nominato VP il 23/4/2013)	2/04/2016	M/CDS	X	3/6		n.a.	M	2/2								
Consigliere	AGLIARDI DORINO MARIO (*)	1954	20/04/2013	20/04/2013	2/04/2016	m	X	6/6		n.a.						M	4/4			
Consigliere	BARDONI ANTONELLA	1963	20/04/2013	20/04/2013	2/04/2016	M/CDS	X	6/6		n.a.								M	3/3	
Consigliere	BROGI MARINA	1967	20/04/2013	20/04/2013	2/04/2016	M/CDS	X	5/6		n.a.			M	2/2		M	4/4			
Consigliere	CIVIDINI LUCA VITTORIO	1961	20/04/2013	20/04/2013	2/04/2016	m	X	6/6		n.a.										
Consigliere	FAIA ESTER	1973	20/04/2013	20/04/2013	2/04/2016	M/CDS	X	6/6		n.a.										
Consigliere	GALLARATI MARCO GIACINTO	1963	20/04/2013	20/04/2013	2/04/2016	m	X	6/6		n.a.								P	3/3	
Consigliere	GARAVAGLIA CARLO (*)	1943	1/04/2007	20/04/2013	2/04/2016	M/CDS	X	5/6		n.a.				M	8/9					
Consigliere Segretario	GUSMINI ALFREDO (*)	1944	24/04/2010	20/04/2013	2/04/2016	M/CDS	X	6/6	4/7(S)	n.a.				M	9/9					
Consigliere	MANZONI FEDERICO (*)	1949	1/04/2007	20/04/2013	2/04/2016	M/CDS	X	6/6		n.a.						M	4/4			
Consigliere	MAZZOLENI MARIO	1943	1/04/2007	20/04/2013	2/04/2016	M/CDS	X	6/6		n.a.	M	2/2								
Consigliere	MINELLI ENRICO	1965	28/04/2012	20/04/2013	2/04/2016	M/CDS	X	6/6		n.a.	M	2/2						M	3/3	
Consigliere	RESTI ANDREA CESARE	1965	20/04/2013	20/04/2013	2/04/2016	m	X	6/6		n.a.			M	2/2						
Consigliere	ZUCCHI MAURIZIO	1954	20/04/2013	20/04/2013	2/04/2016	m	X	6/6		n.a.										

Numero riunioni svolte durante l'esercizio 2016	Consiglio di Sorveglianza: 25	Comitato Nomine: 8	Comitato per la Remunerazione: 15	Comitato per il Controllo Interno: 26(a)	Comitato Rischi: 14	Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati: 14
--	-------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--	---------------------	---

I componenti del Comitato per il Controllo Interno sono anche componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 di UBI Banca, che nell'anno 2016 si è riunito 6 volte.

NOTE

- 1) Membro dal 13/4/2016
- 2) Membro sino al 2/4/2016
- 3) Presidente sino al 2/4/2016; Membro dal 13/4/2016
- 4) Membro sino al 2/4/2016 – Presidente dal 13/4/2016
- 5) Presidente dal 13/4/2016
- 6) Membro da 13/4/2016 al 22/12/2016

(°) Iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

(§) Quale membro del Comitato Controllo Interno.

(*) I Consiglieri indicati con la lettera “M” erano presenti nella lista risultata seconda classificata nel corso dell'Assemblea del 2 aprile 2016 e sono stati nominati, quanto ai Consiglieri Moltrasio, Cera e Santus mediante il meccanismo di voto di lista indicato nello Statuto e, quanto ai residui Consiglieri, con delibera dell'Assemblea adottata a maggioranza sempre in data 2 aprile 2016.

I Consiglieri indicati con la lettera “m” sono stati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti nell'assemblea del 2 aprile 2016.

(**) Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (cfr Allegato A).

(***) In questa colonna è indicata la qualifica del Consigliere di Sorveglianza all'interno del Comitato (“P” Presidente; “M” Membro).

(****) In questa colonna è indicato il numero delle riunioni cui ha partecipato l'esponente rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare.

(*****) Indicato “M/CDS” o “m” a seconda che il Consigliere sia stato tratto dalla “lista della maggioranza presentata dal Consiglio di Sorveglianza(M/CDS)” o dalla “lista di minoranza (m)”.

TABELLA 3 CONSIGLIO DI GESTIONE (nominati da Consiglio di Sorveglianza in data 14 aprile 2016)

Carica	Componenti	Anno di nascita	Data prima nomina	In carica dal	In carica fino a	Indipendenti (ai sensi dell'art. 147 quater TUF) (**)	Esecutivi	Partecipazione alle riunioni del Consiglio di Gestione (***)	Numero altri incarichi (****)
Presidente	BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA MARIA	1949	14/4/2016	14/4/2016	(*)		X	29/29	3
Vice Presidente	PIZZINI FLAVIO	1955	2/04/2007	14/4/2016	(*)		X	36/36	13
Consigliere Delegato/Direttore Generale	MASSIAH VICTOR (1)	1959	27/11/2008 (nominato Consigliere Delegato il 27/11/2008 con effetti da 1/12/2008)	14/04/2016 (nominato Consigliere Delegato il 15/4/2016)	(*)		X	36/36	4
Consigliere	FIDANZA SILVIA	1974	23/04/2013	14/4/2016	(*)	X		36/36	2
Consigliere	RANICA OSVALDO	1952	14/4/2016	14/4/2016	(*)		X	29/29	4
Consigliere/Vice Direttore Generale Vicario	SONNINO ELVIO	1960	23/04/2013	14/4/2016	(*)		X	36/36	5
Consigliere/Chief Financial Officer	STEGHER ELISABETTA	1967	14/4/2016	14/4/2016	(*)		X	26/29	=

CONSIGLIERI DI GESTIONE CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO 2016 PER SCADENZA MANDATO

Presidente	POLOTTI FRANCO	1954	10/05/2008	23/04/2013 (nominato Presidente il 23/4/2013)	14/4/2016		X	7/7	n.a.
Vice Presidente	FRIGERI GIORGIO	1941	2/04/2007	23/04/2013 (nominato Vice Presidente il 23/4/2013)	14/4/2016		X	7/7	n.a.
Consigliere	GATTINONI LUCIANA	1950	23/04/2013	23/04/2013	14/4/2016		X	7/7	n.a.
Consigliere	LUCCHINI ITALO	1943	23/04/2013	23/04/2013	14/4/2016	X		7/7	n.a.
Consigliere/Vice Direttore Generale	MEDDA ETTORE GIUSEPPE	1953	14/07/2015	14/07/2015	14/4/2016		X	7/7	n.a.

Nel 2016 si sono svolte n. 36 riunioni di Consiglio di Gestione.

NOTE

(1) Chief Executive Officer al quale è stato affidato l'incarico di cui all'art. 35 dello Statuto Sociale in tema di controlli interni.

* I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi (2016-2017-2018) e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di gestione ai sensi dell'art. 38, lett. a) dello Statuto e sono rieleggibili.

** Non viene richiesto ai componenti il Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, anche alla luce della scelta effettuata da UBI Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice – per i quali tali requisiti sono richiesti – nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

*** In questa colonna è indicato il numero delle riunioni cui ha partecipato l'esponente rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare.

**** Numero di incarichi di amministrazione o controllo ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione gli incarichi sono indicati per esteso (Allegato A).

Allegato 1

Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

1) Premessa

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria del Gruppo UBI Banca è costituito dall'insieme delle regole e delle procedure aziendali, adottate dalle diverse unità operative aziendali, finalizzate a garantire l'attendibilità, l'accuratezza e la tempestività dell'informativa finanziaria.

Al riguardo va richiamato che, la Legge 262 del 28 dicembre 2005 (e successive modifiche) "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" con l'inserimento nel TUF dell'art. 154 bis, ha introdotto nell'organizzazione aziendale delle società quotate in Italia, la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito anche semplicemente "Dirigente Preposto") a cui è affidata la responsabilità di predisporre la redazione della documentazione contabile dell'impresa.

Il Gruppo UBI ha risposto alle disposizioni legislative, aventi l'obiettivo di potenziare il sistema dei controlli interni in relazione alla comunicazione finanziaria prodotta dagli emittenti quotati, adottando un impianto organizzativo e metodologico (modello di governance amministrativo-finanziaria) che, inserito in un contesto di compliance integrata, consente di regolare in via continuativa le attività inerenti alla verifica del livello di adeguatezza ed effettiva applicazione dei presidi relativi al rischio di informativa finanziaria e, conseguentemente, effettuare una corretta valutazione del sistema di controllo interno di riferimento.

Il modello sviluppato è stato approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza rispettivamente in data 15 gennaio 2008 e 6 febbraio 2008, quindi formalizzato in uno specifico Regolamento Aziendale, emanato con il Comunicato di Gruppo n. 166 dell'8 agosto 2008. Tale Comunicato di Gruppo comprende anche il "Manuale metodologico per il presidio del rischio di informativa finanziaria di cui alla Legge 262/2005", il cui aggiornamento più recente è stato approvato dal Consiglio di Gestione del 15 dicembre 2015, con l'obiettivo di massimizzare ulteriormente l'efficacia delle attività di verifica condotte dal Dirigente Preposto sulle aree ritenute maggiormente critiche in ragione della rischiosità assegnata ai diversi processi rilevanti ai sensi della Legge 262/2005 (c.d. approccio "Risk driven").

Il modello metodologico adottato, la cui efficacia è oggetto di costante monitoraggio, è ispirato ai principali framework di riferimento riconosciuti a livello nazionale ed internazionale in tema di Sistemi di Controllo Interno sul Financial Reporting, quali il COSO Framework² ed il COBIT Framework³, e comprende diversi ambiti, dettagliatamente descritti nel paragrafo seguente.

2) Descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Il sistema dei controlli relativi all'informativa finanziaria pone le sue fondamenta su tre pilastri:

- presenza di un adeguato sistema di controlli interni a livello societario funzionale a ridurre i rischi di errori e comportamenti non corretti ai fini dell'informativa contabile e finanziaria, attraverso la verifica in via continuativa della presenza di adeguati sistemi di governance e standard comportamentali, adeguati processi di gestione del rischio, efficaci strutture

² COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) è un'organizzazione privata volontaria volta al miglioramento della qualità del financial reporting attraverso l'utilizzo di principi etici nel business, di controlli interni efficaci e di un adeguato sistema di corporate governance.

³ Il COBIT (Control Objectives for IT and related technology Framework) è stato predisposto dall'IT Governance Institute, organismo statunitense che ha l'obiettivo di definire e migliorare gli standard aziendali nel settore IT. In particolare il Gruppo UBI ha adottato il Framework IT Control Objectives for Sarbanes Oxley, definito specificatamente a presidio dell'informativa finanziaria.

organizzative, chiari sistemi di delega e adeguato sistema informativo e di comunicazione. La verifica a livello societario, condotta dall'Area Audit Governance & Methodologies di Capogruppo, viene svolta utilizzando un apposito strumento denominato "Company Level Control ("CLC") Assessment", che si basa sulla valutazione qualitativa di una serie di fattori di rischio considerati essenziali per ritenere solido ed affidabile un sistema di governance amministrativo finanziario;

- sviluppo, mantenimento e formalizzazione di adeguati processi di controllo sulla produzione dell'informativa contabile e finanziaria e successiva verifica annuale della loro adeguatezza ed effettiva applicazione; in tale ambito sono comprese le procedure amministrative e contabili che garantiscono la ragionevole certezza sull'attendibilità dell'informativa finanziaria, siano esse relative ai processi di financial reporting in senso stretto, siano esse relative ai processi di business e di supporto considerati comunque significativi ai sensi dell'informativa finanziaria;
- sviluppo di controlli sul governo dell'infrastruttura tecnologica e sugli applicativi afferenti i processi amministrativi e finanziari, e successiva verifica annuale della loro adeguatezza ed effettiva applicazione.

L'adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, riconducibili al più ampio sistema dei controlli relativi all'informativa finanziaria, inoltre, sono oggetto di specifica verifica ad opera di un soggetto terzo indipendente qualificato, che rendiconta l'attività eseguita in apposita relazione rilasciata a favore di ciascuna società del Gruppo inclusa nell'ambito di indagine ex Legge 262/2005, definito annualmente sulla base di indicatori di rilevanza quantitativa o qualitativa.

a) Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Per quanto concerne lo sviluppo, il mantenimento e la formalizzazione di adeguati processi di controllo sulla produzione dell'informativa contabile e finanziaria e lo sviluppo di controlli sul governo dell'infrastruttura tecnologica, il framework adottato prevede lo svolgimento delle seguenti fasi di analisi ed indagine:

- individuazione del **perimetro rilevante** costituito dalle società del Gruppo UBI, dalle voci di bilancio e dai processi ritenuti significativi sulla base di parametri sia quantitativi, in relazione alla rispettiva contribuzione alle grandezze economico – patrimoniali rappresentate nel bilancio consolidato, che qualitativi, in relazione alla complessità del business e alla tipologia dei rischi impliciti. La metodologia adottata dal Gruppo UBI per la definizione del perimetro rilevante prevede l'individuazione di grandezze significative che derivano, in ordine sequenziale, da:
 - selezione delle società significative;
 - selezione delle voci di bilancio significative a livello di Gruppo;
 - selezione delle voci di bilancio significative a livello di singola società;
 - riconduzione delle voci di bilancio significative ai processi/ambiti significativi;
- definizione dell'**ambito di indagine** per l'anno di riferimento, approvato annualmente dal Consiglio di Gestione, mediante pianificazione delle attività di verifica nell'arco dell'intero esercizio, in applicazione del citato modello "risk driven" che prevede l'attribuzione di un ranking di rischiosità ai processi. In ragione di tale modello si definiscono approcci di analisi differenziati, pur garantendo sempre un adeguato livello di presidio sui processi ritenuti più significativi, anche in ragione di elementi qualitativi desunti da:
 - anomalie riscontrate in analisi precedenti;
 - livello di stabilità dei processi;
 - analisi delle anomalie riscontrate da altre funzioni di controllo; e
 - informazioni acquisite per il tramite di apposite interviste alle figure di Chief Risk Officer, Chief Audit Executive e Chief Operating Officer;
- formalizzazione dei processi rilevanti nonché dei rischi connessi di informativa finanziaria e relativi controlli posti a presidio prioritariamente mediante analisi della normativa esterna, di autoregolamentazione ed intervista ai *process owner* di riferimento. Tale attività è finalizzata a rilevare e a documentare i processi individuati come rilevanti ai fini della Legge 262/2005 nonché i rischi connessi di informativa contabile e finanziaria e i relativi controlli posti a loro presidio. La predisposizione di tale impianto documentale rappresenta, infatti,

una condizione propedeutica alla successiva verifica dell'adeguatezza del sistema di controllo interno;

- definizione della periodicità delle attività di verifica, in funzione del grado di rischio assegnato al processo, dando priorità ai processi ritenuti più rischiosi ma assicurando comunque, nell'arco di un triennio, la verifica di tutti i processi significativi anche se considerati a bassa rischio;
- valutazione dei rischi e dell'adeguatezza dei controlli. Tale attività si pone l'obiettivo di verificare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra informazione contabile e finanziaria nonché l'efficacia del disegno dei controlli e la loro effettiva implementazione e si sviluppa nelle seguenti fasi:
 - verifica dell'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra informazione contabile e finanziaria. Tale attività, nota come **“Risk and Control Assessment”**, si realizza attraverso la valutazione del presidio dei rischi di informativa contabile e finanziaria, insiti nel ciclo di vita del dato contabile, riconducibile al rispetto delle cosiddette **“financial assertion”**, che gli standard internazionali di riferimento definiscono come i requisiti che l'informativa di bilancio deve assicurare per l'assolvimento degli obblighi di legge. Pertanto le **“financial assertion”** assumono il ruolo di strumento operativo che guida l'individuazione e la valutazione dei principali presidi di controllo, la cui assenza/inefficacia può pregiudicare il conseguimento della veridicità e della correttezza nella rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo;
 - valutazione dei controlli chiave preposti alla mitigazione dei rischi di informativa finanziaria, identificati e formalizzati nella fase di **“Risk & Control Assessment”**. Tale attività, nota come **“Test of Design”**, è volta a definire l'idoneità dei controlli chiave alla mitigazione dei rischi di mancato rispetto delle **“financial assertion”**. Tale attività può portare all'individuazione di eventuali punti di attenzione che richiedono la predisposizione di opportuni Piani di Azione Correttiva;
 - verifica dell'effettiva e continuativa applicazione dei controlli. Questa fase, nota con il nome di **“Test of Effectiveness”**, è finalizzata alla valutazione dell'effettiva applicazione, nel periodo di riferimento, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e di ogni altra informazione contabile e finanziaria. Durante tale fase si procede alla verifica dell'attuazione dei controlli previsti dall'impianto documentale predisposto nella fase di formalizzazione dei processi/procedure. Tale attività può portare all'individuazione di eventuali punti di attenzione che richiedono la predisposizione di opportuni Piani di Azione Correttiva;
- definizione e monitoraggio degli interventi correttivi da porre in essere a fronte delle verifiche effettuate. Sulla base dei Piani di Azione Correttiva di cui sopra, la metodologia prevede l'attivazione di un percorso strutturato che, mediante specifici momenti di monitoraggio, conduca ad un effettivo potenziamento dei presidi di controllo attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei process owner competenti ed al conseguente aggiornamento del correlato impianto normativo interno. I Piani di Azione Correttiva sono comunicati, per il tramite di apposita informativa, al Consiglio di Gestione e ai Consigli d'Amministrazione delle società controllate, preposti alle conseguenti deliberazioni;
- valutazione di sintesi, al termine delle fasi sopra descritte, del livello di adeguatezza complessiva del sistema di controllo interno posto a presidio dell'informativa finanziaria prodotta relativamente al periodo di riferimento delle attività di verifica. La valutazione finale, espressa ponderando la significatività degli eventuali punti di attenzione riscontrati, è formalizzata in una specifica relazione, predisposta per ciascuna società significativa del Gruppo, posta all'attenzione del Consiglio di Gestione della Capogruppo e dei Consigli d'Amministrazione delle società controllate;
- attivazione del **“Sistema di attestazioni a cascata”** con il rilascio delle attestazioni, di contenuto sostanzialmente analogo a quello previsto ai sensi di legge, da parte degli Organi Delegati delle società del Gruppo oggetto di consolidamento integrale, indirizzate al Consigliere Delegato e al Dirigente Preposto della Capogruppo.

b) Ruoli e Funzioni coinvolte

Le fasi operative sopra riportate sono condotte a cura della struttura specialistica interna alla Banca in staff al Dirigente Preposto, nonché con il supporto di diversi altri attori aziendali, a vario titolo coinvolti negli adempimenti specifici richiesti dalla Legge 262/2005.

In particolare è previsto il coinvolgimento:

- del Chief Operating Officer tramite le strutture a suo riporto. In particolare, l'Area Organizzazione di UBI e di UBI Sistemi e Servizi Scpa sono coinvolte nella predisposizione e manutenzione dell'apparato documentale, funzionale alle esigenze di valutazione di adeguatezza ed effettività delle procedure aventi impatto sull'informativa contabile e finanziaria;
- delle altre funzioni di controllo interno (in particolare riferibili a Chief Audit Executive e Chief Risk Officer), al fine di conseguire sinergie organizzative e coerenza valutativa tra le differenti strutture interessate.

La definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nelle attività specifiche richieste dalla Legge 262/2005, nonché le relazioni intercorrenti tra il Dirigente Preposto ed i diversi soggetti aziendali interessati, con particolare riferimento ai flussi informativi scambiati tra gli stessi, è demandata ad apposito Regolamento Organizzativo cui è attribuito quanto segue:

- esplicitare i compiti e le responsabilità operative della struttura del Dirigente Preposto nonché quelle degli altri soggetti coinvolti nei processi/attività di adeguamento alla Legge 262/2005;
- definire i flussi informativi necessari al Dirigente Preposto, con l'individuazione delle strutture deputate alla loro predisposizione, nonché le relative periodicità e scadenze;
- prevedere una funzionale partecipazione del Dirigente Preposto all'interno della governance aziendale di Gruppo.

L'interazione del Dirigente Preposto con le altre Funzioni di Controllo è regolamentata anche dalla "Policy del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo UBI Banca", approvata dal Consiglio di Sorveglianza in data 1 luglio 2014 su proposta del Consiglio di Gestione, nella quale è istituzionalizzata l'attività di coordinamento che si concretizza tipicamente tramite incontri periodici dei Responsabili delle Funzioni di Controllo aziendali ed il Dirigente Preposto aventi l'obiettivo di favorire il costante scambio di flussi informativi. Tale coordinamento riguarda tra l'altro la condivisione di aspetti operativi (es. i programmi di attività), metodologici (es. le modalità di valutazione dei rischi e dei controlli) e delle eventuali azioni da intraprendere. Di tale attività di coordinamento viene data informativa periodicamente ai competenti Organi Societari in sedute nelle quali partecipa anche il Dirigente Preposto.

Il modello di governance amministrativo-finanziaria definito prevede, inoltre, il citato "Sistema di attestazioni a cascata", in funzione del quale, oltre agli Organi Delegati delle singole società del Gruppo oggetto di consolidamento integrale, il Direttore Generale e le prime linee aziendali di UBI Banca, nonché gli Organi Delegati delle società "outsourcer" del Gruppo UBI, predispongono specifiche attestazioni interne indirizzate al Consigliere Delegato e al Dirigente Preposto della capogruppo.

Allegato 2

Policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati

1 Premessa

2 Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica

Criteri per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica

Presidi per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti

3 Propensione al rischio

Limiti quantitativi consolidati e individuali

Presidi qualitativi

4 Linee guida per l'istituzione e la disciplina dei processi organizzativi per l'identificazione ed il censimento dei soggetti collegati e l'individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto

Introduzione

Ruoli organizzativi

Sistemi informativi e procedure

5 Linee guida per l'istituzione e la disciplina di processi di controllo per la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti, la verifica del disegno e l'applicazione delle politiche interne.

6 Poteri e competenze

Allegato 1 – Glossario

1 Premessa

Ambito normativo esterno

Le disposizioni emanate da Banca d'Italia in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati"⁽¹⁾ richiedono, alle banche autorizzate in Italia, di adottare opportuni presidi in termini di assetti organizzativi e di sistema di controlli interni.

Il rischio controparti collegate origina dal fatto che "la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti"⁽²⁾.

La normativa di vigilanza individua due tipologie di presidi a fronte di tale rischio:

- limiti riferiti ai Fondi Propri volti al contenimento delle attività di rischio (3) nei confronti dei soggetti collegati, differenziati in funzione di loro specifiche tipologie (4);
- procedure che garantiscano l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, a tutela della allocazione delle risorse e dei terzi da condotte espropriative (5).

In tale contesto, il perimetro dei soggetti collegati è definito, in via generale, da:

- parti correlate;
- soggetti a loro connessi (6).

Inoltre, per tener conto di potenziali rischi di conflitti di interesse determinati da controparti che non rientrano, in senso stretto, tra i soggetti collegati ma la cui attività professionale potrebbe avere comunque un impatto rilevante sul profilo di rischio della singola banca e delle società (cd. "Material Risk Takers" o "Personale più rilevante"⁽⁷⁾) la normativa prescrive che ciascun gruppo bancario si debba dotare, in coerenza con quanto stabilito per le controparti collegate, di opportuni presidi per la gestione delle operazioni in cui tali soggetti potrebbero avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.

In particolare, le procedure interne devono prevedere l'impegno del personale interessato a dichiarare le situazioni di interesse nelle singole operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali dei rapporti ad un livello gerarchico superiore.

Nel caso di operazioni che vedono coinvolte controparti che rientrano nella categoria "Material Risk Takers" o "Personale più rilevante" e ricoprono contestualmente la qualifica di soggetto

¹ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013- 12° aggiornamento del 15 settembre 2015- Parte Prima - Titolo IV - Capitolo 1 – Sezione III par 2.2. sub (i) che richiama in materia di presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati le "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 Titolo V – Capitolo 5 - 9° aggiornamento.

² Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006- 9° aggiornamento- Titolo V – Capitolo 5– Sezione I..

³ Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, par. 2 nonché le "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali" (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 e successivi aggiornamenti), Sezione 5.

⁴ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 9° aggiornamento- Titolo V – Capitolo 5 Sezione II Limiti alle attività di rischio.

⁵ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione III Procedure deliberative.

⁶ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione I Paragrafo 3.

⁷ Cfr. par. 4 "Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo" pro tempore vigenti.

collegato secondo la definizione prevista nel “Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI” viene applicato l’iter procedurale deliberativo previsto nel Regolamento stesso.

Ambito normativo interno

Al fine di recepire quanto definito dalla normativa in tema di controlli (8), il Gruppo UBI, attraverso l’adozione della “Policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”, definisce le linee guida e i criteri per l’adozione da parte del Gruppo nel suo complesso e delle singole Banche e Società del Gruppo di opportuni assetti organizzativi, sistemi di controlli interni e specifiche politiche interne a presidio di tale rischio nei due ambiti sopra definiti (limiti prudenziali e procedure deliberative).

Le linee guida e i criteri definiti si propongono di dotare il Gruppo UBI di presidi efficaci, individuando altresì le responsabilità degli organi, i compiti delle funzioni aziendali e flussi informativi rispetto alla prevenzione, corretta gestione, mitigazione e controllo dei potenziali conflitti di interesse derivanti da ogni rapporto con soggetti collegati, con particolare focus rispetto al loro censimento e al monitoraggio dell’andamento delle esposizioni e delle operazioni con gli stessi.

Con riferimento alla definizione di soggetto collegato, il Gruppo UBI si è dotato di un Quaderno Normativo e di un “Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI”, in cui viene declinato, nel dettaglio, il perimetro delle parti correlate e dei soggetti connessi.

Infine, per tener conto di potenziali rischi di conflitti di interesse determinati da controparti che non rientrano, in senso stretto, tra i soggetti collegati ma la cui attività professionale potrebbe avere comunque un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca (cd. “Material Risk Takers” o “Personale più rilevante”) il Gruppo UBI si è dotato, in coerenza con quanto stabilito per le controparti collegate, di opportuni presidi per la gestione delle operazioni in cui tali soggetti potrebbero avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. In particolare, le procedure interne devono prevedere l’impegno del personale interessato a dichiarare le situazioni di interesse nelle singole operazioni e l’attribuzione delle competenze gestionali dei rapporti ad un livello gerarchico superiore.

Con riferimento alla definizione di personale rilevante, vengono ricompresi in tale ambito i soggetti inseriti all’interno del perimetro “Material Risk Takers” o “Personale più rilevante”, come definito nel documento “Politiche di Remunerazione ed Incentivazione del Gruppo UBI” pro tempore vigenti deliberato dal Consiglio di Sorveglianza. Con riferimento ai soggetti di cui sopra, le linee guida, i presidi e i criteri definiti nel presente documento devono essere adeguatamente declinati secondo i criteri minimi indicati in vigilanza (9).

La declinazione operativa di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle linee guida definiti nella policy deve essere adeguata alle caratteristiche e alle strategie del Gruppo nel suo complesso e di ciascuna Banca e Società del Gruppo, nel rispetto del principio di proporzionalità, garantendo comunque l’efficacia del rispetto della normativa di vigilanza.

In tale contesto, la Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di

⁸ Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione IV.

⁹ La normativa (Cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione IV) prescrive che i criteri interni che le banche e i gruppi bancari si danno devono almeno prevedere l’impegno del personale a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l’attribuzione delle competenze gestionali del rapporto (es. concessione del credito, passaggio a contenzioso) ai livelli gerarchici superiori.

soggetti collegati. Le relative deliberazioni sono adottate secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento (10) e i diversi documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'assemblea dei soci mediante apposita relazione e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Gli organi aziendali delle entità del Gruppo devono essere consapevoli del profilo di rischio e delle politiche di gestione definiti dagli organi di vertice della Capogruppo. A tale scopo devono recepire quanto definito nelle politiche interne, nei regolamenti e, in generale, nella normativa di dettaglio, e contribuire, ciascuno secondo le proprie competenze, all'attuazione, in modo coerente con la propria realtà aziendale, delle strategie e politiche di gestione del rischio decise dagli organi di vertice della Capogruppo.

Contenuto e articolazione della policy

In coerenza con la normativa in materia di controlli a presidio dei rischi in attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, la policy si compone dei seguenti capitoli (11):

- Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica, nel quale, coerentemente con le caratteristiche operative e le strategie del Gruppo, vengono indicati i criteri e le linee guida per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse;
- Propensione al rischio, nel quale viene fissata la misura massima della totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati ritenuta accettabile e dei relativi dei presidi organizzativi per l'efficace controllo, ex ante ed ex post, del rispetto della stessa;
- Linee guida per l'istituzione e la disciplina dei processi organizzativi per l'identificazione ed il censimento dei soggetti collegati e l'individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto, nel quale, distintamente per ruoli organizzativi e sistemi informativi, vengono definiti specifici criteri e linee guida;
- Linee guida per l'istituzione e la disciplina di processi organizzativi di controllo per la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti, la verifica del disegno e l'applicazione delle politiche interne;
- Poteri e competenze, nel quale sono definite le logiche che il Consiglio di Gestione deve seguire nella declinazione operativa dei limiti di assunzione dei rischi definiti nella presente policy.

¹⁰ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione III.. "Nella definizione delle procedure - e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle medesime - deve essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate. In particolare:

- le procedure sono deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica;
- gli amministratori indipendenti e l'organo con funzione di controllo rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli amministratori indipendenti (*individuati in UBI Banca nel Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati*) e dell'organo di controllo sono vincolanti ai fini della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina.

L'iter che precede è osservato anche per la proposta, da inoltrare all'assemblea, per la modifica dello statuto eventualmente necessaria per l'adeguamento alle presenti disposizioni."

¹¹ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento -Titolo V – Capitolo 5 Sezione IV.

2 Individuazione dei settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica

Criteri per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica

Con riferimento ai settori di attività e alle tipologie di rapporti di natura economica, l'operatività con soggetti collegati può coprire ogni transazione che comporti assunzione di attività di rischio (12), trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Il Gruppo si dota di un Quaderno Normativo e di un "Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI" in cui vengono declinate nel dettaglio:

- la definizione di operazione con soggetti collegati;
- la distinzione delle stesse sulla base della maggiore / minore rilevanza e dell'esiguità dell'importo e l'individuazione dei parametri quantitativi e qualitativi sulla base dei quali classificare le diverse tipologie di operazioni (ad esempio, sono considerati parametri quantitativi l'indice di rilevanza del controvalore dell'operazione (13) e i fondi propri e l'indice di rilevanza dell'attivo; sono considerati qualitativi i criteri organizzativi che definiscono gli organi deliberanti di specifiche operazioni);
- i casi di esclusione (14).

Presidi per l'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti

Sulla base dei criteri di cui al paragrafo precedente, potenzialmente rientrano nella nozione di operatività con controparti collegate tutte le operazioni e tutte le tipologie di rapporti di natura economica riferite a settori di attività, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse e che possono essere svolte sia dalla Capogruppo che dalle singole Banche e Società del Gruppo.

In tal senso, data la pluralità e l'elevato numero di operazioni che ricadono nel perimetro dell'operatività con controparti collegate, il Gruppo, al fine di presidiare complessivamente tale

¹² Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006- 9° aggiornamento Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, par. 2 nonché le "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali" (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 e successivi aggiornamenti), Sezione 5.

¹³ Per l'indice di rilevanza del controvalore, quest'ultimo può essere rappresentato dall'ammontare pagato alla/dalla controparte nel caso di utilizzo di contante, dal fair value nel caso di utilizzo di strumenti finanziari, dall'importo massimo erogabile nel caso di operazioni di concessione di credito. Con riferimento a criteri qualitativi/organizzativi, potranno essere considerate di maggiore rilevanza quelle deliberate dal Consiglio di Sorveglianza sulla base di previsioni statutarie o di altre normative (es. codice civile, di vigilanza,...).

¹⁴ Coerentemente con la normativa di vigilanza, cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento Titolo V – Capitolo 5 – Sezione I non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un Gruppo bancario quando tra esse intercorra un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
- Non si considerano inoltre operazioni con soggetti collegati le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

Le operazioni connesse a Covered Bond, Cartolarizzazioni e similari sono da considerarsi comprese nelle operazioni di trasferimento infragruppo poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

rischio, deve dotarsi (15) di procedure, processi, strumenti e politiche interne atti a garantire che qualunque operatore che entri in contatto con un potenziale soggetto collegato, a seguito della richiesta di effettuazione di una qualsiasi tipologia di operazione e preliminarmente all'esecuzione della stessa, svolga la verifica che la controparte sia o meno qualificata come soggetto collegato all'interno degli applicativi anagrafici di Gruppo e, nel caso in cui la stessa sia collegata, verifichi se l'operazione rientri nelle eventuali casistiche di esclusione.

Le linee guida per l'identificazione sono declinate al paragrafo 4.

Per meglio individuare gli ambiti di declinazione operativa delle linee guida definite, le operazioni, in relazione alle quali possono generarsi conflitti di interesse in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie del Gruppo, possono essere distinte in operazioni ordinarie dell'attività bancaria (in senso stretto) e in operazioni non ordinarie (in senso lato).

Tra le operazioni ordinarie rientranti nell'attività bancaria (senso stretto) del Gruppo UBI si distinguono, ad esempio:

- l'attività di erogazione del credito (16);
- l'attività di raccolta;
- l'attività di servizi di investimento e accessori in beni di natura finanziaria e non finanziaria (17);
- l'attività di consulenza e assistenza nei confronti di clientela e di altre controparti;
- i servizi di incasso / pagamento e trasferimento fondi;
- le operazioni di apertura, attribuzione e variazione delle condizioni economiche a rapporti tipici dell'attività bancaria (es. conti correnti,...);
- le operazioni legate ai sistemi di remunerazione e incentivazione;
- le operazioni ordinarie legate alla gestione degli acquisti e le cessioni di beni e servizi.

Tra le operazioni non ordinarie dell'attività bancaria (senso lato) del Gruppo UBI si distinguono, per esempio:

- le operazioni non ordinarie legate alla gestione degli acquisti e le cessioni di beni e servizi, comprese le compravendite e le locazioni immobiliari;
- le operazioni straordinarie (ad esempio: assunzione di partecipazioni, operazioni societarie quali fusioni, scissioni per incorporazione o scissioni in senso stretto non proporzionale, aumenti di capitale, ...).

Per ciascuno degli ambiti indicati, ancorché l'elencazione abbia mera finalità illustrativa e non possa essere considerata esaustiva per quanto indicato al paragrafo precedente, la normativa operativa interna che ne regola lo svolgimento deve essere integrata ed aggiornata al fine di recepire le disposizioni della normativa di vigilanza e i criteri e le linee definite nella policy e nel regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati.

In particolare, devono essere individuati in modo puntuale i processi, le procedure e gli strumenti informativi che regolano la gestione delle singole operazioni/rapporti con soggetti collegati in ogni fase del rapporto (ad esempio: delibera, gestione, monitoraggio,) ed essere adeguatamente formalizzate nella normativa interna di dettaglio.

3 Propensione al rischio

15 In tale attività rientra anche l'aggiornamento di procedure processi e strumenti esistenti che amplino il perimetro definito dalle controparti collegate (es.: il personale più rilevante).

16 Si richiamano le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche.

17 Si richiamano le specifiche indicazioni in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori, contenute nel regolamento congiunto Banca d'Italia – CONSOB.

Limiti quantitativi consolidati e individuali

Il Gruppo UBI, ciascuna Banca e Società del Gruppo intendono rispettare i limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati posti dalla normativa di vigilanza (18) e a tal fine si dotano di presidi atti a rispettare detti limiti in via continuativa. Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. I fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio sono stabili nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi. (19)

I limiti consolidati normativi sono riepilogati nella seguente tabella.

Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati

(Limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato)

Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
5%	Parti correlate non finanziarie		
	5%	7,50%	15%
	Altre parti correlate		
	7,50%	10%	20%

A livello individuale, ciascuna Banca appartenente al Gruppo UBI può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20% dei fondi propri individuali.

Per il calcolo del limite individuale le singole Banche appartenenti al Gruppo bancario considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di Gruppo.

Propensione al rischio - limite massimo per la totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati

Il Gruppo UBI, coerentemente con la normativa di vigilanza, stabilisce annualmente e formalizza attraverso apposita normativa interna indirizzata alle strutture competenti la propria propensione al rischio.

Per la specificità dell'ambito trattato, in accordo con quanto definito nel documento "RAF - Propensione al rischio il Gruppo UBI stabilisce livelli (20) di propensione al rischio verso soggetti collegati in termini di:

18 Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 9° aggiornamento - Titolo V – Capitolo 5 Sezione I e II.

La definizione del perimetro dei "soggetti collegati" è determinato in virtù delle relazioni intrattenute con una Banca o con un Intermediario Vigilato appartenenti al Gruppo UBI. Tuttavia concorrono alla determinazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati anche le Società appartenenti al Gruppo UBI non definite Banche o Intermediari Vigilati. Per Intermediario Vigilato s'intendono: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB (2), gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno fondi propri individuali superiore al 2 per cento dei fondi propri consolidati del gruppo di appartenenza.

19 Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - 9° aggiornamento - Titolo V – Capitolo 5 Sezione II.

20 Cfr. "Allegato 1 – Glossario" del presente documento.

- limite massimo di accordato verso la totalità dei soggetti collegati in rapporto al totale accordato della clientela ordinaria e all'utilizzato della clientela istituzionale;

- una soglia di attenzione (early warning) e un limite di capitale assorbito a livello consolidato rispetto alla somma delle Risorse Finanziarie Disponibili (o AFR – Available Financial Resources) consolidate di 1° e 2° livello (21).

I valori individuati sono riassumibili come segue:

Descrizione dei livelli		Valore
Limite di accordato (valore nominale)	Totale accordato soggetti collegati / totale accordato* * Accordato = accordato clientela ordinaria + utilizzato clientela istituzionale	≤ 2,75%
Soglia di attenzione capitale allocato	Capitale interno assorbito su Risorse finanziarie disponibili (1 e 2 livello)	≤ 1,75%
Limite capitale allocato	Capitale interno assorbito su Risorse finanziarie disponibili (1 e 2 livello)	≤ 2,0%

La rilevazione a consuntivo dei livelli raggiunti in termini di accordato e di capitale interno assorbito viene effettuata trimestralmente, in corrispondenza della produzione delle segnalazioni di Vigilanza.

La verifica del valore definito nel presente documento è di competenza del Consiglio di Gestione, il quale ha l'onere di informare il Consiglio di Sorveglianza circa il mantenimento dell'indicatore posto entro il valore definito.

Il Gruppo, infine, valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Presidi qualitativi

Il Gruppo si dota, al fine di garantire una corretta gestione e un adeguato presidio delle attività di rischio, di opportuni controlli che declinino i seguenti aspetti:

- processi per l'identificazione puntuale dei soggetti collegati, per il loro censimento negli applicativi di Gruppo, tenendo evidenza anche delle aree di sovrapposizione con la normativa in tema di parti correlate IAS, parti correlate ai sensi della delibera CONSOB

²¹ Per la definizione di Risorse Finanziarie Disponibili cfr. "RAF - Propensione al rischio". I valori posti in riferimento alle Risorse finanziarie disponibili non sono da sommare ai livelli posti nella "Policy a presidio dei rischi creditizi", di cui costituiscono una semplice specificazione.

17221/2010 e art. 136 T.U.B., per la corretta archiviazione delle informazioni e l'aggiornamento delle stesse in caso di variazione della composizione dei soggetti collegati;

- regole per la determinazione dell'esposizione da assoggettare a verifica del limite in caso di presenza di garanzie a mitigazione del rischio (es.: garanzie personali, garanzie reali,...);
- regole per l'individuazione dei casi in cui l'assunzione di ulteriori attività di rischio debba essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prenditore. L'individuazione di tali casi deve avere carattere generale e deve avvenire avendo riguardo all'ammontare delle attività di rischio in rapporto ai fondi propri, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame della parte correlata con la Banca/Società o il Gruppo bancario;
- processi che garantiscano un adeguato presidio dei limiti posti a fronte del rischio di soggetti collegati, che dovranno essere vagliati sia ex ante, in sede di delibera di un nuovo affidamento o di revisione dello stesso, che ex post, in fase di monitoraggio;
- regole per il monitoraggio di primo e secondo livello e per il reporting periodico, tramite una chiara identificazione delle strutture organizzative preposte. Devono essere altresì normati processi legati ad una tempestiva informativa agli organi preposti nel caso di superamento dei limiti individuati
- definizione di un processo che assicuri la riconduzione nei limiti delle attività di rischio verso controparti collegate nel caso di superamento degli stessi (22) secondo le regole poste dalla normativa (23).

4 Linee guida per l'istituzione e la disciplina dei processi organizzativi per l'identificazione ed il censimento dei soggetti collegati e l'individuazione e quantificazione delle relative transazioni in ogni fase del rapporto

Introduzione

Al fine di rispettare la disciplina di vigilanza in tema di identificazione e censimento dei soggetti e di individuazione e quantificazione delle transazioni, il Gruppo UBI definisce e adotta opportuni processi organizzativi volti a:

- identificare puntualmente i soggetti collegati, censirli in modo completo negli applicativi di Gruppo, tenendo evidenza anche delle aree di sovrapposizione con la normativa in tema di parti correlate IAS, parti correlate ai sensi della delibera CONSOB 17221/2010 e art. 136 T.U.B., archiviare le informazioni e aggiornarle in caso di variazione;
- individuare e quantificare le transazioni con soggetti collegati in ogni fase del rapporto, sin dalla fase di richiesta di effettuazione della stessa e preliminarmente all'esecuzione della stessa.

Vengono nel prosieguo declinati i criteri e le linee guida che il Gruppo intende seguire con riferimento ai ruoli organizzativi e ai sistemi informativi e procedure.

²² Per esempio: la parte collegata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto.

²³ Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 -9° aggiornamento - Titolo V – Capitolo 5 - Sezione II: "la Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali."

Ruoli organizzativi

La responsabilità di individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti e tra queste e la Banca, ovvero la Capogruppo e le Società del Gruppo, che possono qualificare la controparte come parte correlata o soggetto connesso, è attribuita alla funzione aziendale tempo per tempo incaricata di presidiare il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, come definito dalla normativa di vigilanza.

A tal fine, la funzione che presidia la qualificazione della controparte come collegata e che individua le connesse relazioni deve avvalersi di tutte le informazioni disponibili, sia interne (es.: anagrafiche e archivi aziendali) che esterne (Centrale rischi, Centrale bilanci,...), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e garantire la visione completa dei fenomeni.

Le attività legate alla qualificazione di una controparte come collegata devono essere svolte nel continuo e garantire una rappresentazione aggiornata.

La medesima funzione si deve dotare di opportune modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi, formalizzando i relativi processi in una specifica normativa interna.

Particolare attenzione, infine, deve essere prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri off-shore ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

Sistemi informativi e procedure

Il Gruppo adotta sistemi informativi, estesi a tutte le articolazioni del Gruppo bancario e accessibili da tutte le strutture del Gruppo, che devono garantire:

- il censimento dei soggetti collegati fin dal momento di assunzione di tale qualifica, secondo la definizione contenuta nel Quaderno Normativo e nel “Regolamento per la disciplina delle operazioni con soggetti collegati del Gruppo UBI”;
- la fornitura a ogni Banca e Società del Gruppo di una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al Gruppo;
- la registrazione delle relative movimentazioni;
- il monitoraggio, ex ante ed ex post, dell’andamento e l’ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle eventuali tecniche di mitigazione del rischio presenti.

La Capogruppo, in particolare, adotta sistemi informativi che assicurino la possibilità di verifica costante del rispetto del limite consolidato e dei limiti individuali alle attività di rischio verso soggetti collegati.

5 Linee guida per l’istituzione e la disciplina di processi di controllo per la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti, la verifica del disegno e l’applicazione delle politiche interne.

Al fine di garantire un sistema di presidi coerente con quanto previsto dalla normativa, il Gruppo UBI definisce e adotta opportuni processi organizzativi di controllo articolati su più livelli, in coerenza con la politica di governance di Gruppo.

La corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati, il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne sono oggetto di verifica da parte delle strutture di controllo di primo, secondo e terzo livello, in base alle competenze attribuite dalle procedure aziendali, come indicate nella rispettiva documentazione interna al Gruppo, che deve essere aggiornata e integrata per recepire le indicazioni della normativa di vigilanza e dei criteri e delle linee guida definite dalla policy.

La struttura dei controlli di Gruppo distingue tra:

- controlli di primo livello (ovvero controlli di linea), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività inerenti la propria mission ai vari livelli gerarchici. Sono effettuati dai responsabili funzionali delle strutture (controlli gerarchici), o incorporati nelle procedure (controlli procedurali) ovvero eseguiti nell'ambito delle attività di back-office e/o di staff; risultano integrati nell'ambito dei processi di appartenenza/pertinenza;
- controlli di secondo livello, svolti da funzioni specialistiche che hanno il compito di individuare, prevenire e misurare nel continuo le rischiosità aziendali fornendo adeguate informative periodiche, quale presupposto all'azione di monitoraggio e valutazione del sistema dei controlli interni;
- controlli di terzo livello, svolti dalla funzione di revisione interna e funzionali ad una valutazione indipendente in merito all'impostazione e al funzionamento del sistema dei controlli interni, o parti dello stesso e, in particolare all'adeguatezza dei controlli sui rischi affidati alle funzioni specialistiche.

In particolare, la normativa prescrive che:

- la funzione di gestione dei rischi curi la misurazione dei rischi – inclusi quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifichi il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- la funzione di conformità verifichi l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- la funzione di revisione interna verifichi l'osservanza delle politiche interne, segnali tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca, e riferisca periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca o del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisca revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- i consiglieri indipendenti della Capogruppo svolgano un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali. Il Consiglio di Sorveglianza assegna all'attuale Comitato Parti Correlate Consob, che assumerà la denominazione di Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, le funzioni di cui al presente punto.

I processi, gli strumenti e i sistemi informativi relativi ai controlli di ogni livello, sia di tipo procedurale che gerarchico – funzionale, vengono individuati e declinati, per ciascun settore di attività, individuando altresì le strutture preposte, e formalizzati all'interno della normativa interna che regola la gestione e lo svolgimento dell'operatività.

6 Poteri e competenze

Al Consiglio di Sorveglianza spetta la definizione ed approvazione delle strategie di riferimento del Gruppo in materia di assunzione dei rischi con controparti collegate, l'approvazione delle modalità di rilevazione e valutazione del rischio, delle indicazioni qualitative di gestione e dei dettagli quantitativi su proposta del Consiglio di Gestione.

La Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'assemblea dei soci, mediante apposita relazione, e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Modifiche ed aggiornamenti della policy sono di competenza del Consiglio di Sorveglianza, mentre la declinazione operativa dei regolamenti e della normativa di dettaglio è di competenza del Consiglio di Gestione.

Al Consiglio di Gestione, fermi restando i vincoli sopra definiti, spetta la declinazione operativa delle regole e dei limiti fissati nell'ambito di specifica normativa interna.

Al fine di garantire la massima completezza informativa, eventuali proposte di modifica del presente documento di policy da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza devono essere accompagnate dai documenti di cui sopra, con evidenza delle eventuali modifiche necessarie per declinare operativamente la nuova versione del documento di policy.

Nel caso di variazioni della normativa attuativa dei criteri e delle linee di policy approvate dal Consiglio di Gestione, la nuova versione della stessa deve essere trasmessa al Consiglio di Sorveglianza per opportuna informativa; le nuove disposizioni entrano in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di trasmissione della documentazione dal Consiglio di Gestione al Consiglio di Sorveglianza.

Al Consiglio di Gestione è demandata la responsabilità della piena attuazione della policy.

Allegato 1 – Glossario

Limite: valore massimo/minimo, riferito a un indicatore di rischio quantificabile, fissato dal Consiglio di Sorveglianza e nel rispetto del quale può operare il Consiglio di Gestione. Di norma, se all'interno della policy non vengono definite ulteriori regole specifiche, il superamento di detto limite comporta una tempestiva comunicazione al Consiglio di Sorveglianza e rende automaticamente operativo il divieto di assumere ulteriori posizioni di rischio o incrementare quelle esistenti; eventuali manovre correttive possono essere intraprese dal Consiglio di Gestione solo previo assenso del Consiglio di Sorveglianza o del suo Presidente in caso di urgenza

Soglia di attenzione (early warning): valore massimo/minimo, riferito ad un indicatore di rischio quantificabile, fissato dal Consiglio di Sorveglianza, superato il quale il Consiglio di Gestione, mantenendo la piena autonomia operativa, deve dare comunicazione al Consiglio di Sorveglianza o al suo Presidente.